

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 447° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 APRILE 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 52
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 58
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 61
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 67
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 79
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 83
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 87
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 89

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) .....	<i>Pag.</i> 6
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera) .	» 50

### Commissione speciale

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i> 99
--------------------------	----------------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i> 101
RAI-TV .....	» 134
Informazione e segreto di Stato .....	» 165
Mafia .....	» 166
Riforma amministrativa .....	» 168

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i> 177
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 180

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 191
---------------------------	-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**180ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0080º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 26 aprile 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Marcello Pera ha comunicato che è stata presentata querela nei suoi confronti per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

### VERIFICA DEI POTERI

#### **Regione Puglia**

(R030 000, C21ª, 0028º)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per venti minuti, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento del Senato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,35.*

Il Presidente, constatata la perdurante mancanza del numero legale, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 20,10.*

### VERIFICA DEI POTERI

#### **Regione Puglia**

(R019 000, C21ª, 0031º)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 22 aprile scorso, la Giunta ha rinviato l'esame della questione relativa alla vacanza del seg-

gio nel Collegio 7 della Regione Puglia, a seguito della scomparsa del senatore Antonio Lisi, essendo stati sollevati alcuni dubbi sulla interpretazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, relativamente all'indizione dell'elezione suppletiva.

La Giunta prosegue quindi la discussione.

Il senatore PELELLA, relatore per la regione Puglia, osserva che è opportuno un ulteriore rinvio dell'esame perché non sono al momento presenti i colleghi che hanno sollevato nella precedente seduta i dubbi sulla indizione dell'elezione suppletiva.

Il PRESIDENTE rileva che si rende urgente assumere una decisione in tempi brevi se si vuole consentire che l'indizione dell'elezione suppletiva, qualora si ritenesse praticabile tale soluzione, venga a coincidere con lo svolgimento dell'elezione suppletiva, fissata per la fine del prossimo mese di giugno, concernente l'attribuzione del seggio resosi vacante alla Camera dei deputati a seguito della decadenza del deputato Adriana Poli Bortone dal mandato parlamentare.

Il senatore BATTAGLIA ritiene utile acquisire elementi di documentazione dagli uffici del Senato in ordine alle questioni giuridiche sollevate nel corso della discussione.

Il senatore PELELLA esprime l'avviso che la lettura dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia inequivocabile nel senso di richiedere l'indizione dell'elezione suppletiva al fine di attribuire il seggio ricoperto dal senatore Lisi.

Il senatore FASSONE sottolinea che, a fini di economia procedurale e di contenimento della spesa elettorale, è importante conseguire l'obiettivo dell'abbinamento delle elezioni suppletive per l'attribuzione dei seggi ricoperti rispettivamente dal senatore Lisi e dal deputato Poli Bortone.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta del senatore GRECO, precisa che il conseguimento dell'obiettivo indicato dal senatore Fassone richiede che la decisione della Giunta intervenga entro il mese di aprile.

I senatori BATTAGLIA e RUSSO si richiamano all'eventualità precedentemente prospettata in alcuni interventi circa la formulazione di uno studio, che potrebbe essere affidato agli uffici di segreteria della Giunta, sulle questioni discusse in ordine all'interpretazione della legge elettorale per il Senato.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di assumere una decisione che astragga dalle suggestioni del caso concreto e, senza essere influen-

zata da valutazioni di ordine politico, offra soluzioni valide per qualsiasi futura e generale evenienza.

Il senatore BERTONI osserva che il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in base ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 attribuisce alla Giunta delle elezioni unicamente il compito di dichiarare la vacanza del seggio ricoperto dal senatore Lisi, che è risultato eletto con il sistema maggioritario.

Il senatore BATTAGLIA concorda con le osservazioni svolte dal senatore Bertoni.

Il senatore GRECO, pur sembrandogli che il Ministero dell'interno avesse diramato circolari circa l'applicazione del primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 a seguito di quesiti posti da alcuni cittadini, afferma di condividere le argomentazioni del senatore Bertoni.

Il relatore, senatore PELELLA, propone quindi di dichiarare vacante il seggio ricoperto dal senatore Lisi, risultato eletto nel Collegio 7 della Regione Puglia con il sistema maggioritario.

La Giunta approva all'unanimità la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**19<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Sinisi e Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2793-ter)** *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite

**(50)** **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

**(282)** **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

**(358)** **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(1181)** **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

**(1386)** **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(2958)** **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

**(3060)** **PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

– e **petizione n. 242** ad essi attinente.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile 1999, procedendosi nella trattazione degli emendamenti riferiti al nuovo

testo proposto dal comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 marzo).

Il presidente VILLONE rammenta che gli emendamenti diretti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, e concernenti la questione dei ruoli speciali nella Polizia di Stato, furono ritirati dai rispettivi proponenti, con riserva di optare per un ordine del giorno.

Il relatore LORETO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

esaminati

gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 2793-ter, relativi all'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

preso atto

che il Governo ha dichiarato che la materia proposta dagli emendamenti possa già essere affrontata in sede di esercizio della delega al Governo che il Parlamento sta discutendo;

preso atto

altresì, che la materia proposta dagli emendamenti è dettagliatamente affrontata nella relazione del Ministro dell'Interno che accompagna gli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge n. 2793-ter,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, dovrà accedere, anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato».

0/2793-ter/1 e 4

Dopo un intervento del sottosegretario BRUTTI che dichiara di accogliere l'ordine del giorno, l'ordine del giorno medesimo, posto ai voti su richiesta dei relatori, è approvato dalle Commissioni.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento aggiuntivo 1.306/1 (nuovo testo), accantonato nelle sedute precedenti, per il quale il sottosegretario BRUTTI invita al ritiro.

Il senatore PALOMBO accogliendo l'invito del sottosegretario BRUTTI ritira l'emendamento 1.306/1 (nuovo testo) riservandosi di presentarlo per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario SINISI illustra l'emendamento 4.105 (nuovo testo), diretto a demandare a un regolamento taluni aspetti della organizzazione della Polizia di Stato.

Interviene quindi il senatore PALOMBO che, dichiarando di non condividere l'intento di questa proposta emendativa, rileva come essa comporti una sostanziale modificazione della legge n. 121 del 1981, che meriterebbe un separato e approfondito esame e che comunque, a suo avviso, non può essere demandata ad una fonte regolamentare.

A quest'ultimo rilievo replicano i sottosegretari SINISI e BRUTTI segnalando come l'emendamento in esame incide esclusivamente su alcuni aspetti della organizzazione della Polizia di Stato, mentre risulta espressamente esclusa dall'ambito della delegificazione proposta l'organizzazione del Dipartimento di pubblica sicurezza che resta disciplinata dall'articolo 5 della citata legge n. 121 del 1981.

Il senatore PALOMBO ritiene comunque necessario un più meditato esame della materia, rilevando in particolare la ingiustificata disparità che una siffatta delegificazione potrebbe far emergere tra la disciplina dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri e quella della Polizia di Stato.

Il presidente VILLONE propone l'accantonamento momentaneo degli emendamenti all'articolo 4.

Le Commissioni concordano.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha ritirato l'emendamento 4.0.109, sul quale la 5<sup>a</sup> commissione ha espresso un parere contrario ed i cui contenuti sono in parte ripresi dall'emendamento 4.0.109a del relatore LORETO, questi formula parere negativo su tutti gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il sottosegretario BRUTTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 4.0.101 a sua firma, rammentando che un disegno di legge già approvato dal Senato contiene disposizioni sostanzialmente analoghe.

Interviene quindi il senatore PALOMBO, il quale sottolinea come le esigenze cui intendeva fare fronte il primo comma dell'emendamento 4.0.109 ritirato dal rappresentante del Governo debbano comunque tro-

vare un'adeguata soddisfazione. Invita pertanto il Governo a farsi carico della necessaria provvista di risorse finanziarie.

Dopo che il sottosegretario SINISI ha manifestato il proprio impegno in tal senso, l'emendamento 4.0.109a, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. L'emendamento 4.0.103, posto ai voti, è invece respinto dalla Commissione. Posti congiuntamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.105, di identico contenuto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.6 e 5.105 di identico contenuto, interviene per una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.106 il senatore PALOMBO, il quale rileva il carattere indeterminato e privo di criteri del potere di direttiva del Ministro dell'interno, come delineato dal comma 1 dell'articolo 5 del testo in esame.

Il senatore GUBERT, nel condividere i rilievi mossi dal senatore Palombo dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.100 a sua firma, mentre il senatore AGOSTINI annuncia la propria astensione sull'emendamento 5.106 che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 5.7, è respinto l'emendamento 5.100.

Per l'assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.1 e 5.2.

Respinto il 5.101, è dichiarato decaduto l'emendamento 5.10. Respinto il 5.102, decade quindi il 5.103. Posto ai voti, non risulta accolto il 5.104, come anche il 5.107. Sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti da 5.11 a 5.108. È respinto il 5.109.

L'articolo 5, posto ai voti nel testo del comitato ristretto, viene quindi approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, sui quali il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI esprimono un parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.100 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore AGOSTINI ritira invece l'emendamento 5.0.101.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore LORETO esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti salvo che sull'emendamento 6.105 (nuovo testo).

Il sottosegretario BRUTTI formula un parere conforme a quello del relatore.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 6.11 e 6.101, viene respinto l'emendamento 6.102.

Dichiarato decaduto l'emendamento 6.103, è accolto il 6.105 (nuovo testo).

Per l'assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti da 6.12 a 6.16.

L'emendamento 6.100, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Le Commissioni approvano l'articolo 6 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore LORETO rileva, preliminarmente, che l'articolo in esame è sostanzialmente riprodotto da una disposizione contenuta in uno schema di decreto legislativo attualmente all'esame della competente Commissione parlamentare. Dopo che il senatore ANDREOLLI ha rilevato come su quest'ultima disposizione vi siano dubbi circa la congruenza alla legge di delega, il presidente VILLONE propone che l'articolo 7 in esame venga comunque approvato dalla Commissione, salvo poi verificare, in vista dell'esame in Assemblea, le valutazioni della competente Commissione parlamentare sull'analoga disposizione contenuta nel citato schema di decreto legislativo. Concordano con questa valutazione il sottosegretario SINISI e il senatore DE SANTIS, il quale rileva l'opportunità di approvare comunque l'articolo in esame. Concordano anche i relatori.

Il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI formulano quindi un parere negativo su tutti gli emendamenti all'articolo 7.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti da 7.4 a 7.1, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.100 il senatore GUBERT, che ritiene inopportuno limitare la disciplina proposta ai soli sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

Posto ai voti, l'emendamento 7.100 viene respinto dalle Commissioni, mentre gli emendamenti da 7.6 a 7.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'articolo 7 nel suo complesso, posto ai voti, viene approvato dalle Commissioni.

Dopo che il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, interviene il senatore PALOMBO, il quale, dichiarato il proprio voto favorevole sugli stessi emendamenti a sua firma, prende atto come dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo emerga una chiara volontà di non portare modifiche, per il momento, alla legge n. 121 del 1981.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Si torna quindi agli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore LORETO esprime un parere positivo sugli emendamenti 4.105 (nuovo testo) e 4.104, pronunciando un parere contrario sugli altri emendamenti. Il sottosegretario SINISI manifesta il conforme avviso del Governo.

Il senatore PALOMBO ritiene che per la prevista riforma della struttura organizzativa dell'amministrazione della pubblica sicurezza debba essere utilizzato lo strumento della delega legislativa anziché quello della delegificazione, previsto invece nell'emendamento 4.105 (nuovo testo) del Governo.

Il sottosegretario SINISI rileva come l'organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 121 del 1981, non sia prevista nel novero delle materie oggetto di delegificazione.

Dopo che il senatore PALOMBO ha ribadito le sue perplessità, rilevando in particolare la disparità che conseguentemente si recherebbe fra la disciplina dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri e quella della Polizia di Stato, il sottosegretario SINISI chiarisce la ragioni che hanno indotto a proporre la utilizzazione dello strumento della delegificazione per apportare le necessarie modifiche all'organizzazione della Polizia di Stato. Si tratta, peraltro, di modifiche che non intendono incidere sull'attuale assetto del Dipartimento della pubblica sicurezza, espressamente escluso dall'ambito della delegificazione. Si riserva comunque, per la discussione in Assemblea, di condurre un ulteriore approfondimento sulla materia, segnatamente sulla opportunità o meno di utilizzare lo strumento della delegificazione da adottare comunque in modo omogeneo per le diverse forze di polizia, in conformità a quanto

già stabilito, in altra sede normativa, per il Corpo della Guardia di finanza.

Interviene quindi il presidente VILLONE, il quale ricorda che entrambi gli strumenti, la delega legislativa e la delegificazione, affidano al Governo la potestà di disciplinare la materia, ma come dalla delegificazione discenda una sottrazione all'ambito legislativo della materia medesima, sulla quale quindi si dispiega, per effetto della delegificazione medesima, una piena e permanente competenza normativa del Governo. Nel rilevare la opportunità di garantire comunque una partecipazione parlamentare alla elaborazione della disciplina organizzativa della polizia di Stato, suggerisce di prevedere un parere parlamentare sugli schemi di regolamento che il Governo adotterà in attuazione della prevista delegificazione.

Il senatore PALOMBO, nel concordare con la proposta e i rilievi formulati dal Presidente, prende atto delle assicurazioni del rappresentante del Governo sollecitando un approfondimento del tema in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario SINISI manifesta la disponibilità del Governo verso la possibile previsione di un parere parlamentare sugli schemi di regolamento.

Si procede alle votazioni.

Gli emendamenti 4.13, 4.1 e 4.100 sono dichiarati decaduti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.105 (nuovo testo) viene quindi approvato dalla Commissione, risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 4.102 a 4.101.

Gli emendamenti 4.22, 4.,23 e 4.24 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione approva invece l'emendamento 4.104.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti residui all'articolo 4.

L'articolo è poi approvato nel testo modificato.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori, perché riferiscano in Assemblea in conformità all'esame svolto.

Interviene quindi il senatore PALOMBO che, nel dichiarare il proprio voto di astensione sul mandato ai relatori a riferire in Assemblea, si sofferma brevemente sul complesso *iter* del provvedimento, rilevando come esso si sia svolto in un clima di collaborazione e come molte delle proposte emendative presentate dall'opposizione siano state sostan-

zialmente fatte proprie dai relatori e dal Governo e recepite nel testo approvato dalle Commissioni. Ritiene peraltro che molti aspetti della disciplina delle forze di polizia meritino un ulteriore approfondimento; in particolare dichiara di non comprendere le ragioni che hanno condotto a ribadire l'esclusione della possibilità di scegliere il vertice dell'Arma dei carabinieri all'interno dell'Arma medesima. Dopo essersi soffermato su altri aspetti critici della disciplina proposta, rileva, più in generale, come questa appaia a molti una semplice ridefinizione dei gradi apicali, senza fornire un'adeguata risposta al problema di un'efficace tutela dell'ordine pubblico, che richiede una ben più profonda riforma delle Forze di polizia.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, nel valutare positivamente il lavoro svolto, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul testo in esame, ritenendo che con esso si possa dare una risposta positiva al fondamentale obiettivo di garantire un adeguato coordinamento tra le varie Forze di polizia.

Il senatore AGOSTINI, nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, ricorda che si tratta di una riforma attesa da tempo, per la quale auspica una rapida definizione dell'*iter* legislativo.

Il senatore DE SANTIS dichiara, a nome della sua parte politica, il voto di astensione rilevando il carattere parziale del provvedimento varato dalla Commissione, che sembra proporsi una mera riorganizzazione dei vertici delle Forze di polizia anche a scapito di un adeguato ampliamento degli organici, essenziale per fornire la necessaria risposta ai problemi dell'ordine pubblico. Nel condividere infine i rilievi mossi dal senatore Palombo, ritiene che debba essere superata la disciplina per la quale le responsabilità di vertice dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono affidate a un ufficiale scelto al di fuori di questi Corpi, contraddicendo evidenti esigenze di specializzazione.

Posto quindi ai voti, le Commissioni approvano a maggioranza il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL  
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 2793-ter-50-282-358-1181-1386-2958 e 3060**

**Art. 1.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Gli ufficiali che nel 1991, ai sensi della legge 27 dicembre 1990, n. 404, articolo 8, optarono per i preesistenti limiti di età (anni 58) possono, a domanda, rinunciare a tale opzione e chiedere di essere collocati in quiescenza con i nuovi limiti di età previsti da tale legge, assicurando comunque l'invarianza della spesa, da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive».

**1.306/1** (Nuovo testo)

MANFREDI, PALOMBO

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.13**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 1.*

**4.1**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**4.100**

MANCA, MAGGIORE

*All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate».

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, è determinata la struttura organizzativa del dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti e istituti dipendenti, ad eccezione della direzione investigativa antimafia e della Direzione centrale dei servizi antidroga, in sostituzione di quella prevista dagli articoli 5, 31, 32, 33 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con contestuale modificazione dell'articolo 3, secondo comma, lettera a), della medesima legge ed abrogazione delle norme che risultino in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei relativi organici complessivi.

2. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti di istruzione individuali e quelle previgenti».

**4.105**

IL GOVERNO

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, numeri da 2 a 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, primo comma, n. 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguirsi anche con atti amministrativi;

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

“*a*) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;”».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate».

**4.105** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno stabilite in attuazione della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni» con le seguenti: «nei limiti delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno contrattualizzato non dirigente, stabilite, in attuazione della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni, in 25.943 unità».*

**4.102**

MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 90 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.2**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura dell'80 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.3**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 70 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.4**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 60 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.5** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «alla copertura delle vacanze esistenti» con le seguenti: «alla copertura del 50 per cento delle vacanze esistenti».*

**4.6** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4.15** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche e rideterminazione delle relative dotazioni organiche e istituzione del «Ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato» con una dotazione organica complessiva di tremila unità al quale potranno accedere gli ispettori superiori, sostituti ufficiali di Polizia giudiziaria, in servizio alla data del 1° giugno 1998 e già in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; il personale inquadrato nel Ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato espleta tutte le funzioni ed ha identiche attribuzioni dei commissari del Ruolo ordinario con l'esclusione di Autorità locale di Pubblica sicurezza e dovrà essere impiegato esclusivamente in attività operativa ed investigativa; disposizioni transitorie dovranno fissare le modalità di inquadramento a domanda nella qualifica iniziale del Ruolo speciale, graduata in un arco di tempo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, degli ispettori superiori sostituti ufficiali di polizia giudiziaria in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado arruolati in base all'articolo 36 della legge 1° aprile 1981 n. 121, nonchè degli altri appartenenti al ruolo degli ispettori, vincitori di pubblico concorso per il quale era previsto il medesimo titolo di studio, previo superamento di concorso per titoli e anzianità di servizio nonchè di un corso di perfezionamento di durata non superiore a mesi sei».

**4.103** MARCHETTI, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 35 per cento» con le seguenti: «fino al 30 per cento».*

**4.7** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «fino al 35 per cento» con le seguenti: «fino al 25 per cento».*

**4.8** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino al 35 per cento» con le seguenti: «fino al 20 per cento».*

**4.9** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Polizia di Stato con almeno 50 anni di età» con le seguenti: «Polizia di Stato con almeno 45 anni di età».*

**4.16** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4.17** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel limite del 25 per cento» con le seguenti: «non superiore al 20 per cento».*

**4.10** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del 25 per cento» con le seguenti: «del 20 per cento».*

**4.11** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4.18** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «copertura del restante 40 per cento», con le seguenti: «copertura dei posti residui».*

**4.12** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «graduatorie dei concorsi espletati» inserire le seguenti: «con retroattività di 10 anni».*

**4.19** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, lettera c), alla fine del periodo dopo le parole: «espletamento di nuovi concorsi» aggiungere le seguenti: «da istituirsi entro 3 anni dalla data di attuazione della presente legge».*

**4.20** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 2.*

**4.21** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**4.101** MANCA, MAGGIORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In ottemperanza al comma 2, è altresì predisposta, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, la destinazione di risorse, disponibili per l'anno 1998, specificatamente previste nel caso di contrattazione collettiva decentrata».

**4.22** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 3.*

**4.23** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, dopo le parole: «trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta» inserire le parole: «e comprovata».*

**4.24** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «ferma restando» fino a: «ruoli operativi».*

**4.104** IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**4.25** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: «valutazione» con le altre: «criteri di valutazione».*

**4.26** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4.27** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: «valutazione» con le altre: «criteri di valutazione».*

**4.28** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «titoli di studio rilasciati da conservatori», aggiungere le seguenti: «riconosciuti ed operanti sul territorio italiano o all'estero».*

**4.29** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**4.30** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «criteri omogenei di valutazione», con le parole: «criteri omogenei e coerenti di valutazione».*

**4.31** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-....**

*(Emanazione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

2. Per le sole questioni concernenti il personale i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze».

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l'espressione del parere entro il termine di 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

**4.0.103** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-....**

*(Emanazione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

2. Per le sole questioni concernenti il personale i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze».

**4.0.1** MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

*Identico.*

**4.0.2** ROBOL, AGOSTINI

*Identico.*

**4.0.102** MANCA, MAGGIORE

*Identico.*

**4.0.104** MANFREDI

*Identico.*

**4.0.105** MILIO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articolo 6, comma 2, i Corpi permanenti vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il Decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 98A2676: «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

**4.0.101**

GUBERT

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni comuni)*

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 contengono anche le disposizioni occorrenti per assicurare al personale sottoposto a trasferimento omogenee facilitazioni economiche e logistiche qualora non sia assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte dell'Amministrazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di Polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

3. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti».

**4.0.109**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni comuni)*

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti».

**4.0.109a**

LORETO, *relatore*

### **Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.6**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**5.105**

MANCA, MAGGIORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Ministro dell'Interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, al fine di assicurare il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia, ferme restando le competenze degli altri dicasteri

interessati, emana direttive attinenti all'attività di pianificazione in materia di:

dislocazione dei presidi e delle risorse;  
servizi di ordine e sicurezza pubblica;  
servizi amministrativi e logistici di carattere comune e relative risorse finanziarie;».

**5.106** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Sopprimere il comma 1.*

**5.7** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**5.100** GUBERT

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le direttive adottate dal Ministro» con le parole: «le linee direttive e programmatiche adottate dal Ministro».*

**5.8** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «quale Autorità» sopprimere la parola: «nazionale».*

**5.9** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire la parola: «vincolano» con la seguente: «orientano».*

**5.1** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «direzioni generali delle forze di polizia» con le seguenti: «direzioni generali di tutte le forze dell'ordine».*

**5.2** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè la portata delle direttive stesse».*

**5.101**

GUBERT

*Sopprimere il comma 2.*

**5.10**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**5.102**

GUBERT

*Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «Le direttive indicate al comma 1» inserire le seguenti: «tengono conto delle difficoltà di spostamento e di locomozione in territorio montano e delle esigenze di sicurezza anche nei piccoli centri abitati».*

**5.103**

PINGERRA

*Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «le attività» inserire le seguenti: «volte a fissare criteri generali».*

**5.104**

GUBERT

*Al comma 2, sopprimere le parole: «- dislocazione delle forze di polizia e delle risorse».*

**5.107**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Al comma 2, punto 1), dopo la parola: «dislocazione» inserire le parole: «sul territorio».*

**5.11**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Gli esecutivi regionali possono, ove ricorrano i requisiti di necessità ed urgenza, integrare le predette direttive con disposizioni d'emergenza, in caso di calamità naturali e minacce alla sicurezza pubblica delle comunità locali cui sono preposti».*

**5.3**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA, ROTELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'interno comunica altresì al Parlamento, in apposita relazione annuale, i risultati ottenuti in materia di coordinamento delle forze di polizia nonché le linea guida delle predette direttive».

**5.4** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In nessun caso, il Ministro dell'interno può, con l'emanazione di proprie direttive, disporre l'accorpamento o lo smembramento di unità investigative speciali appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari un decreto legislativo di riordino dei corpi speciali di polizia».

**5.5** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il coordinamento tra le Forze di polizia dovrà essere effettuato evitando la sovrapposizione degli impieghi per le stesse finalità e seguendo il criterio della razionalizzazione dei costi».

**5.108** MANFREDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le direttive in materia di dislocazione delle forze di polizia e delle risorse sono adottate dal Ministro dell'interno previo concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze».

**5.109** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN,  
PORCARI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-....**

1. L'Ufficio per il coordinamento e la Pianificazione delle forze di polizia, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è diretto a rotazione, secondo durata e modalità da definire con Decreto del Ministro dell'interno, da appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza di livello Dirigente generale».

**5.0.100** GUBERT

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-....**

1. È istituita la carica di Segretario generale dell'amministrazione della Pubblica sicurezza per il coordinamento delle forze di polizia.

2. Il Segretario generale per l'ordine e la sicurezza pubblica viene nominato tra i prefetti di 1<sup>a</sup> classe dell'Amministrazione civile dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno sentito il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze e si avvale del Segretario generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, della difesa e delle finanze si provvederà a definire la struttura e l'articolazione del Segretariato generale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale dovrà essere assegnato personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in misura proporzionale ai rispettivi organici e con criterio di rotazione per quanto riguarda gli incarichi a livello dirigenziale.

**5.0.101**

AGOSTINI, ROBOL

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.11**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**6.101**

MANCA, MAGGIORE

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«1. Per le forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e le dotazioni di personale e mezzi di comandi, unità e reparti, comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate collegate a funzioni attribuite a ministeri diversi da quello di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge».

**6.102**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«1. Per le forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e la dotazione di personale e mezzi di comandi, unità e reparti, comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate, sono disposti dal Ministro interessato previo concerto con il Ministro dell'interno e con quello gerarchicamente competente.

2. Con la stessa procedura sono definite le direttive generali d'impiego dei predetti comandi, unità e reparti, nonchè è disposta la loro eventuale soppressione».

**6.103**

SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e le dotazioni di personale e mezzi di comandi, unità e reparti, comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate, presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con stessa procedura si provvede alla soppressione, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge».

**6.105**

IL GOVERNO

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e le dotazioni di personale e mezzi di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'Interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge».

**6.105** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 1.*

**6.12**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sostituire, le parole: «destinati allo svolgimento di attività specializzate» con le parole: «preposti a settori specializzati».*

**6.13**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 2.*

**6.14** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo le parole: «Alla soppressione» inserire le seguenti: «ed istituzione».*

**6.1** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, sostituire le parole: «Alla soppressione dei comandi» con le altre: «Alla soppressione, dove necessario, dei comandi».*

**6.15** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo le parole: «ivi previsto» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Giunte regionali, provinciali e comunali interessate dal provvedimento»*

**6.106** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**6.2** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo le parole: «ivi previsto» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Giunte provinciali interessate dal provvedimento»*

**6.3** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 2, dopo le parole: «ivi previsto» aggiungere le seguenti: «acquisto il parere obbligatorio e vincolante delle Giunte comunali interessate dal provvedimento».*

**6.4** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sopprimere il comma 3.*

**6.16** SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno viene informato delle attività svolte dai comandi, unità e reparti di cui al comma 1, compresi quelli già istituiti.

**6.100**

GUBERT

*Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali territorialmente competenti».*

**6.9**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 3, dopo le parole: «alle Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «Il Ministro dell'interno comunica altresì al Parlamento, in apposita relazione annuale, i risultati ottenuti in materia di coordinamento delle forze di polizia nonchè le linee guida delle predette direttive».*

**6.10**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

## **Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.4**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Identico.*

**7.101**

MANCA, MAGGIORE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa» inserire le seguenti: «esprimendo parere vincolante».*

**7.5**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, dopo le parole: «comune capoluogo di provincia» inserire le seguenti: «il Presidente della Giunta provinciale ed il Presidente della Giunta regionale», sostituire pertanto: «partecipa» con: «partecipano» nonchè: «ambito comunale» con: «ambito comunale, provinciale e regionale».*

**7.1**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «capoluogo di provincia», conseguentemente nell'ultimo periodo sopprimere le parole: «uno o» e le parole: «diversi da quello capoluogo di provincia».*

**7.100**

GUBERT

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono comportare» inserire le parole: «qualsiasi ordine di».*

**7.6**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è altresì aggiunto il seguente comma 5-bis:

“5-bis. Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della Giunta regionale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza regionale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella regione».

**7.2**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è altresì aggiunto il seguente comma: “5-bis. Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della giunta provinciale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza provinciale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella provincia”».

**7.3**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Nell'ambito dei compiti riservati al prefetto quale autorità locale, sono attribuite al Presidente della provincia, le competenze di cui:

- 1) all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- 2) all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- 3) all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

- 4) all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- 5) all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;
- 6) all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E;
- 7) all'articolo 84 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**7.0.1**

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-...**

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipende per l'impiego e per l'utilizzazione dalle regioni.

2. Il Presidente della regione dispone con atto motivato la rimozione o il trasferimento dei funzionari di polizia fuori della regione.

3. Per la tutela di particolari servizi ed interessi, le regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per facilitare l'adempimento di quanto disposto dai precedenti commi, osservando i seguenti principi direttivi:

soppressione, modificazione o trasferimento all'Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di finanza di strutture, incarichi, cariche, funzioni, competenze ed attribuzioni della Polizia di Stato.

5. Il Governo, entro lo stesso termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, altresì, con uno o più regolamenti, misure per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 4, nel rispetto dei principi e criteri in esso stabiliti».

**7.0.2**

SPERONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## Capo III

## PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ARMA DEI CARABINIERI

**Art. 7-...**

*(Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri)*

1. Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell'interno, a scelta tra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei Carabinieri.

2. La nomina comporta:

a) la promozione al grado superiore di generale di Corpo d'armata, in extraorganico;

b) l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni in modifica di quello previsto all'articolo 4 della legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, annesso al regio decreto 3 dicembre 1934, è abrogato».

**7.0.100** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### Capo III

## PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ARMA DEI CARABINIERI

### Art. 7-...

*(Norme per l'accesso alla carica di Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri)*

1. È abrogato il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, concernente modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio Esercito, annesso al regio decreto 3 dicembre 1934».

**7.0.101** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### «Art. 7-...

*(Limiti di età per l'accesso alla carica di comandante generale)*

1. Il limite di età di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito dalla legge 10 maggio 1943, n. 463, è elevato a sessantacinque anni».

**7.0.102** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Consiglio dei Generali)*

1. È istituito il Consiglio dei Generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, organo consultivo del comandante generale, denominato Consiglio dei Generali.

2. Il Consiglio dei Generali, presieduto dal vice comandante generale e composto dai Generali di Divisione in ruolo, è convocato con frequenza almeno bimestrale dal Comandante generale al fine di acquisire parere consultivo obbligatorio sulle seguenti materie previ studi ed elaborazioni da parte dello stato maggiore del comando generale:

a) le principali tematiche ordinarie e relative al reclutamento e all'addestramento;

b) la pianificazione generale per l'impiego delle risorse;

c) la pianificazione d'impiego degli ufficiali generali e colonnelli dell'Arma dei carabinieri;

d) i criteri da adottare nella redazione del piano d'impiego degli ufficiali superiori.

3. Al consiglio dei generali può essere altresì sottoposta dal comandante generale ogni altra questione di speciale rilevanza che non rientri tra quelle sopra elencate.

4. Il capo di stato maggiore del comando generale partecipa alle riunioni del Consiglio dei generali, anche nel caso in cui rivesta il grado di generale di brigata».

**7.0.103**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Il Consiglio Superiore dei Generali dell'Arma dei Carabinieri)*

1. Quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri è istituito il Consiglio dei Generali di Divisione, denominato Consiglio Superiore dei Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri.

2. Il Consiglio Superiore, composto dai Generali di Divisione in ruolo, è presieduto dal Vice Comandante Generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal Comandante Generale onde esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

- b) programmazione, pianificazione e bilancio;
- c) impiego del personale;
- d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- e) coordinamento ed organizzazione.

3. Il Comandante Generale, d'iniziativa, su rappresentazione del Capo di Stato Maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio Superiore con funzione di Segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse».

**7.0.104** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)*

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono istituite la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La Commissione superiore d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta dal comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione in ruolo nell'Arma dei carabinieri.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

4. La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal vice comandante generale, che la presiede, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri designati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale».

**7.0.105** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)*

1. Sono istituite la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La Commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal Capo di stato maggiore della Difesa, dal Direttore del personale ufficiali dello stato maggiore della Difesa, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La Commissione ordinaria d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, Presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma stessa nominati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, presenti almeno due terzi dei componenti le Commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vengono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali nonchè i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento».

**7.0.106** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifica all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: “Ha l'alta direzione e coordina i compiti e le attività delle forze di polizia in materia di ordine pubblico e, limitatamente agli aspetti preventivi, per quanto attiene ai servizi di pubblica sicurezza”».

**7.0.107** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 2 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: “e delle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16”;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza”».

**7.0.108** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 3 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

“c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nonché dal rimanente personale del dipartimento della pubblica sicurezza”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale della Polizia di Stato”».

**7.0.109** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. L'articolo 4 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Dipartimento della pubblica sicurezza*). - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno;

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno”».

**7.0.110** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-...»**

(Modifiche all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. L'articolo 5 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). – 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

- a) direzione centrale per le pianificazioni delle forze di polizia e strutture informatiche;
- b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;
- c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;
- d) segreteria speciale e servizio di contabilità;
- e) ufficio progetti speciali;
- f) ufficio legislazione;
- g) direzione centrale anticrimine;
- h) servizio gestione supporti tecnici;
- i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti

di prevenzione e pena e per il direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze ed i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza»".

**7.0.111** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: "nell'esercizio di attribuzioni di coordinamento e di direzione unitarie in materia di ordine e di sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1".

2. Il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli delle forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati».

**7.0.112** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Dopo l'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è inserito il seguente:

“Art. 6-bis. – (*Direzione centrale anticrimine*). – 1. La direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di polizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni ed ai collegamenti interni ed internazionali nonché alle incidenze ed alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazione internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

2. La direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

3. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decretolegge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486”».

**7.0.113**

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 13 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche per il tramite di proprie direttive al questore, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e, eventualmente, ai responsabili provinciali delle altre forze di polizia»;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso, tuttavia, deve garantire, attraverso la propria organizzazione, il reciproco e tempestivo scambio informativo con le altre forze di polizia della provincia»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il prefetto impiega la forza pubblica posta a sua disposizione dai competenti organi delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività»;

d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla carica di prefetto, per l'accesso a tale incarico è stabilita una riserva in favore dei funzionari appartenenti ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato che non può, in alcun caso, oltrepassare il 5 per cento dei posti di prefetto disponibili in pianta organica».

**7.0.114** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 14 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine pubblico e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dal prefetto”;

c) il terzo comma è abrogato»

**7.0.116** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Dopo l'articolo 14, della citata legge n. 121 del 1981, è inserito il seguente:

“Art. 14-bis. - *(Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)*. – 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controlli sugli enti locali di emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica ed hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed urgenti, la tempestiva convocazione del citato comitato”».

**7.0.117** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Il primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

“Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) la Polizia di Stato;
- b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica”».

**7.0.118** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nonché il direttore della direzione centrale anticrimine”».

**7.0.119** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 121 del 1981, sono aggiunte, in fine, le parole: “oppure da un componente del comitato”».

**7.0.120** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche all'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 21 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: “in casi di particolare necessità” sono sostituite dalle seguenti: “temporaneamente ed in presenza di concreti e circostanziati accadimenti connotati da eccezionale gravità”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Per garantire la tempestiva conoscenza della dislocazione dei servizi in atto sul territorio:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove sono presenti più uffici o comandi permanenti delle forze di polizia, il comando del presidio che dispone il servizio informa le altre forze di polizia;

b) negli altri comuni, invece, sono informati il comando di compagnia dei carabinieri ovvero di stazione dei carabinieri territorialmente competenti”.

2. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

**7.0.121** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. L'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 24. – *(Compiti istituzionali della Polizia di Stato)*. – 1. Fermi restando gli altri adempimenti fissati dai rispettivi ordinamenti, le forze di polizia esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Esse tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla repressione dei reati; prestano soccorso in caso di calamità ed infortuni”».

**7.0.122** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Specializzazioni delle Forze di polizia)*

1. Dopo l'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis. – *(Settori di specialità)*. – 1. Fatte salve le competenze generali in materia di polizia giudiziaria, costituiscono settori di specialità:

- a) per la Polizia di Stato:
  - 1) Polizia stradale;
  - 2) Polizia ferroviaria;

- 3) Polizia di frontiera;
- 4) Polizia postale;
- b) per l'Arma dei carabinieri:
  - 1) carabinieri per la sanità;
  - 2) carabinieri per l'ecologia;
  - 3) carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale;
  - 4) carabinieri per la tutela del lavoro;
  - 5) carabinieri per la tutela dell'agricoltura e foreste;
  - 6) carabinieri per la Banca d'Italia;
  - 7) carabinieri per il Ministero degli affari esteri.

2. Competono all'Arma dei carabinieri i servizi d'onore e le scorte d'onore, eccetto quelli svolti nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

3. La forza di polizia che interviene in un settore di specialità di altra forza provvede agli adempimenti di urgenza per poi trasmettere la relativa documentazione al reparto competenti ai sensi del comma 1, per il seguito dell'attività investigativa».

**7.0.123** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 26 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. Al primo comma dell'articolo 26 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: "dall'Amministrazione della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dalla direzione generale della Polizia di Stato"».

**7.0.124** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche all'articolo 28 della legge 1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 28 primo comma della citata legge n. 121 del 1981, le parole: "all'Amministrazione della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alla direzione generale della Polizia di Stato"».

**7.0.125** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-...»**

(Modifiche all'articolo 31 della legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Ordinamento della direzione generale della Polizia di Stato*”;

b) al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: “La direzione generale della Polizia di Stato è articolata in:”;

c) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

“1) organi centrali di cui all'articolo 16;”».

**7.0.126** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-...»**

(Modifiche alla legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121)

1. Dopo l'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

“Art. 31-bis. – (*Organi centrali della Polizia di Stato*). – 1. La determinazione del numero, delle articolazioni e delle competenze delle direzioni centrali della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro”».

**7.0.127** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

**«Art. 7-...»**

(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

“1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno e composto:

a) da un Sottosegretario di Stato all'interno, designato dal Ministro dell'interno, con funzioni di vicepresidente;

- b) dal direttore generale della pubblica sicurezza;
- c) dal Capo della Polizia;
- d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- e) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- f) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare;
- g) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
- h) dal direttore della direzione centrale anticrimine. Il consiglio si riunisce su convocazione del Ministro dell'interno o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti"».

**7.0.128** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...**

*(Modifiche legislative)*

1. Al comma 1 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, le parole: "della direzione investigativa antimafia e" sono soppresse.

2. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12-*ter* è abrogato.

b) all'articolo 12-*quater*, commi 1 e 2, le parole: "della Direzione investigativa antimafia o" sono soppresse; il comma 4 del medesimo articolo 12-*quater* è sostituito dal seguente:

"4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza ovvero dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia";

c) all'articolo 25-*ter* le parole: "Direzione investigativa antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale anticrimine".

3. Sono abrogati l'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché la legge 15 gennaio 1991, n. 16, e gli articoli 6-*ter* e 6-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Sono altresì abrogati gli articoli 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410"».

**7.0.129** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-...»**

*(Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143)*

1. All'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "Direzione investigativa antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale anticrimine»».

**7.0.130** PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.»**

*(Ampliamento dei poteri di indagine della polizia giudiziaria)*

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Compie ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria ovvero necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1»;

b) all'articolo 347, comma 1, dopo le parole: «notizia di reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero assicurate le relative fonti di prova,»;

c) all'articolo 348 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Polizia giudiziaria esegue le direttive impartite dal pubblico ministero, compie gli atti a essa specificamente delegati da quest'ultimo, anorma dell'articolo 370, nonchè tutte le attività di indagine che sono comunque necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente mersi, assicurando le nuove fonti di prova della quali viene a conoscenza e informandone successivamente il pubblico ministero».

**7.0.131** PALOMBO, PELLICINI

*Emendamento dell'articolo 7-bis. – (Specializzazione delle Forze di Polizia)*

Dopo l'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente (settore di specialità):

2) Costituiscono settore di specialità per la Guardia di finanza:

- a) Militari contingente mare (per il traffico di stupefacenti e clandestini);
- b) Militari addetti alla tutela del patrimonio artistico;
- c) Polizia tributaria e valutaria;
- d) Polizia economica, erariale e doganale.

**7.0.132**

MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

**COMMISSIONI RIUNITE****6<sup>a</sup> (Finanze e Tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

**VI (Finanze)**

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**2<sup>a</sup> Seduta congiunta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
ANGIUS

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, il Presidente dell'ABI, dottor Maurizio Sella, accompagnato dal dottor Giuseppe Zadra, direttore generale, dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, dell'ufficio relazioni istituzionali, dal dottor Massimo Roccia dell'ufficio valutazioni economiche, e il Presidente della CONSOB, professor Luigi Spaventa, accompagnato dal dottor Alfredo Macchiati, responsabile della Divisione studi economici e dal dottor Salvatore Providenti, della Divisione affari legali.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, R36<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il presidente ANGIUS avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano: audizione del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana**

(R048 000, R36<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo una breve introduzione del Presidente ANGIUS, che ringrazia il dottor SELLA per la disponibilità dimostrata, prende la parola il Presidente dell'ABI, il quale svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Seguono interventi e domande da parte dei senatori DEBENEDETTI, D'URSO, PASQUINI, PEDRIZZI, BONAVITA, SELLA DI MONTELUCE E D'ALÌ e del deputato REPETTO, ai quali risponde il Presidente SELLA.

Il Presidente ANGIUS ringrazia e congeda il Presidente Sella.

**Audizione del Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

(R048 000, R36<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo una breve introduzione del Presidente ANGIUS, che ringrazia il professor Spaventa per la disponibilità dimostrata, prende la parola il Presidente della CONSOB, il quale svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Seguono interventi e domande da parte dei senatori DEBENEDETTI, GRILLO e D'URSO, e dei deputati Carlo PACE, AGOSTINI e TURCI, ai quali risponde il Presidente SPAVENTA.

Il Presidente ANGIUS dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**399<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto dei singoli articoli che compongono il provvedimento d'urgenza, proponendo infine di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge.

La proposta di parere favorevole viene messa in votazione dopo che il Presidente ha accertato la sussistenza del numero legale.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1388-bis-B) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Il relatore VILLONE dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato: si tratta nel complesso di interventi che non alterano l'impostazione del provvedimento. Dopo aver esposto in modo specifico le modificazioni concernenti gli articoli 3 e 4, si sofferma sull'articolo 8, laddove la novità più significativa riguarda l'effetto delle dimissioni volontarie del sindaco e del Presidente della provincia. La disposizione introdotta dalla Camera dei deputati prevede la nomina di un commissario contestuale all'atto delle dimissioni, innovando in tal modo rispetto alla normativa vigente, che prevede l'esercizio temporaneo delle funzioni da parte del vice sindaco. In proposito egli osserva che per le procedure già in corso, conseguenti alle dimissioni volontarie, indubbiamente dovrà applicarsi, fino a procedimento concluso, la normativa attualmente vigente, che prevede appunto il conferimento temporaneo delle funzioni al vice sindaco e non già la nomina di un commissario. Si sofferma quindi sulle parziali modifiche introdotte all'articolo concernente l'albo degli scrutatori e dà conto della clausola di immediata entrata in vigore della legge, di cui all'articolo 14. Rimette alla Commissione la valutazione circa l'urgenza di approvare definitivamente il disegno di legge.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI che, dopo aver illustrato le modifiche concernenti le sottoscrizioni per le candidature, si sofferma sull'articolo 8, in particolare quanto alla disposizione, già illustrata dal relatore, relativa alle dimissioni volontarie del sindaco. Al riguardo ricorda che la normativa vigente considera il caso delle dimissioni volontarie equivalente a quello delle dimissioni per altre ragioni, come la decadenza o il decesso, mentre la Camera dei deputati a larga maggioranza ha inteso disciplinare in modo specifico il caso delle dimissioni volontarie, prevedendo la nomina contestuale di un commissario. Per i casi di dimissioni già presentate, siano o meno già irrevocabili ai sensi della legge vigente, come ad esempio il caso del comune di Cernigola, ritiene senz'altro applicabile la normativa vigente, che prevede l'esercizio delle funzioni del sindaco da parte del vice sindaco, essendo evidentemente escluso ogni effetto retroattivo della disposizione in esame. Quest'ultima, dunque, dovrà essere applicata solo per le crisi future, successive all'entrata in vigore della nuova legge. Si sofferma quindi sulla questione del turno elettorale suppletivo, funzionale soprattutto ai casi di scioglimento anticipato, che la Camera dei deputati ha ritenuto infine di escludere.

Il presidente VILLONE interpella i commissari sull'opportunità o meno di fissare un termine per gli emendamenti.

Non essendovi richieste in tal senso, si procede dunque all'esame delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore ROTELLI fa osservare che dal modo di procedere scelto nella circostanza, si potrebbe desumere l'esistenza di un istituto qualificabile come rinuncia alla presentazione di emendamenti da parte dei Gruppi parlamentari.

Il senatore ANDREOLLI raccomanda la previsione, in altra occasione, di un testo unico della normativa vigente in materia elettorale per gli enti locali, la cui complessità di fonti è desumibile anche dal testo in esame.

La Commissione, previo accertamento del numero legale, conferisce infine al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

*(3886) Deputati BALOCCHI ed altri. – Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati*

*(1792) SERENA. – Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale*

*(3686) BESOSTRI e MURINEDDU. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici*

*(3687) BESOSTRI ed altri. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici*

*(3822) DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti*

*(3939) PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici*

*(3954) SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

**(3956) MARINI.** – *Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell’Autorità per le garanzie in ordine all’organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali*

– e **petizioni n. 36 e n. 455 ad essi attinenti**

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3886, 1792, 3686, 3687, 3822, 3954 e 3956, congiunzione con il disegno di legge n. 3939 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3939, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3886, 1792, 3686, 3687, 3822, 3954, 3956 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile, che viene integrato con l’esame del disegno di legge n. 3939, assegnato da ultimo.

In proposito la relatrice d’ALESSANDRO PRISCO svolge una breve integrazione introduttiva, rilevando che l’iniziativa si riferisce tanto al problema del finanziamento, quanto allo statuto dei partiti, in particolare circa gli istituti di democrazia interna. Su richiesta del senatore Rotelli, precisa che a suo avviso le due questioni dovrebbero essere trattate in modo distinto, valutando successivamente le modalità procedurali da seguire in proposito.

Il senatore ROTELLI sottolinea che la questione della democrazia interna dei partiti merita ulteriori approfondimenti rispetto a quella, già ampiamente dibattuta, del finanziamento pubblico.

Replica la relatrice d’ALESSANDRO PRISCO condividendo l’opinione del senatore Rotelli e sottolineando che anche la questione della democrazia interna e dello statuto dei partiti dovrà essere trattata con sollecitudine.

Convieni in tal senso anche il presidente VILLONE. Egli dà quindi notizia della presentazione, da parte di senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, di un numero di emendamenti così cospicuo da indurre a riconsiderare i tempi di trattazione delle iniziative in titolo.

Interviene al riguardo il senatore MACERATINI, il quale precisa che gli emendamenti cui si riferisce il Presidente sono in effetti destinati alla discussione in Assemblea, mentre per i lavori della Commissione il suo Gruppo si riserva di presentare un numero di emendamenti tale da consentire una trattazione in tempi normali.

Preso atto del chiarimento fornito dal senatore Maceratini, il presidente VILLONE propone di considerare conclusa la fase della discussione generale, poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in tale sede, riprendendo la trattazione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 28 aprile alle ore 20.30, che sarà dedicata

all'illustrazione degli emendamenti, il cui termine di presentazione è stato fissato per le ore 12 dello stesso giorno.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi (n. 100)**

(Parere al Ministro dell'interno: favorevole)  
(L014 078, C01<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il relatore PARDINI ricorda l'origine dell'Ente e illustra la proposta di nomina del dottor Michele Virgilio, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Sulla proposta di parere si svolge la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori ANDREOLLI, BUCCIARELLI, d'ALESSANDRO PRISCO, DENTAMARO, FISICHELLA, GUERZONI, LUBRANO DI RICCO (in sostituzione del senatore Manconi), MARINI (in sostituzione del senatore Miglio), MUNDI, PARDINI, PASQUALI, PASTORE, ROTELLI, SCHIFANI e VILLONE.

La proposta di parere è approvata con 9 voti favorevoli, 5 voti di astensione e 1 scheda bianca.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(Parere su testo ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere contrario sul testo del disegno di legge, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti ad esso relativi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore ANDREOLLI ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha svolto un esame critico di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, in particolare agli articoli 6, 8 e 10. Dalla discussione si desume a suo avviso un orientamento volto a un parere contrario sul testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento. Quelle obiezioni, peraltro, appaiono superate in ragione degli emendamenti 2.38 e 2.39, presentate presso la Commissione di merito rispettivamente dal senatore Lombardi Satriani e dal relato-

re Asciutti. Quegli emendamenti, infatti, risolvono positivamente gli aspetti più discutibili del testo approvato dalla Camera dei deputati. Propone, quindi, di esprimere un parere contrario sul disegno di legge n. 2881 e sugli emendamenti che vi sono coerenti, pronunciando invece un parere di nulla osta sugli emendamenti 2.38 e 2.39 e sugli altri emendamenti che appaiono conformi alle citate proposte di modifica.

I senatori ROTELLI e PASTORE condividono la proposta del relatore.

Previo accertamento del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 APRILE E DI GIOVEDÌ 29 APRILE  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0162<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, di uno schema di decreto legislativo concernente il diritto di soggiorno dei cittadini stranieri comunitari. Avverte, inoltre, che sarà tempestivamente inserito nell'ordine del giorno il disegno di legge del Governo, già deliberato dal Consiglio dei ministri, relativo ai servizi pubblici locali, da esaminare congiuntamente ai disegni di legge n. 1388-*ter* e connessi, già all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI, MARTEDÌ 27 APRILE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**418<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PINTO*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(3813) PINTO ed altri.** – *Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo* (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Interviene il senatore FASSONE il quale sottolinea che, se il disegno di legge in esame non può non essere valutato con favore, è però innegabile che esso non incide direttamente sulle cause dell'eccessiva lunghezza dei tempi processuali. Come è noto, tali cause devono essere individuate nell'eccesso di domanda di giustizia, nella complessità delle procedure, nei fenomeni di scarsa produttività e, infine, nella presenza nel processo – sia civile, sia penale – di un soggetto, tecnicamente qualificato, che nell'adempiere ai propri doveri professionali può oggettivamente finire per svolgere una funzione contrastante con l'esigenza di una rapida definizione dei giudizi.

Appare pertanto evidente che in una prospettiva di più ampio respiro la soluzione del problema dei tempi processuali potrà avvenire solo mediante l'attuazione di riforme che incidano sulle cause suddette. Occorrerà in primo luogo rafforzare e introdurre forme di definizione del contenzioso impiegate su meccanismi di conciliazione pregiudiziale. In secondo luogo dovrà essere affrontato il problema della produttività della magistratura, dove a punte di elevatissime produttività fanno riscontro sacche, seppur minoritarie, di vera e propria «neghittosità». A questo proposito è essenziale portare avanti l'esame di provvedimenti come quello sulla valutazione di professionalità dei magistrati (A.S. n. 1799 e abbinati) volti ad introdurre meccanismi di responsabilizzazione dei magistrati stessi, ancorando la loro valutazione professionale al raggiungimento di risultati determinati. Per quel che attiene poi alla complessità

delle procedure bisogna muoversi in una direzione che sviluppi coerentemente i caratteri propri del processo accusatorio che si caratterizza per un'estrema rigidità delle regole sul piano probatorio e, però, per una significativa flessibilità degli aspetti più propriamente legati al rito. Sotto questo profilo non possono inoltre essere trascurate le ricadute estremamente pesanti che ha sul sistema la presenza di un giudice che può sindacare la legittimità dei provvedimenti giurisdizionali con riferimento all'insufficienza della motivazione dei medesimi. In merito al ruolo della difesa, è infine ineludibile la necessità di interventi normativi che disincentivino l'uso strumentale delle facoltà che alla difesa stessa devono naturalmente essere riconosciute, neutralizzando in tali casi gli effetti del decorso del tempo. Se va preservata la possibilità di proporre impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale per porre rimedio alla erroneità del medesimo, deve però perlomeno non essere incoraggiato il ricorso a tale strumento al solo scopo di poter beneficiare degli effetti della prescrizione

Il senatore FOLLIERI coglie l'occasione per procedere ad una rapida ricognizione di quanto sia stato elaborato in sede parlamentare per effettuare interventi in tema di giustizia. Si riferisce a quegli interventi di carattere strutturale volti ad accelerare la risposta alla domanda di giustizia presentati dal ministro *pro-tempore* Giovanni Maria Flick e, tra questi, la legge istitutiva delle sezioni stralcio (legge n.276 del 1997) nonché l'approvazione delle norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione (legge n. 303 del 1998) per l'ingresso in Cassazione di giudici non togati, ma che si segnalano in particolare per le caratteristiche di alta professionalità e preparazione scientifica. Ulteriori provvedimenti diretti ad alleggerire il carico giudiziario debbono essere rinvenuti nell'ampia depenalizzazione di cui al disegno di legge n. 2570, provvedimento nato per iniziativa parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento ed ora di nuovo in corso di discussione in tale sede. Il senatore Follieri sottolinea poi, con particolare rilievo l'esigenza di approvare il disegno di legge n. 1799 relativo alla valutazione di professionalità dei magistrati il quale sarebbe un sicuro incentivo per superare fenomeni di disimpegno, portando esso indirettamente a sanzionare l'inattività di alcuni magistrati.

Venendo, quindi, alla prospettazione di linee di intervento ulteriori a quelle già menzionate, il senatore Follieri, con particolare riferimento al settore civile, ritiene che occorrerebbe valutare modalità volte a introdurre alcune forme di filtri preliminari allo svolgimento del giudizio e, più in particolare, sollecita un approfondimento delle proposte prefigurate dal senatore Russo nella precedente seduta.

Sul versante della materia penale, invece, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di valorizzare quanto più possibile le fattispecie procedurali contenute nel disegno di legge n. 3807, per l'adattamento del rito dinanzi al giudice monocratico e, tra queste, pone un accento particolare sull'introduzione del cosiddetto patteggiamento sulla prova e su tutte le ipotesi di riti alternativi prefigurati. Prospetta in particolare alla Commissione come particolarmente incisivi interventi mirati

ad aumentare la misura di abbattimento della pena irrogata tanto nel patteggiamento che nel giudizio abbreviato e, infine, annunzia di aver presentato un emendamento volto ad introdurre una norma transitoria nel disegno di legge n.3807 per definire allo stato degli atti i giudizi pendenti, compresi quelli nei quali il dibattimento sia stato dichiarato aperto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3967 IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL NUOVO TRIBUNALE DI LEGNANO  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0132<sup>o</sup>)*

Il senatore Antonino CARUSO sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n.3967, sottolineandone l'urgenza di tale intervento e la comprovata esigenza di un intervento per l'istituzione di un nuovo tribunale a Legnano e la revisione dei circondari di Milano, Busto Arsizio e Monza.

Il presidente PINTO assicura il senatore Antonino Caruso che una decisione al riguardo interverrà quanto prima, non appena acquisito l'orientamento del Governo.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**197<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il ministro del commercio con l'estero Fassino.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C03<sup>a</sup>, 0022<sup>o</sup>)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione del Ministro del commercio con l'estero**(R046 001, C03<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al ministro Fassino, fa presente che la sua audizione consentirà di approfondire gli aspetti di politica economica internazionale rilevanti sotto il profilo della politica estera, con particolare riferimento alla recente direttiva per l'internazionalizzazione del Sistema Italia.

Il ministro FASSINO in primo luogo rileva che, nel quadro della globalizzazione dell'economia, è cresciuto enormemente anche il numero di imprese italiane che esportano una quota rilevante della loro pro-

duzione. Nel 1998 sono state censite circa 180.000 imprese esportatrici, la maggior parte di piccole e medie dimensioni, che nel complesso fanno dell'Italia il sesto paese esportatore su base mondiale.

La direttiva per l'internazionalizzazione del Sistema Italia, recante le linee programmatiche per il 1999 del Ministero del commercio con l'estero, si propone di accrescere la tendenza a operare secondo una logica di sistema, offrendo all'impresa esportatrice una molteplicità di strumenti finanziari, commerciali, creditizi e assicurativi di cui potrà avvalersi. A parte l'evidente sinergia fra politica estera e politica economica, che risulta in tutta chiarezza da casi emblematici come quello libico, il Governo ha individuato alcune sedi di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni, le imprese private e quelle pubbliche: anzitutto la cabina di regia per l'internazionalizzazione, istituita presso il CIPE e coordinata dal Ministero del commercio con l'estero; una sessione annuale della conferenza Stato-Regioni dedicata alla politica di internazionalizzazione e un tavolo permanente di concertazione tra il Ministero e le Regioni che definisca indirizzi, attività, obiettivi e ne verifichi risultati ed efficacia.

Tra gli strumenti operativi di cui lo Stato dispone, i più importanti sono l'ICE – che è stato di recente riformato e rilanciato e che porterà nei prossimi due anni il numero delle sedi all'estero da 85 a 100 – la SIMEST, costituita nel 1992, che da gennaio scorso può avere partecipazione in ogni tipo di investimento all'estero, con quote fino al 25 per cento, e la FINEST, che opera nello stesso settore soprattutto in direzione dei mercati dell'Europa centro-orientale. Un ruolo fondamentale nell'assicurazione dei crediti per l'esportazione ha la SACE, che è stata risanata nel suo conto economico ed è tornata finalmente in attivo. Tale società, che ha una buona capacità di intervento in favore delle grandi imprese, dovrà dedicare maggiore attenzione alle piccole e medie aziende, che hanno incontrato in passato notevoli difficoltà di accesso ai suoi strumenti.

Il ministro Fassino sottolinea che tutta l'azione del Governo è volta a garantire il necessario sostegno all'innovazione tecnologica, poiché per il tipo di esportazione del Sistema Italia la qualità del prodotto è essenziale ai fini della difesa e dell'ampliamento delle quote di mercato. Esistono già numerose e collaudate leggi di spesa, che offrono alle imprese un ampio ventaglio di strumenti, la cui dotazione finanziaria è stata già aumentata con i documenti di bilancio per il 1999. È essenziale che nella prossima legge finanziaria vi sia un ulteriore incremento di queste voci di bilancio, poiché la flessione della domanda globale riverbera effetti negativi anche sull'industria italiana.

Fa poi presente che l'internazionalizzazione dell'economia non riguarda solo l'interscambio commerciale, ma anche gli investimenti esteri in Italia – che il Governo si propone di favorire con l'istituzione dell'agenzia Sviluppo Italia – e l'esportazione di capitali italiani, che è del tutto fisiologica nell'ottica della globalizzazione e non va quindi stigmatizzata, come spesso viene fatto, alla stregua di una fuga di capitali.

Il presidente MIGONE rivolge al ministro Fassino alcune domande in ordine allo stato dei rapporti commerciali tra Unione europea e Stati Uniti, agli effetti della guerra nei Balcani per l'economia italiana, nonché all'ipotesi di ridurre drasticamente il numero dei Ministeri, che comporterebbe anche l'accorpamento del Commercio con l'estero in un super-dicastero economico.

Il ministro FASSINO, dopo aver sottolineato che l'Italia si batte perché vi siano regole chiare circa la disciplina dei mercati, rileva che i rapporti commerciali tra l'Europa e gli Stati Uniti generano spesso un contenzioso, perché al volume di relazioni economiche in costante crescita non corrisponde una sede propria per la concertazione. Il Governo italiano mantiene comunque un atteggiamento scevro da qualsiasi intento conflittuale, pur difendendo efficacemente gli interessi degli operatori nazionali, attraverso una continua opera di dialogo e di negoziato.

Quanto agli effetti della guerra nei Balcani, il blocco totale degli scambi con la Serbia avrà un impatto assai limitato, poiché l'interscambio con quel paese rappresenta una piccola quota del commercio estero. Conseguenze negative vi saranno certamente per l'attività turistica sulla costa adriatica, se il conflitto dovesse prolungarsi fino all'inizio della stagione estiva. Si può inoltre ipotizzare una flessione dei consumi interni, per l'impatto psicologico della guerra.

Per quel che concerne la proposta del sottosegretario Bassanini sull'accorpamento dei Ministeri, che il Consiglio dei Ministri non ha ancora discusso, si prevede in tale ambito la creazione di un solo ministero del mercato e delle attività produttive, che ingloberebbe anche il Commercio con l'estero. A tal riguardo, a parte i profili di ordine costituzionale relativi all'istituzione della figura del «ministro delegato», c'è da considerare che il Ministero del commercio con l'estero già oggi svolge un'attività ben più ampia di quella tradizionale, essendo divenuto a tutti gli effetti il ministero per l'internazionalizzazione dell'economia.

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti sul risanamento della SACE e sulle linee del rilancio tentato dal Governo. Domanda altresì quale rapporto esista attualmente tra gli uffici all'estero dell'ICE e le rappresentanze diplomatiche. Inoltre fa presente che, se vi è una fuga di capitali verso l'estero, ciò si deve anche agli errori del Governo, che non ha saputo incentivare gli investimenti, come ha fatto invece l'Irlanda. Vi è poi addirittura il fenomeno perverso per cui prodotti recanti il marchio «*made in Italy*» sono fabbricati in paesi in via di sviluppo e poi commercializzati in tutto il mondo.

Il ministro FASSINO ricorda che sono stati approvati recentemente ben 15 regolamenti per la semplificazione procedurale, che, tra l'altro, garantiscono l'erogazione dei finanziamenti della SACE entro l'anno. Vi è inoltre un provvedimento *in itinere* che consentirà la rotazione dei fondi erogati dalla SACE, la quale attualmente opera unicamente sulla base degli stanziamenti determinati di anno in anno dalla legge finanziaria. L'ICE collabora con le rappresentanze all'estero in una logica di si-

stema, che è generalmente molto apprezzata dagli ambasciatori italiani. Non vi è alcuna sovrapposizione con gli addetti commerciali, che comunque esistono solo presso le principali sedi all'estero, in quanto questi diplomatici dovrebbero occuparsi unicamente di negoziare accordi internazionali.

Per quel che riguarda l'esportazione di capitali, ritiene che solo una piccola parte delle imprese italiane abbia deciso di investire all'estero per ridurre i costi di produzione, mentre è prevalente la tendenza a investire nei paesi in cui più si esporta, proprio per rafforzare la propria presenza su tali mercati.

Il senatore TABLADINI, sottolineato che la Lega Nord da molto tempo segnala che le piccole aziende esportano e producono ricchezza, mentre sono le grandi imprese a godere dei principali incentivi economici, fa presente che i piccoli imprenditori son così abituati a considerare lo Stato un ostacolo per la loro attività che potrebbero anche esser diffidenti nei confronti delle iniziative di sostegno illustrate dal Ministro. In particolare, ritiene inutile complicare le relazioni economiche con gli Stati Uniti, che vanno complessivamente bene, con la creazione di altri baracconi che servirebbero solo a favorire le solite grandi imprese.

Chiede poi quali conseguenze vi potranno essere per le imprese italiane che vantano crediti nei confronti del governo libico, in seguito all'abolizione dell'embargo, che la sua parte politica giudica positivamente. La guerra nei Balcani è invece motivo di grande inquietudine, poiché avrà pure provocato pochi danni alle imprese italiane, ma ha già avuto conseguenze negative incalcolabili per le popolazioni serba e albanese.

Dopo aver osservato che alcune grandi aziende italiane delocalizzano le loro produzioni all'estero anche per sfruttare il lavoro minorile, fa presente che i capitali finanziari vanno nei paesi in cui possono ottenere un maggiore rendimento. Viceversa gli investimenti stranieri in Italia sono tradizionalmente scarsi, anche a causa del sindacalismo esasperato che ha fatto lievitare il costo del lavoro e ha deteriorato le relazioni aziendali.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva in primo luogo che non è rilevante l'entità delle esportazioni di capitali, ma quel che conta è il saldo tra i movimenti in entrata e in uscita. Chiede poi quali ragioni ostacolano l'afflusso di investimenti dall'estero. Pone in risalto che, se il volume totale di tali investimenti è piuttosto basso, desta preoccupazione il fatto che la maggior parte delle grandi imprese sia ormai sotto il controllo di gruppi stranieri, trattandosi delle pochissime aziende italiane con un considerevole patrimonio di tecnologia.

Chiede poi ulteriori informazioni sull'andamento delle esportazioni verso i paesi dell'Unione europea e sulle conseguenze che la debolezza dell'euro ha per l'economia italiana. Infine chiede se risulta al Governo che il progetto di un oleodotto tra Trieste e la città di Costanza, in Romania, verrà abbandonato per ragioni varie, tra cui il conflitto nei Balcani.

Il senatore PORCARI, nel prendere atto di un notevole rallentamento dello sviluppo economico in Italia, chiede informazioni sulla competitività delle imprese italiane, con particolare riferimento al settore automobilistico e alle altre industrie ad alto contenuto tecnologico. Domanda poi ulteriori notizie circa l'esposizione complessiva della SACE e la quota dei crediti in sofferenza.

Dopo aver chiesto informazioni sul contenzioso commerciale che riguarda la Comunità europea, anche nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio, domanda le ragioni per cui le imprese straniere hanno una scarsa propensione ad investire in Italia.

Il senatore PIANETTA domanda per quali ragioni, a giudizio del Ministro, vi è un peggioramento dei saldi della bilancia commerciale e di quella delle partite correnti. Osserva poi che la SACE, pur avendo presentato un bilancio in attivo, non sembra reggere il confronto con enti omologhi esistenti negli altri paesi industriali. In generale, gli strumenti di cui dispone il sistema Italia per esportare produzioni di qualità appaiono inadeguati alle reali esigenze del mondo imprenditoriale.

Per quel che concerne infine il rapporto tra l'ICE e la rete diplomatica, ritiene che sarebbe preferibile per l'Italia disporre di un solo strumento di promozione commerciale nei paesi stranieri.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver ricordato che il flusso di risparmio verso l'Italia era attirato in passato dall'alto livello dei tassi d'interesse, afferma che la moneta unica europea contribuirà a stabilizzare i flussi di investimento.

L'economia italiana, tradizionalmente basata su piccole e medie imprese assai dinamiche, è però debole nel fondamentale settore della ricerca e dello sviluppo. In tale campo l'economia degli Stati Uniti si avvale di un formidabile volano pubblico, costituito dagli enormi fondi spesi dal Pentagono e dalla NASA, che di fatto configurano un macroscopico intervento pubblico nell'economia appena dissimulato.

In Italia si assiste invece alla singolare vicenda delle imprese pubbliche privatizzate, che rischiano poi di finire sotto il controllo di governi stranieri, come avverrebbe per la Telecom Italia, se si fondesse con l'azienda di telecomunicazioni tedesca controllata dallo Stato. Tutto ciò avviene, paradossalmente, mentre in Italia si è messo in crisi il Poligrafico dello Stato, decidendo addirittura di ricorrere ad una gara europea per la stampa dei biglietti per le lotterie nazionali.

Il ministro FASSINO risponde agli ultimi quesiti rivoltigli, anzitutto facendo presente al senatore Tabladini che, nel corso di incontri avuti con industriali di ben 20 province, ha potuto constatare la generale convinzione che le imprese non possono più operare all'estero da sole. Assicura poi che il Governo seguirà con particolare attenzione il contenzioso tra le imprese italiane e il governo libico, parallelamente alla promozione di nuove attività, per le quali sarà costituita una società mista italo-libica. Non sfugge al Governo italiano il grave fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo, cui ci si

deve opporre per ragioni etiche ed anche per considerazioni di *dumping* sociale, che saranno oggetto di un negoziato multilaterale in seno all'Organizzazione mondiale per il commercio.

Quanto agli investimenti italiani all'estero, fa presente che l'Italia è al decimo posto tra i paesi esportatori di capitali e che, tra le circa 3.000 imprese che hanno effettuato investimenti in altri paesi, solo 800 hanno investito più di un milione di dollari. Nel complesso, è un fenomeno proporzionato all'importanza economica del paese e, per di più, ha ricadute positive sulla penetrazione commerciale nei mercati in cui tali imprese sono presenti. Secondo una ricerca recente, il costo del lavoro non è tra le principali cause dello scarso afflusso di investimenti dall'estero, mentre un impatto ben maggiore avrebbero la scarsa formazione professionale e l'inefficienza delle infrastrutture.

A tal riguardo fa presente che il 65 per cento dell'apparato produttivo è concentrato sull'asse Torino-Trieste, che è mal servito per quanto riguarda le vie di comunicazione, in generale, ed è in condizioni quasi disastrose per le linee ferroviarie. In relazione alla domanda del senatore Vertone Grimaldi, precisa poi che non ha notizie circa una riconsiderazione del progetto riguardante l'oleodotto Trieste-Costanza.

Il ministro Fassino pone in risalto poi che la caduta della domanda è un fenomeno mondiale, ma precisa che le previsioni per il secondo semestre di quest'anno indicano una certa ripresa. Ovviamente è necessario che il Governo sostenga le imprese esportatrici, stanziando fondi adeguati; peraltro i dirigenti della SACE ritengono che la sua attuale dotazione finanziaria sia adeguata. Fa presente poi al senatore Pianetta che, ogni qualvolta si è ipotizzata la chiusura di un ufficio dell'ICE all'estero, l'ambasciatore d'Italia in quel paese si è sempre battuto per garantirne la sopravvivenza.

Riconosce poi l'importanza della ricerca tecnologica e dell'innovazione, ma fa presente che è un errore considerare settori a scarso contenuto tecnologico industrie in cui l'Italia ha una *leadership* mondiale, come quella tessile e dell'abbigliamento, dal momento che i maggiori concorrenti delle imprese italiane sono quelle francesi e statunitensi. In realtà, la competizione in tali settori si basa sulla qualità del prodotto e la *leadership* italiana è dovuta, oltre che al buon gusto, anche allo straordinario livello tecnologico del «*made in Italy*».

Ribadisce infine che occorre distinguere tra la delocalizzazione di produzioni industriali nei paesi in cui vi sono costi più bassi – che è un fenomeno relativamente circoscritto – e gli investimenti all'estero dettati da ragioni strategiche di competitività globale.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Fassino e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**298<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0106<sup>o</sup>)

Il senatore MONTICONE, relatore sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di beni culturali e ambientali, ricorda che la scorsa settimana l'Assemblea del Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che proroga di 6 mesi il termine per l'esercizio della relativa delega. Stante il maggior tempo a disposizione della Commissione per un adeguato approfondimento, propone che l'Ufficio di Presidenza proceda all'audizione del presidente della commissione ministeriale incaricata della redazione del testo. Peraltro, dal momento che il Presidente del Senato ha preannunciato – in considerazione del prolungamento dei termini per l'esercizio della delega – l'intenzione di chiamare anche la Commissione ambiente ad esprimersi sullo schema di decreto, suggerisce di svolgere la predetta audizione congiuntamente all'Ufficio di Presidenza della Commissione ambiente.

Il presidente BISCARDI assicura il senatore Monticone che la questione sarà sottoposta al prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

(3399) *PAGANO ed altri: Disposizioni su ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

– e **petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 aprile scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguita l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1 del testo unificato preso a base della discussione. Egli invita pertanto i presentatori dei restanti emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute – antimeridiana e pomeridiana – del 22 aprile) ad illustrarli ovvero a disporre il ritiro. Avverte altresì che, concluso l'esame degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7, si procederà all'esame degli emendamenti riferiti ai commi successivi (anch'essi pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 22 aprile). A tale fine, propone che l'esame delle singole proposte emendative avvenga, come già nelle suddette sedute del 22 aprile scorso, secondo l'ordine del fascicolo in distribuzione, anziché attenendosi a quanto previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Ha quindi la parola la senatrice BRUNO GANERI, che dà per illustrato l'emendamento 1.30.

In assenza del proponente, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 1.12.

Il senatore NAVA ritira l'emendamento 1.72.

In assenza dei rispettivi proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.109 e 1.32.

Il senatore BEVILACQUA, in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti presentati dal senatore Manis, ad eccezione di quelli sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e li dà per illustrati.

Conseguentemente, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1. 229, 1.20 e 1.23 (nuovo testo); dichiara decaduti altresì gli

emendamenti 1.54/1, 1.54, 1.233, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.33, 1.14, 1.110, 1.13, 1.111, 1.34, 1.91, 1.92, 1.35, 1.15, 1.112, 1.36, 1.93, 1.16, 1.113, 1.94 e 1.95.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.236, lamentando il parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore NAVA ritira gli emendamenti 1.216, 1.64 e 1.67.

La senatrice BRUNO GANERI dà per illustrato l'emendamento 1.31.

Il senatore NAVA dà per illustrati gli emendamenti 1.71, 1.70, 1.69, 1.68.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.240, 1.242, 1.243 e 1.246. Ritira invece gli emendamenti 1.247 e 1.248; quanto a quest'ultimo in particolare, oltre a rinnovare le critiche per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, chiede al Sottosegretario l'eventuale disponibilità a recepirne i contenuti qualora trasfusi in un atto di indirizzo.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che esso è superato dalla normativa intervenuta.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1, il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi su di essi.

Il relatore MASULLO esprime parere favorevole sul subemendamento 1.201/2 (nuovo testo). Accoglie altresì il suggerimento del Sottosegretario (reso nella seduta pomeridiana del 22 aprile) e sopprime il primo periodo del comma 2 del proprio emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) che, chiarisce, è da intendersi sostitutivo dei commi da 1 a 7; conseguentemente, ritira l'emendamento 1.207, soppressivo del comma 7. Si esprime infine in senso contrario su tutti gli altri emendamenti, che resterebbero peraltro preclusi dall'accoglimento di quello da lui presentato.

Il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore, manifestando nel contempo parere favorevole sull'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), come testé modificato.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi il subemendamento 1.201/2 (nuovo testo), nonché – previa dichiarazione di astensione del senatore LORENZI – l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) come modificato dal relatore su suggerimento del Sottosegretario e come subemendato.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti fino al comma 7 dell'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al comma 8 dell'articolo 1.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 1.208, volto a sopprimere il comma 8 atteso che i suoi contenuti sono già stati recepiti nell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) testé accolto dalla Commissione.

Il senatore BEVILACQUA, in assenza del senatore Manis, fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.27. Dà altresì per illustrato l'emendamento 1.81.

In assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.37 e 1.17. Ricorda invece che gli emendamenti 1.43 e 1.215 sono stati illustrati nella seduta pomeridiana del 22 aprile.

Il senatore TONIOLLI ritira l'emendamento 1.101.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.249.

Previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, è quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.208, con conseguente preclusione degli altri emendamenti riferiti al comma 8.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi dopo il comma 8.

Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 1.224.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 1.29.

In assenza del senatore Manis, il senatore BEVILACQUA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.107 e 1.106. Rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 1.85 e ritira l'1.82.

In assenza dei proponenti il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.19, 1.18, 1.28 e 1.217.

Il senatore NAVA ritira gli emendamenti 1.66 e 1.65.

Il senatore TONIOLLI dà per illustrato l'emendamento 1.108 e ritira l'1.102.

Il senatore MONTICONE ritira a sua volta gli emendamenti 1.225 e 1.52.

Il senatore ASCIUTTI ritira infine l'emendamento 1.232, sottolineando tuttavia l'importanza della questione ad esso sottesa ed invitando il Governo a porvi rimedio con urgenza.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire commi aggiuntivi dopo il comma 8, su di essi si esprime – in senso contrario – il relatore MASULLO.

Il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore, precisando – con riferimento all'emendamento 1.232 – che in un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati è stata inserita una disposizione che va proprio nel senso da esso indicato.

Il presidente BISCARDI osserva di aver egli stesso sollevato la questione del personale dell'università del Molise e, più in generale, di quello delle università meridionali. Esprime pertanto compiacimento per la scelta operata dal Governo di inserire una norma in tal senso in un disegno di legge all'esame della Camera dei deputati.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 1.45 (illustrato nella seduta pomeridiana del 22 aprile), identico agli emendamenti 1.107, 1.85 e 1.108, nonché l'emendamento 1.106.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, per dichiarazione di voto sull'articolo nel suo complesso interviene il senatore LORENZI, il quale preannuncia la propria astensione. Il suo giudizio severamente critico sui contenuti dell'articolo è infatti tenuamente mitigato – chiarisce – dal riferimento in esso contenuto ad una riforma complessiva dello stato giuridico dei docenti universitari, nei confronti della quale egli nutre le più vive speranze. Rimarca poi che, nel corso della discussione dell'articolo 1, non si sia tenuto conto di una esplicita osservazione della Commissione bilancio, che richiamava l'attenzione sui possibili oneri a carico del bilancio dello Stato che, nel medio periodo, potranno conseguire alle disposizioni in esame. Egli stesso, a causa del clima di scarsa serenità nel quale si è trovato ad intervenire lo scorso 22 aprile, non ha avuto modo di soffermarvisi. Ciò, nonostante che ai ricercatori sia dovuto un riconoscimento economico e finanziario adeguato alle mansioni svolte.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia invece il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, manifestando il proprio compiacimento per l'accoglimento del subemendamento 1.201/2 (nuovo testo) da lui presentato. Auspica altresì che sul testo si registri ora un'ampia convergenza che consenta di concludere sollecitamente l'*iter* del provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI apprezza la correttezza del relatore e del Governo nell'elaborazione di un testo che ha consentito di recuperare pienamente alla docenza le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990. Preannuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

La Commissione accoglie infine l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.200, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il relatore MASULLO ricorda la genesi di tale emendamento, su cui la Commissione affari costituzionali ha peraltro posto pesanti condizioni. Egli ne sottopone pertanto alla Commissione una riformulazione, di cui raccomanda l'approvazione.

In considerazione del nuovo testo presentato dal relatore per l'emendamento 1.0.200, il senatore ASCIUTTI ritira il subemendamento 1.0.200/1.

Previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI e previa dichiarazione di astensione del senatore LORENZI, l'emendamento 1.0.200 (nuovo testo) è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 2.200, volto a sopprimere l'articolo, che aveva generato dubbi in ordine ad una presunta lesione dell'autonomia universitaria. Peraltro, stante l'intervenuta approvazione dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), l'articolo 2 appare sostanzialmente superfluo e pertanto egli ne raccomanda la soppressione.

I senatori MONTICONE (il quale ritira altresì l'emendamento 2.201) e BEVILACQUA rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 2.6 e 2.8, identici al 2.200.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 2.3, volto a stimolare le università nel senso di conseguire una equilibrata composizione dei posti delle tre fasce del ruolo dei professori. Ciò anche al fine di evitare le altrimenti scontate conflittualità fra le tre fasce di docenti.

In assenza dei presentatori, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 2.5 (nuovo testo), 2.2, 2.4, 2.1 e 2.12.

Il senatore NAVA illustra l'emendamento 2.7, associandosi alle osservazioni del senatore Lombardi Satriani in ordine all'esigenza di una equilibrata ripartizione dei posti delle tre fasce dei professori.

Il senatore TONIOLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.10, condividendo le argomentazioni dei senatori Lombardi Satriani e Nava.

Il senatore BEVILACQUA dà per illustrato l'emendamento 2.9, presentato in subordine alla soppressione dell'intero articolo.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il RELATORE si esprime in senso favorevole al 2.6 e al 2.8, identici al 2.200 da lui presentato, e conseguentemente in senso contrario a tutti gli altri. Egli teme infatti che la previsione legislativa dell'articolazione dei posti nell'ambito delle tre fasce di docenza possa risultare lesiva dell'autonomia universitaria. Invita invece i presentatori a trasformare eventualmente le proprie proposte in raccomandazioni al Governo.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI non accede all'invito del relatore: ritiene infatti che la trasformazione del suo emendamento 2.3 in un ordine del giorno non consenta di superare le obiezioni in ordine ad una presunta violazione dei principi dell'autonomia universitaria. Al contrario, ritiene che l'inserimento di una norma siffatta nel disposto legislativo non crei alcun *vulnus* trattandosi di una mera indicazione di principio.

Anche il senatore NAVA mantiene il proprio emendamento, preferendo la disposizione di carattere legislativo alla mera raccomandazione al Governo.

Il senatore BEVILACQUA invita la Presidenza a non consentire una riapertura della discussione sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GUERZONI si esprime in senso favorevole agli emendamenti 2.200, 2.6 e 2.8, soppressivi dell'articolo 2. Invita invece i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, tanto più che con la legge n. 210 dello scorso anno il Parlamento ha optato per il deferimento agli atenei delle procedure di reclutamento dei docenti. La legge finanziaria per il 1998 ha altresì fissato – ricorda – un vincolo di carattere finanziario al reclutamento. A suo giudizio, nell'ambito di tale cornice, è pertanto nella piena legittimità di ogni ateneo prediligere il reclutamento delle fasce di docenza più funzionali al conseguimento dei rispettivi obiettivi di formazione e ricerca. Preannuncia quindi che non potrebbe accogliere, a nome del Governo, alcun ordine del giorno che tendesse a vincolare il reclutamento in un senso o nell'altro.

Si passa alle votazioni.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 2.200, cui aggiunge la propria firma.

Il senatore LORENZI preannuncia invece la propria astensione sul suddetto emendamento 2.200, ritenendo che l'articolo 2 avesse una valenza correttiva rispetto alle conseguenze potenzialmente aberranti dell'articolo 1: l'istituzione di una terza fascia di docenza, economicamente molto più conveniente, rischia infatti di indurre gli atenei a ri-

sparmiare, determinando forti squilibri nella ripartizione dei posti rispetto alle tre fasce della docenza. È indubbio tuttavia che una disposizione legislativa che impegni le università a perseguire un equilibrio fra le tre fasce finisca per interferire con l'autonomia universitaria. Da qui, l'opzione per l'astensione nella speranza – tuttavia – che gli atenei non si orientino solo in base a motivazioni di ordine economico, ma tengano presenti altresì esigenze di sviluppo e di prestigio.

L'emendamento 2.200, identico al 2.6 e al 2.8, è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ASCIUTTI ritira poi l'emendamento 2.0.200, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672**

**Art. 1.**

*All'emendamento 1.0.200, comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) tre studenti in corso».

**1.0.200/1**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. L'autonomia universitaria si esplica attraverso le decisioni programmatiche, organizzative, gestionali e finanziarie, relative alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione, adottate secondo le regole stabilite dagli statuti di ateneo nei limiti prescritti dalla legislazione vigente.

2. Gli statuti e le loro modifiche sono deliberati da un Collegio costituzionale, i cui membri elettivi sono rinnovati in coincidenza con l'elezione del rettore.

3. Sono membri del Collegio costituzionale:

a) il rettore;

b) i preside delle facoltà;

c) quattro direttori di dipartimento, designati da ognuna delle grandi aree (umanistica, naturalistica, tecnologica e biomedica);

d) tre professori (un ordinario, un associato e un ricercatore) per ogni facoltà;

e) un tecnico o amministrativo per ogni facoltà;

f) uno studente in corso per ogni facoltà;

g) il direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante».

**1.0.200**

MASULLO, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza delle revisioni statutarie, la rappresentanza del personale docente dev'essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce».

**1.0.200** (Nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.200**

MASULLO, *relatore*

*Sopprimere l'articolo.*

**2.6**

MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.*

**2.8**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Tra gli *standard* e i parametri per la ripartizione del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono considerate altresì le priorità che gli atenei riservano nell'impiego delle risorse alla concessione di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al reclutamento dei professori ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 310, al fine di conseguire una equilibrata composizione del ruolo».

**2.201** (già 2.11)

MONTICONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei programmano l'impiego delle risorse per il personale al fine di conseguire un'equilibrata composizione dei posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonché degli assegni di ricerca».

**2.3**

LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, programmano in maniera equilibrata i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.5** (Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, programmano in modo equilibrato i posti delle tre fasce del ruolo unico dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.2**

MANIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.4**

RIPAMONTI, CORTIANA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.1**

RONCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.7**

NAVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.10**

TONIOLLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.12**

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 2.8, sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca».

**2.9**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. A parziale modifica dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio maturato nelle fasce immediatamente inferiori dei ruoli della docenza universitaria viene riconosciuto per intero all'atto della nomina a professore di I fascia e/o della conferma nel ruolo di II fascia».

**2.0.200** (già 2.0.1)

ASCIUTTI

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**282ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro per i lavori pubblici Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C08ª, 0035º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Baldini è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro dei lavori pubblici sulla situazione della viabilità nei principali trafori italiani e sulle concessioni autostradali**  
(R046 001, C08ª, 0007º)

Il ministro MICHELI illustra anzitutto la situazione della viabilità dei trafori soffermandosi in particolare sull'incidente verificatosi nel tunnel del Monte Bianco che, anche se dovuto ad una serie di circostanze eccezionali, ha in ogni modo imposto una riflessione sull'adeguatezza delle infrastrutture autostradali e in particolare del traforo del Fréjus sia in termini di caratteristiche geometriche e funzionali e di impianti di sicurezza sia in relazione alla capacità della rete a sopperire ad eventuali

interruzioni di percorribilità di uno qualunque dei rami della rete stessa. Dopo aver ricordato che la rete autostradale italiana è stata per gran parte progettata negli anni sessanta e realizzata negli anni settanta, rileva che il volume del traffico merci su gomma è andato via via aumentando per raggiungere percentuali assai elevate rispetto a quelle di altri Paesi europei. Un ulteriore elemento che ha aggravato una situazione già critica è rappresentato dall'evoluzione della normativa comunitaria che consente la circolazione di veicoli di maggiore ingombro, sempre più pesanti, compromettendo così la capacità portante e lo stato di conservazione delle infrastrutture e non agevolando il trasporto ferroviario e il cabotaggio marittimo. Sottolinea pertanto la necessità di procedere ad uno sforzo di ammodernamento delle infrastrutture stradali secondo moderni concetti di rete tenendo peraltro conto della grande quantità di gallerie presenti nella rete autostradale dovuto alle caratteristiche orografiche del nostro territorio. Fa quindi presente che per l'adeguamento delle nuove esigenze di sicurezza per la circolazione è di prossima definizione la nuova normativa relativa alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade previste dall'articolo 13 del codice della strada.

Per quanto riguarda poi l'incidente nel traforo del Monte Bianco fa presente che sono già state avviate tutte le iniziative necessarie per accertare le cause che hanno generato l'evento. In particolare, è stata istituita un'apposita Commissione interministeriale di inchiesta che nella giornata di domani avrà finalmente accesso al luogo dell'incidente avvenuto, come è noto, in territorio francese e quindi reso inaccessibile dalle autorità di quel Paese. È stata inoltre attivata una Commissione di studio con il compito di monitorare le condizioni attuali delle gallerie stradali per evitare in futuro il ripetersi di incidenti così gravi. I risultati di questa Commissione inoltre saranno utilizzati non solo per la definizione della normativa relativa alle nuove gallerie ma anche per individuare gli adeguamenti necessari per quelle già aperte al traffico sarà infine predisposta, d'intesa con il Ministero dei trasporti, una nuova disciplina che regoli la circolazione delle merci pericolose nei punti ad alto rischio per la sicurezza della circolazione rappresentati in particolare dai viadotti e dalle gallerie stradali.

Ritiene quindi che debbano essere individuate due linee di azione: la riduzione dei fattori di rischio e il miglioramento delle attività di intervento. In relazione al primo punto potrebbero per esempio essere riviste le prescrizioni di sicurezza relative all'imballaggio delle materie. Va poi verificata l'applicabilità della normativa che prevede l'introduzione di limitatori di velocità da installare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto al fine di impedire il superamento del limite massimo di velocità imposto. La tecnologia satellitare potrebbe poi rivelarsi strumento efficace nella gestione del trasporto di merci pericolose anche per controllare la distanza dei mezzi. Infine, una soluzione per la riduzione dei rischi può essere individuata nella regolazione selettiva della circolazione sia per categoria di merce sia per arco temporale del trasporto. Sarebbe poi opportuno concordare con i vigili del fuoco processi standardizzati di intervento che ne riducano al massimo i tempi.

È evidente che le problematiche del settore autostradale non sono connesse soltanto a elementi quantitativi di infrastrutturazione ma anche alla necessità di allocare efficientemente le risorse, di instaurare criteri di logistica tali da garantire che i servizi siano fungibili, integrati, diffusi territorialmente, accessibili economicamente e in grado di offrire massimi livelli di sicurezza attraverso il migliore utilizzo delle intermodalità rispetto alla domanda di trasporto. La situazione più delicata sotto il profilo della viabilità appare attualmente quella che si registra nel traforo del Fréjus indotta dalla chiusura della galleria del Monte Bianco. In questo traforo è stata introdotta una prima misura sperimentale di regolazione del traffico, elaborata con le autorità francesi, che prevede una velocità massima di 70 chilometri orari, una distanza di sicurezza di 150 metri tra veicoli in movimento e 100 in caso di arresto, una limitazione del traffico pesante a 140 veicoli per ora in ciascun senso di marcia e la necessità di scorta per il transito delle merci pericolose.

Passa quindi ad illustrare il processo di revisione delle concessioni autostradali con riferimento alla proroga delle rispettive convenzioni e alla esposizione debitoria delle concessionarie. A tal proposito fa presente che le questioni sopraindicate hanno costituito oggetto di ampio approfondimento, anche alla luce delle pronunce e dei pareri degli organi di controllo e consultivi, intervenuti in materia. In merito poi all'ammissibilità del prolungamento del rapporto concessorio, oltre la scadenza naturale della concessione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto, in via generale, che il rinnovo delle concessioni debba avvenire con l'ausilio di procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'applicazione dei meccanismi concorrenziali e, di conseguenza, ha espresso valutazione negativa circa l'eventuale proroga automatica delle concessioni in essere. Il CIPE, con delibera 21 settembre 1993, ha espressamente previsto che in sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali siano verificati gli eventuali squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente venga risolto l'esistente contenzioso insorto, anche in materia dei canoni devolutivi. Fa inoltre presente che la Corte dei conti, in sede di registrazione dell'atto convenzionale di Autostrade S.p.a. ha osservato che le concessioni amministrative di costruzione e gestione di autostrade, possono essere prorogate esclusivamente per ristabilire condizioni di equilibrio nei piani finanziari e che l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che sia possibile concedere un periodo aggiuntivo alle concessioni in essere solo qualora lo squilibrio rilevato sia imputabile ad errore nella quantificazione degli oneri gestori o dovuto ad intervenuti eventi di assoluta imprevedibilità. Tutte le osservazioni e i pareri sovraesposti hanno trovato puntuale definizione nella direttiva emanata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 ottobre 1998; con tale direttiva si sono ridisegnate le regole del settore prevedendo in primo luogo che, in sede di revisione degli strumenti convenzionali tra l'Ente nazionale delle strade e società concessionarie di autostrade, possono essere eccezionalmente concesse proroghe della durata delle concessioni - al solo fine di risolvere transattivamente il contenzioso insorto - sulla base di criteri omogenei e generali per la

quantificazione del contenzioso e per la relativa trasformazione in anni di proroga del rapporto concessorio. Si è inoltre previsto che, alla scadenza del rapporto, le concessioni debbano essere affidate mediante gara e che il concessionario subentrante sia tenuto al pagamento di un indennizzo relativo alle poste non ammortizzate dal concessionario uscente. Si è infine stabilito che gli interventi di adeguamento della rete necessari e urgenti debbano comunque essere realizzati in quanto il meccanismo del subentro, disciplinato dalla direttiva ricordata, salvaguarda l'interesse alla rapida realizzazione degli interventi di adeguamento della rete senza danneggiare il concessionario e gli Enti locali. Fa quindi presente che il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha concluso l'esame dei piani finanziari presentati dalle società concessionarie i quali rappresentano sostanzialmente gli elementi di riferimento per la stipula delle nuove concessioni. Per la successiva formalizzazione delle nuove concessioni è necessario comunque che si pronunci il Consiglio di Stato sullo schema tipo di convenzione predisposto dall'ANAS nonché l'Avvocatura dello Stato sulle tipologie di contenzioso, diverso da quello tariffario, ammissibile a transazione. Nell'ambito del rinnovo delle concessioni particolare attenzione è stata posta al problema della sicurezza e in generale della qualità del servizio fornito all'utenza.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il ministro Micheli, rinvia il seguito dell'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**253ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(642) GERMANÀ ed altri.** – *Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura*

**(1904) MINARDO.** – *Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura*

**(3590) BARRILE ed altri.** – *Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BARRILE riferisce preliminarmente alla Commissione sul disegno di legge n. 3590, precisando che riferirà successivamente sui disegni di legge nn. 642 e 1904. Ricorda preliminarmente che il settore della pesca necessita di una profonda riforma, che coinvolga i vari settori di riferimento, creando stimoli per gli operatori al fine di creare nuova occupazione, tutelando contestualmente il patrimonio ambientale in quanto la legislazione vigente in materia di pesca (legge n. 963 del 1965) appare superata. Ricorda altresì che il decreto legislativo n. 143 del 1997 ha provveduto al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'agricoltura e alla pesca, affidando la residua competenza al Ministero per le politiche agricole. Precisato che il provvedimento in esame intende completare tale riforma, per ciò che concerne la pesca e le attività connesse, ricorda i danni creati dall'inquinamento marino e dalla utilizzazione di sistemi di pesca scarsamente selettivi alle risorse biologiche ittiche, segnalando l'opportunità di prevedere un assetto normativo che superi la frammentazione e la discontinuità, sti-

molando lo sviluppo del settore (tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge n. 164 del 1998).

La finalità del disegno in esame è di disciplinare in maniera organica gli obiettivi dell'azione dei diversi soggetti (Stato e regioni), dotati di competenza concorrente in materia di pesca. In particolare il Relatore precisa che l'articolo 1 indica le finalità del progetto, attinenti alla valorizzazione delle risorse marine e all'incentivazione dell'acquacoltura. L'articolo 2 stabilisce gli interventi e le azioni da realizzare, rispettando le norme comunitarie e secondo i poteri di indirizzo del Ministero per le politiche agricole (attraverso un'azione coordinata delle regioni e dello Stato) al fine di aumentare il valore aggiunto dei prodotti ittici e migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo. L'articolo 3 si occupa, inoltre, dei distretti regionali per la gestione delle risorse biologiche marine, mentre gli articoli 4 e 5 riguardano il piano nazionale della pesca e acquacoltura, quale strumento di programmazione di durata triennale, attraverso cui il Ministero detta gli indirizzi generali, gli obiettivi e gli interventi da realizzare, sia sul piano regionale, che nazionale. L'articolo 6 stabilisce che siano consultate le organizzazioni rappresentative delle realtà produttive nella fase di predisposizione del Piano, mentre l'articolo 8 si occupa della dotazione finanziaria del Piano e l'articolo 9 abolisce il registro delle imprese di pesca; infine, l'articolo 10 detta le norme di attuazione.

Il Relatore si sofferma quindi sui disegni di legge nn. 642 e 1904. Il disegno di legge n. 642 parte dalla constatazione della esigenza di procedere in molte attività di pesca ad una gestione concertata con i paesi limitrofi o frontalieri per uno sfruttamento razionale delle risorse ittiche, non essendo più possibile prescindere da una politica comunitaria, e dovendosi contemporaneamente prendere in considerazione le esigenze delle realtà locali: a tale riguardo, fa rilevare che il disegno di legge in esame parte dall'esigenza di una nuova legge quadro, che prenda in opportuna considerazione i profili comunitari, le esigenze ambientali e il decentramento: a tale fine si prevede una normativa basata su piani triennali, i cui binari vengono definiti a livello legislativo, e ciò al fine di consentire maggiore flessibilità. Dà quindi informazioni sui meccanismi programmatori e consultivi previsti dall'A.S. 642.

Il Relatore passa quindi ad esaminare l'A.S. 1904, precisandone le finalità e gli obiettivi, che prendono le mosse dalla necessità di riordinare tutta la normativa vigente in materia di pesca superando le attuali incongruenze e conflittualità. Il Relatore dà quindi conto dei contenuti dell'A.S. 1904 (di tenore omogeneo con le disposizioni contenute nell'A.S. 642), precisando che anche tale disegno di legge prevede una architettura basata su piani triennali, sulla tutela dell'ambiente, sul decentramento e sulla adesione agli enunciati comunitari.

Il Relatore sottolinea quindi che l'esame dei provvedimenti in materia di pesca cade in un momento molto delicato per il settore, stante il grave stato di emergenza nell'Adriatico (a seguito del conflitto in atto), che ha indotto il Ministro per le politiche agricole ad emanare una direttiva precauzionale per l'esercizio della pesca in Adriatico; inoltre il comparto deve affrontare imminenti innovazioni in corso di adozione a

livello comunitario, stante il prossimo varo del nuovo regolamento relativo ai fondi strutturali europei. Stilato un bilancio della legislazione vigente per il settore della pesca (che ha consentito meccanismi di sviluppo non pienamente inseriti in un processo di modernizzazione del settore), osserva che si registra una sostanziale unanimità sulla opportunità di varare un nuovo quadro legislativo, più snello e agile e che in particolare preveda: il mantenimento dell'occupazione nel settore e la tutela del livello di reddito degli addetti; lo sviluppo dell'acquacoltura, del pesca-turismo e dell'itti-turismo; la salvaguardia delle risorse ittiche e il miglioramento delle condizioni di vita degli addetti; la modernizzazione dei mezzi di produzione e di commercializzazione; l'autogestione dell'attività di pesca e la razionalizzazione delle procedure di programmazione; infine, la valorizzazione della partecipazione delle categorie produttive alla definizione della politica settoriale.

Nel rilevare che le tre proposte di legge si pongono comunque obiettivi volti alla definizione di specifiche misure di intervento e di strumentazione, propone di procedere all'esame congiunto dei tre disegni di legge, valutando successivamente se sia più opportuno adottare direttamente un testo base o procedere alla costituzione di un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per la esaustiva relazione, ritiene che si possa procedere sin d'ora alla congiunzione dell'esame, valutando, successivamente alla chiusura della discussione generale, le due opzioni procedurali indicate, fra le quali ritiene più opportuna comunque la costituzione di un comitato ristretto per la elaborazione di un testo unificato.

Il senatore BUCCI, dato il rilievo e l'urgenza di provvedere in merito, ritiene che il percorso procedurale migliore, anche al fine di elaborare un testo condiviso, sia la costituzione di un comitato ristretto, ipotesi per la quale si pronuncia sin d'ora favorevole.

Il senatore PIATTI concorda con il senatore Bucci.

Dopo che il PRESIDENTE ha ribadito che si potrà procedere al riguardo una volta chiusa la discussione generale, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei tre disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVII, n. 6) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1998)**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)  
(R142 003, C23ª, 0010º)

Il relatore SARACCO, dato sinteticamente conto della parti di competenza della Commissione, del documento in esame, sottolinea che nel corso del secondo semestre 1998 il Governo italiano ha fornito un significativo apporto ai lavori dell'Unione, conseguendo apprezzabili ri-

sultati per l'agricoltura italiana (in particolare in relazione all'esigenza di inserire nella riforma della PAC relativa ad Agenda 2000 anche i prodotti mediterranei e la proposta di riforma del settore vitivinicolo, e anche al fine di realizzare un maggiore bilanciamento in termini economici tra gli agricoltori italiani e gli agricoltori dell'Unione). Si sofferma quindi sulle decisioni assunte nel corso del Consiglio europeo straordinario di Berlino del 24 e 25 marzo che integrano quanto contenuto nel documento in esame, precisando che alcune delle ipotesi prese in esame sono state già tradotte in atto (come le decisioni assunte per il settore vitivinicolo, come pure per le carni bovine, il lattiero-caseario nonché per il recupero di notevoli risorse finanziarie, di cui potrà usufruire anche l'Italia). Dà quindi conto sia della definizione del nuovo quadro finanziario (in vista dell'adesione di altri paesi all'Unione) sia delle nuove modalità per la ripartizione delle risorse confluite negli Obiettivi 1 e 2, nonché del nuovo criterio di finanziamento (che farà ora riferimento al prodotto nazionale lordo).

Conviene inoltre sulla esigenza di una maggiore tempestività nel recepire, nell'ordinamento italiano, il diritto comunitario e di una più adeguata rappresentanza italiana negli organismi comunitari stessi. Segnalata inoltre l'esigenza di un recupero di efficienza (peraltro già avviato) da parte della pubblica amministrazione, si sofferma in particolare sulla opportunità di un migliore utilizzo dei dati relativi al comparto agricolo, segnalando, ad esempio, l'esigenza di completare il catasto vitivinicolo. A tale riguardo osserva che la proposta di riconversione del settore vitivinicolo deve tenere adeguatamente conto sia del ruolo di manutenzione del territorio delle aziende vinicole, sia dell'esigenza di prevedere interventi fitosanitari entro limiti di compatibilità ambientale, questione questa da richiamare anche in relazione all'uso degli additivi per i prodotti agroalimentari. Si sofferma inoltre sull'esigenza di completare il catasto del comparto e sulla opportunità di sviluppare un modello di agricoltura europea plurifunzionale, con adeguate azioni di sostegno del reddito, prevedendo altresì la salvaguardia dell'opera di selezione delle sementi, e segnalando l'importanza delle attività di forestazione. Dopo essersi soffermato sui problemi della solidarietà alimentare, anche con riferimento alla Russia, ricorda i problemi posti, in relazione all'entrata in vigore dell'Euro, dalle conseguenti compensazioni monetarie decrescenti. Ritiene inoltre condivisibile la scelta di rendere riconoscibili i prodotti agricoli realizzati con modalità biologiche e ricorda le caratteristiche che devono contrassegnare gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo: a tale riguardo richiama l'attenzione sulla crisi suinicola e sui problemi di commercio con i paesi terzi.

Si dichiara conclusivamente disponibile ad accogliere suggerimenti e proposte che potranno venire nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**336<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE**(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense**(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense**(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense**(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141***– e petizione n. 509 ad essi attinente.***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 1999.

Il senatore MANZI rileva innanzitutto l'opportunità di porre rimedio all'anomalia per la quale taluni avvocati, in conseguenza dell'imperfetto raccordo fra gli interventi normativi succedutisi nel settore, si trovano a percepire pensioni di importo molto modesto, dell'ordine di circa un milione al mese, a fronte di un trattamento minimo di quiescenza erogato dalla Cassa forense che raggiunge ormai, per le nuove posizioni pensionistiche, i sei milioni mensili.

Tale divario viene giustificato adducendo l'esiguità dei versamenti effettuati a suo tempo dagli avvocati in questione. Occorre tuttavia ricordare che, in rapporto all'evoluzione dei rispettivi ordinamenti previdenziali sono numerose le categorie i cui appartenenti si sono

trovati a beneficiare nel tempo di pensioni nettamente più favorevoli di quelle che sarebbero spettate loro in base ai contributi versati.

In tale contesto, la Commissione si trova ora ad esaminare, oltre al disegno di legge n. 400 – che affronta in via esclusiva proprio il nodo delle pensioni degli avvocati anziani – altri disegni di legge nei quali la questione è trattata incidentalmente. In particolare, l'articolo 11 del disegno di legge n. 3483, presentato dal senatore Calvi ed altri senatori, prevede che gli avvocati in questione abbiano diritto ad una erogazione assistenziale annua pari al cinquanta per cento dell'importo delle pensioni minime erogate dalla Cassa, a condizione che abbiano compiuto gli ottanta anni di età e che si trovino in stato di bisogno.

Tale previsione andrebbe in effetti modificata, in quanto l'importo risultante appare eccessivamente esiguo; al riguardo, potrebbe considerarsi congrua l'individuazione di un minimo pensionistico corrispondente al livello del trattamento di quiescenza per gli operai, senza che sia necessario arrivare all'importo previsto dal disegno di legge n. 400.

Nell'eventualità che i relatori si orientino nel senso dell'elaborazione di un testo unificato, la soluzione da lui prospettata potrebbe rappresentare un ragionevole punto di equilibrio.

Interviene quindi il senatore GRUOSSO, relatore per gli aspetti attinenti al disegno di legge n. 400, il quale ricorda come il persistente divario fra le posizioni della Cassa nazionale di previdenza forense e l'Associazione nazionale avvocati pensionati non abbia consentito finora di individuare una soluzione praticabile per il riequilibrio dei trattamenti pensionistici. Al riguardo, concorda con le considerazioni del senatore Manzi circa l'opportunità di una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 11 del disegno di legge n. 3483, tale da incrementare il livello del trattamento pensionistico ivi contemplato e da evitare che, in relazione alla previsione del requisito dello stato di bisogno, si determinino situazioni mortificanti in sede applicativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11ª, 0115ª)

Il PRESIDENTE comunica che è stato definito il calendario per le audizioni relative allo schema di testo unificato per i disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100, concernenti la previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, calendario che è a disposizione dei componenti della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**305ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C13ª, 0007º)

Il presidente GIOVANELLI avanza una proposta di sopralluogo a Bagnoli sul sito oggetto del comma 9 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3833.

Il senatore FLORINO ricorda gli elementi nuovi – tra cui le recenti delibere del Consiglio comunale di Napoli – che confortano la decisione di svolgere celermente un sopralluogo a Bagnoli; il senatore VELTRI preferirebbe che il sopralluogo si svolgesse soltanto se *in loco* si possono acquisire elementi ulteriori rispetto ad audizioni in Commissione.

Il senatore CARCARINO insiste sulla necessità di un sopralluogo a Bagnoli, nel corso del quale acquisire informazioni che consentano di dirimere contrasti emersi in Ufficio di Presidenza integrato tra l'audizione di rappresentanti della «Bagnoli S.p.A.» e quella del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza; circa le audizioni già richieste, però, il senatore POLIDORO dichiara che esse riguarderanno probabilmente l'esistenza di una procedura di gestione della bonifica da parte di un'unica ditta, che incontra l'ostilità dell'imprenditoria locale ed alla quale difficilmente potrebbe corrispondere lo strumento della procedura informativa.

Il presidente GIOVANELLI, stanti le richieste di audizioni pervenute da diversi soggetti interessati dall'operatività della norma, giudica preferibile che il sopralluogo da lui proposto si iscriva nell'ambito di una indagine conoscitiva, pur auspicando che il suo *iter* non ostacoli la celere conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3833.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla bonifica del sito industriale di Bagnoli, volta ad acquisire informazioni anche mediante audizioni e nell'ambito della quale svolgere un sopralluogo; resta inteso che i Gruppi faranno pervenire entro la giornata di domani i nominativi di un loro componente per la delegazione incaricata dello svolgimento del sopralluogo, laddove autorizzato dalla Presidenza del Senato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 22 aprile scorso.

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore BORTOLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 mentre illustra brevemente gli emendamenti 3.9 e 3.10, volti a precisare i compiti del collaudatore per quanto riguarda il rispetto della normativa tecnica, e non soltanto di quella antisismica.

Il senatore MAGGI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.5 e 3.8, il secondo dei quali è volto ad evitare che sia nuovamente assoggettato a controllo un progetto che sia già stato oggetto del previsto controllo a campione.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.15 e 3.14, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.12 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

Il presidente GIOVANELLI, facente funzioni di relatore, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

L'emendamento 3.15, posto in votazione, viene quindi approvato, mentre gli emendamenti 3.16, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 sono preclusi.

Il senatore CARCARINO, tenendo anche conto dei suggerimenti del senatore VELTRI, nonché delle osservazioni del presidente GIOVANELLI, presenta un nuovo testo dell'emendamento 3.8, volto a precisare

che la verifica della rispondenza dell'esecuzione delle opere alla normativa antisismica deve comunque essere effettuata dal collaudatore.

Il presidente GIOVANELLI, facente funzioni di relatore, ed il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 3.8 il quale, posto in votazione, viene quindi approvato.

La Commissione respinge poi gli emendamenti 3.9 e 3.10.

Il senatore BORTOLOTTO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.11, volto a far sì che la verifica del collaudatore sia riferita alla normativa tecnica e non soltanto a quella antisismica.

Il relatore SPECCHIA fa presente al senatore Bortolotto che la rispondenza alle norme tecniche è rimessa alle forme di controllo già previste dalla ordinaria normativa urbanistica.

Il sottosegretario MATTIOLI conferma il suo avviso contrario sull'emendamento 3.11 il quale, messo ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione quindi, con separate votazioni, approva l'emendamento 3.12, respinge l'emendamento 3.13 ed approva l'emendamento 3.14, nonché l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore BORTOLOTTO illustra brevemente gli emendamenti 4.1 e 4.2, mentre il senatore MAGGI fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.2 ed invita il senatore MAGGI a ritirare l'emendamento 4.3, anche in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, invita il senatore MAGGI a ritirare l'emendamento 4.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2, a condizione che venga modificato espungendone il comma 3.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 4.1 e presenta un nuovo testo dell'emendamento 4.2, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il senatore MAGGI ritira quindi l'emendamento 4.3.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.2 (nuovo testo), nonché l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore BORTOLOTTO illustra brevemente l'emendamento 5.1 mentre il senatore MAGGI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2, si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.5 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.5 e parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 5.1.

Il senatore CARCARINO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.2, osservando come il comma 1 dell'articolo 5 miri ad introdurre una norma ispirata ai principi di equità e di tutela.

Il relatore SPECCHIA, pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Carcarino, fa presente come sia inopportuno introdurre una previsione come quella di cui al comma 1 per le sole zone sismiche.

Il sottosegretario MATTIOLI rileva come nell'ordinamento non sia previsto alcun principio che consenta di imporre agli ordini professionali l'onere di cui al comma 1. Oltretutto, anche il comma 2 dell'articolo 5 non sembra del tutto in linea con la legislazione vigente, per cui sarebbe preferibile espungerlo dal testo in esame.

Dopo brevi interventi dei senatori BORTOLOTTO e PAROLA, nonché del presidente GIOVANELLI, i senatori Carcarino e Veltri presentano il seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge n. 2344,  
impegna il Governo

affinché nel caso di committenza pubblica, si individuino efficaci strumenti volti a garantire equi criteri di rotazione fra gli iscritti agli ordini professionali, per gli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore per le zone sismiche».

0/2344/3/13

CARCARINO, VELTRI

Dopo che il relatore SPECCHIA ha espresso parere favorevole, il sottosegretario MATTIOLI accoglie l'ordine del giorno n. 3.

Il senatore CARCARINO non insiste per la votazione di tale ordine del giorno.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.2, mentre gli emendamenti 5.3 e 5.4 sono preclusi.

Il senatore CARCARINO annuncia che si asterrà sull'emendamento 5.5.

L'emendamento 5.5 viene quindi respinto mentre l'articolo 5, nel testo emendato, viene approvato dalla Commissione.

La Commissione approva altresì, con separate votazioni, gli articoli 6 e 7.

Su proposta del Presidente, la Commissione dà quindi mandato al relatore di effettuare al testo del disegno di legge le correzioni di carattere formale che si palesassero necessarie.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stato testé approvato il disegno di legge n. 2344, le sedute previste per le ore 9 e per le ore 15,30 di giovedì prossimo non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2344**

**Art. 3.**

*Sostituire i primi due commi con il seguente:*

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i quali devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci anni ed avere comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

**3.15**

IL RELATORE

*Sostituire i primi due commi con il seguente:*

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente».

**3.16**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 col seguente:*

«1. Nelle zone sismiche, il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è obbligatorio in corso d'opera, oltre che per gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni di edilizia abitativa con struttura in conglomerato cementizio armato ed in struttura metallica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, nonché per Ogli interventi di adeguamento definiti dalle norme tecniche vigenti, anche per altri interventi che, a prescindere dal tipo di struttura e di uso, abbiano significativa importanza rispetto alle potenziali conseguenze per la pubblica incolumità».

**3.1**

BORTOLOTTO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «all'albo» aggiungere la seguente: «nazionale».*

**3.2**

RIZZI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, che abbia comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».*

**3.3**

RIZZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2, dell'articolo 18-bis della legge 2 febbraio 1974, n. 64, individua gli interventi per i quali il collaudo deve essere eseguito in corso d'opera, specificando a tal fine le individuazioni di cui comma 1-bis del precedente articolo 2».

**3.4**

BORTOLOTTO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato» con le seguenti: «Le opere realizzate in muratura ordinaria e armata con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato e metallici».*

**3.5**

CARCARINO

*Al comma 2 sopprimere la parola: «anche».*

**3.6**

RIZZI

*Al comma 2, dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «e che abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».*

**3.7**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 4, dopo le parole: «del progetto» aggiungere le seguenti: «, qualora non sia stato oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 18-bis,».*

**3.8**

CARCARINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «del progetto e» con le seguenti: «del progetto, qualora non sia stato oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 18-bis della citata legge n. 64 del 1974, introdotto dall'articolo 2 comma 2 della presente legge, e comunque».*

**3.8** (Nuovo testo)

CARCARINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «normativa antisismica» con le seguenti: «normativa tecnica».*

**3.9**

BORTOLOTTO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il collaudatore», aggiungere le seguenti: «, al di là dei compiti fissati dalle leggi vigenti,».*

**3.10**

BORTOLOTTO

*Al comma 4 sostituire le parole «inosservanza delle norme antisismiche» con le seguenti: «inosservanza delle norme tecniche».*

**3.11**

BORTOLOTTO

*Al comma 4, dopo le parole: «immediata segnalazione» aggiungere le seguenti: «al competente ufficio regionale ed».*

**3.12**

BORTOLOTTO

*Al comma 4, dopo la parole: «ove si svolgono i lavori, che» aggiungere le seguenti: «, effettuati gli opportuni aggiornamenti».*

**3.13**

BORTOLOTTO

*Al comma 4, dopo la parole: «adotta i provvedimenti previsti» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 21 e».*

**3.14**

BORTOLOTTO

**Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Art. 28 – (Collaudo). – 1. A meno di esiti negativi dei controlli di cui agli articoli 18-bis e 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato all’esibizione del certificato di collaudo, comprensivo degli estremi dell’avvenuto deposito ovvero di dichiarazione sostitutiva di avvenuto deposito ovvero, per gli interventi per i quali non è previsto collaudo, dell’attestazione del direttore dei lavori».*

**4.1**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. In relazione all’attività di controllo di cui agli articoli 18-bis e 29 della citata legge n. 64 del 1974, la vigilanza sulla conformità delle opere alle norme tecniche è rimessa all’ufficio tecnico regionale o all’ufficio del genio civile competente per il territorio.

3. Della osservanza delle norme tecniche sono responsabili, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, il progettista, il direttore dei lavori, l’impresa e il collaudatore».

**4.2**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. In relazione all’attività di controllo di cui agli articoli 18-bis e 29 della citata legge n. 64 del 1974, la vigilanza sulla conformità delle opere alle norme tecniche è rimessa all’ufficio tecnico regionale o all’ufficio provinciale del genio civile».

**4.2** (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il collaudo depositato autorizza il proprietario alla assicurazione antisismica della struttura della costruzione stessa a valore catastale.

1-ter. Le polizze assicurative volontarie o obbligatorie possono essere dedotte dal reddito lordo imponibile del titolare o dei titolari dell’immobile, proquota».

**4.3**

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Fermo restando quanto disposto dal titolo III (Repressione delle violazioni) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni tecniche su segnalazione del competente ufficio regionale, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che può adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un periodo massimo di due anni».

**5.1**

BORTOLOTTO

*Sopprimere il comma 1.*

**5.2**

RIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli ordini professionali» con le seguenti: «I committenti di opere pubbliche».*

**5.3**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 1, sostituire le parole: «i medesimi» con le seguenti: «gli iscritti all'albo professionale provinciale».*

**5.4**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Al comma 2, sostituire le parole: «massimo di due anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

**5.5**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MAZZUCA POGGIOLINI

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(130-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis)** *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(1697-bis)** *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(852)** *BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottandi e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

**(1895)** *MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

**(3128)** *CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

**(3228)** *SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Rinvio del seguito dell'esame).

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile 1999.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, constatata l'assenza di numerosi commissari, propone di rinviare il seguito dell'esame. Concor-  
da la Commissione.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

**Sui lavori della Commissione**

(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0053<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi il 21 aprile scorso, si è proceduto all'integrazione del programma trimestrale dei lavori della Commissione, con l'inserimento dei seguenti argomenti:

audizione del Ministro del lavoro, on. Antonio Bassolino, sul tema: «politiche del lavoro e ruolo delle regioni dopo il decreto legislativo n. 469 del 1997»;

audizione del Presidente designato della Commissione europea, on. Romano Prodi, sul tema: «Agenda 2000, politiche per lo sviluppo e regioni»;

audizioni informali di esperti, propedeutiche all'esame dei progetti di legge in materia di ordinamento federale della Repubblica.

Il Presidente comunica altresì che il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato la propria disponibilità e gratitudine per la proposta di un incontro da svolgere a Bari tra le istituzioni regionali e una delegazione della Commissione sulla grave situazione della Puglia conseguente alla crisi balcanica.

La Commissione prende atto.

**Sull'audizione informale dell'on. Francesco Rutelli**

(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0053<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE, data la particolare rilevanza politica e il generale interesse suscitato dal recente incontro del Commissario straor-

dinario del Governo, on. Francesco Rutelli, con i componenti dell'Ufficio di Presidenza sulle problematiche del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e nella gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari, ritiene opportuno darne integrale comunicazione a tutti i membri della Commissione. Avverte inoltre che il testo degli interventi svoltisi nella anzidetta riunione dell'Ufficio di presidenza sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 13,30.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA*

**Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (S. 3833)**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato della Repubblica) (*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 21 aprile 1999.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 3833, recante «Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale»;

premessi che:

il disegno di legge impegna per finalità di miglioramento ambientale le risorse della legge finanziaria 1999 per la prosecuzione degli interventi già iniziati in base alle leggi 8 ottobre 1997 n. 344 e 9 dicembre 1998, n. 426 e prevede altresì un ingente intervento per le bonifiche e l'aggiornamento del piano di recupero ambientale di Bagnoli;

incentiva mediante apposito contributo la costituzione delle agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) nelle regioni che al 31 dicembre 1998 non hanno ancora provveduto alla loro istituzione;

provvede al potenziamento delle capacità operative del Ministero dell'ambiente mediante l'impiego a tempo determinato o in comando di personale necessario in attesa del completamento delle procedure previste dalla legge n. 344 del 1997;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) è positiva l'incentivazione del completamento della rete delle ARPA in tutte le regioni, ma si ritiene che nel caso di ulteriore inadempienza sarebbe utile che il disegno di legge prevedesse anche adeguate penalizzazioni;

b) rispetto alla rilevanza dell'ulteriore spesa per il risanamento dell'area di Bagnoli, si ritiene necessaria una esplicita indicazione affinché gli organi di vigilanza compiano una accurata verifica retrospettiva e prospettica sul piano di risanamento».

Sulla proposta di parere presentata dal relatore, il senatore Giorgio BORNACIN (AN) dichiara voto di astensione, condividendone solo in parte i contenuti. Dichiara invece voto favorevole il senatore Vittorio PAROLA (DS).

La Commissione quindi, con l'astensione dei senatori Marri e Bornacin, approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore.

**Ordinamento della professione di sociologo (S. 3431)** (*Approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione della Camera in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Calderoli; Battaglia e altri; Mussolini*)

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica) (*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, riferisce che il disegno di legge S. 3431 è stato approvato l'8 luglio scorso dalla Commissione affari sociali della Camera in sede legislativa, unificando tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, che riprendono una materia, quella dell'ordinamento della professione di sociologo, già affrontata nella trascorsa legislatura.

Passa quindi all'esame del testo, che consta di ventitré articoli.

Il capo I (articoli da 1 a 3) contiene le disposizioni generali, che introducono il principio secondo cui il titolo di sociologo e il relativo esercizio professionale sono riservati agli iscritti all'ordine professionale. Il capo II (articoli da 4 a 10) detta la disciplina dell'ordine, che riproduce il modello classico della corporazione professionale, cioè dell'ente pubblico associativo; esso opera in ambito regionale e, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, a livello provinciale. L'organizzazione dell'ordine prevede un'assemblea degli iscritti, con funzioni elettive e di esame del bilancio; un consiglio, cui spetta la generalità dei poteri, fra cui quelli attinenti all'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere, alla tenuta dell'albo, all'adozione dei provvedimenti disciplinari; altri organi sono il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Gli ordini sono soggetti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che ha anche il potere di «commissariamento»

nei casi di cui all'articolo 8. Il capo III reca la disciplina del consiglio nazionale, composto da un rappresentante per ciascun ordine regionale e provinciale, il cui mandato dura tre anni, salvo *prorogatio*. Il consiglio nazionale, che è espressione dell'ordine nazionale, elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario. Oltre a compiti consultivi, il consiglio nazionale esamina i ricorsi sui provvedimenti degli ordini regionali in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, propone la tariffa e il codice deontologico. Il capo IV (articoli da 15 a 19) stabilisce i requisiti per l'iscrizione, tra cui spicca l'introduzione di un esame di abilitazione all'esercizio della professione riservato ai laureati in sociologia, o in scienze politiche con indirizzo politico-sociale o sociologico, o in scienze economiche e sociali, che abbiano effettuato un tirocinio pratico annuale. Il capo V (articolo 20) disciplina le sanzioni disciplinari, mentre il capo VI contiene norme transitorie, anche per l'accesso agli albi, e norme finali.

Data l'attinenza con il disegno di legge in esame, il relatore ricorda che nello scorso mese di luglio il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 5092, con il quale si intende riformare l'ordinamento delle professioni liberali. In particolare, da tale disegno di legge si desume il principio secondo cui gli ordinamenti professionali sono mirati a proteggere non attività professionali in sé considerate, ma rilevanti interessi pubblici, riconducibili sia a valori previsti dalla Carta costituzionale (diritto alla salute, diritto di difesa), sia all'esigenza di tutelare l'utente in particolari mercati di servizi professionali, in cui le profonde asimmetrie informative che caratterizzano il rapporto domanda-offerta possono creare gravi danni a interessi generali. Anche alla luce di tale indirizzo deve valutarsi l'opportunità di creare una nuova professione protetta in un ambito tradizionalmente non rientrante nel concetto di arte liberale. Trattasi, peraltro, di profilo di competenza della commissione di merito.

Per quanto invece concerne la competenza della Commissione per le questioni regionali, il relatore rileva la possibilità di una interferenza del disegno di legge in esame con la disciplina del profilo professionale di sociologo nell'ambito del personale del ruolo tecnico delle unità sanitarie locali: a tale riguardo la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, 3° comma, deve essere attentamente approfondita.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto), dopo aver ricordato che solo sul finire degli anni sessanta si sono avute le prime lauree in sociologia, sottolinea che l'ambito professionale in cui si trovano ad operare i sociologi è particolarmente delicato anche per il rischio di manipolazione di dati e informazioni con l'utilizzo di metodologie non appropriate da parte di soggetti che non siano in possesso di una specifica professionalità; cita al riguardo il caso, a tutti noto, dei sondaggi d'opinione. Pertanto, la finalità del disegno di legge è di tutelare un rilevante interesse pubblico e non le aspettative di una corporazione. Auspica conseguentemente che il parere della Commissione sia favorevole.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi) sottolinea che molte proposte di legge riguardanti le cosiddette professioni emergenti (fra cui anche il

disegno di legge riguardante gli esperti ambientali di cui egli è proponente) non sono state ancora oggetto di esame da parte del Parlamento perché l'intera materia deve non solo trovare una collocazione precisa nel contesto della normativa comunitaria, ma anche inserirsi nel quadro degli indirizzi del Governo in materia di riordino delle libere professioni.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) afferma di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, considerata la complessità e la delicatezza dei compiti professionali dei sociologi. Dichiara invece la sua contrarietà al progetto di riforma delle libere professioni elaborato dal Governo, in quanto da esso emerge una volontà non tanto di riforma quanto piuttosto di vera e propria distruzione degli ordini professionali, senza che siano assicurate né agli utenti né ai professionisti le necessarie garanzie.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere incentrata sugli aspetti di competenza della Commissione, pur avendo ritenuto utile sottolineare la presenza di uno specifico indirizzo del Governo in materia di libere professioni, tradottosi in un disegno di legge attualmente all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera. Ritiene comunque auspicabile la presenza di un rappresentante del Governo, al fine di acquisire tutti gli opportuni elementi di valutazione.

Il presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## ALLEGATO

INCONTRO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO, ON. FRANCESCO RUTELLI, CON I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI SULLE PROBLEMATICHE DEL COORDINAMENTO TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LE CELEBRAZIONI GIUBILARI (20 APRILE 1999)

## TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

PRESIDENTE. Saluto il Sindaco Rutelli, i colleghi parlamentari senatori e deputati. Se non vi sono obiezioni, propongo l'utilizzazione dell'impianto a circuito chiuso per consentire ai giornalisti di seguire lo svolgimento dell'audizione.

Dato il carattere dell'incontro odierno, ricordo ai componenti la Commissione che la finalità dell'audizione è conoscitiva e pertanto nella formulazione delle domande sarà necessario attenersi rigorosamente all'oggetto dell'audizione stessa, in quanto le valutazioni di ordine politico sono riservate ad una fase ulteriore dei lavori della Commissione.

Io mi farò carico di raccogliere un documento di sollecitazione, da inviare, previo dibattito e voto della Commissione, al Governo. Tale documento sarà – ripeto – discusso e valutato dalla Commissione e adesso saranno apportati i miglioramenti che deriveranno dal dibattito.

Ringrazio il sindaco Rutelli. Lei, signor sindaco, è già stato informato del tema del nostro incontro, definito anche su «provocazione» degli amici della Commissione, che è impegnata sul versante delle tematiche regionali: ma lei conosce il ruolo e la centralità di Roma nell'ecumene mondiale e la ricaduta della politica, in relazione all'argomento, per quanto riguarda il territorio laziale.

Le chiedo una valutazione di sintesi, in ordine all'azione di coordinamento svolta con gli altri organismi territoriali e sul tipo di concertazione istituzionale posta in essere, anche in vista dell'organizzazione, nel futuro, dei servizi di accoglienza. Noi immaginiamo quale potrà essere il ruolo che assumerà la città di Roma, l'anno prossimo, ma già quest'anno verificiamo un grande richiamo che la città esercita sul mondo intero. Ognuno guarda quindi con molta attenzione alla politica del governo capitolino. Vorremmo sapere come ha funzionato, e se ha funzionato, la conferenza dei servizi, in ordine alla legge Bassanini; e conoscere la sua valutazione riguardo al funzionamento del comitato di coordinamento, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del comitato medesimo, ed anche riguardo ai temi della trasparenza e dell'informazione. Desidereremmo, insomma, che lei facesse un po' il punto su tali questioni, non solo per conoscere, per essere infor-

mati, ma per poter portare in altri enti territoriali, in occasione di future celebrazioni di alto livello, l'esperienza che lei ha fatto in occasione della manifestazione giubilare.

Questa è la sintesi degli argomenti che in maniera icastica abbiamo rimesso alla sua attenzione, affinché lei possa svolgere una relazione introduttiva e dare successivamente modo ai parlamentari di rivolgerle domande e «provocazioni». Qui dovremmo un po' tutti sorridere perché siamo coinvolti nel potere mass-mediatico (*Commenti*)!

Do quindi la parola al sindaco Rutelli, che ho conosciuto anche come brillante consigliere regionale della Campania.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Purtroppo, caro Presidente, per un breve periodo!

La ringrazio, Presidente, perché questa per me è un'occasione preziosa di fare il punto con la vostra Commissione, rappresentativa di esperienze, di conoscenze e di competenze ed anche – dal punto di vista politico – del Parlamento.

Sono con me i due vicecommissari per il Giubileo. Si tratta in entrambi i casi di funzionari di alto livello della Presidenza del Consiglio dei ministri: il vicecommissario vicario dottor Guido Bertolaso e il dottor Stefano Landi, che ha anche la responsabilità di direttore del dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio. Se il dottor Bertolaso ha, in questa piccolissima struttura che è l'Ufficio del Commissario (sulla quale poi parlerò brevemente), una funzione generale, il dottor Landi si occupa in particolare dei rapporti tra Lazio e territori extraregionali, e sarà quindi a vostra disposizione per tutte le informazioni che riguardassero il coordinamento di diversi interventi.

Deve essere chiaro che la mia funzione concerne la città di Roma e che io sono stato nominato Commissario straordinario in quanto sindaco. Non essendo dotata di alcun potere sovraordinato alle altre istituzioni, questa funzione tende essenzialmente a favorire il coordinamento tra i molti soggetti che di questo tema si occupano, nell'area romana, che è quella più fortemente interessata dalla preparazione e dallo svolgimento degli eventi del Giubileo: un coordinamento finalizzato a rendere il più possibile scorrevoli procedure estremamente complesse, favorire il dialogo, la comprensione e l'ottimizzazione dei rapporti tra le diverse istituzioni. Mi sembra che su questo i vostri quesiti, fundamentalmente, chiedono (giustamente) un'informazione ed una riflessione: e credo si tratti, signor Presidente, di una riflessione particolarmente preziosa, anche in vista delle future esigenze di cui il Parlamento si farà carico, in occasioni non troppo dissimili da quella della preparazione del Giubileo. Mi pare dunque più che opportuna questa valutazione; e vengo subito alle risposte (poi sicuramente vi saranno altre domande dei commissari, alle quali noi risponderemo).

Il primo punto riguarda il grado di coordinamento tra i vari soggetti pubblici. Noi abbiamo molti organismi che operano per quanto riguarda la preparazione del Giubileo. Prima di tutto, però, vorrei chiarire qual è stato l'*iter* sostanziale della preparazione civile in vista dell'Anno Santo. Nel 1995, immediatamente all'indomani dell'indizione del Giubi-

leo (esso, infatti, è stato formalmente convocato dal Santo Padre tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995), la città di Roma ha avanzato al Governo (si trattava all'epoca del Governo Dini) la proposta di adottare un piano di interventi, non soltanto cittadino ma regionale, per far fronte al complesso di adempimenti che ne derivavano.

L'*iter* parlamentare è stato molto lungo. Dobbiamo ricordare che in buona sostanza la disponibilità delle risorse finanziarie per il Giubileo si è avuta nel luglio del 1997, un volta concluso il cammino del decreto-legge, che è stato reiterato, se non ricordo male, sei volte ed è stato approvato quarantotto ore prima della scadenza ormai ultimativa: se fossero trascorse altre quarantotto ore, cioè, non avremmo avuto neppure la norma, perché era intervenuta nel frattempo la sentenza della Corte costituzionale che sanciva la non reiterabilità dei decreti non convertiti.

Abbiamo quindi avuto sostanzialmente, come tempi operativi per lo svolgimento di un programma straordinariamente complesso, circa due anni e mezzo. Naturalmente, il periodo intercorso tra la metà del 1995 e la metà del 1997 era valso a trovare un consistente e ampio accordo tra i diversi livelli istituzionali, in particolare il comune di Roma, la regione Lazio, la provincia di Roma ed altre province interessate, oltre ad una serie di organismi statali (ministeri, in primo luogo), al fine di definire un piano di interventi.

Tale piano di interventi, nel suo insieme, a mio avviso corrisponde alle necessità di fondo, ossia è in grado di dare le risposte fondamentali. Naturalmente si tratta di quelle risposte che sono realizzabili in due anni e mezzo. Concluderò poi la mia relazione dandovi un quadro delle procedure alle quali la legge ci chiama e ci obbliga, in modo che tutti noi ci rendiamo ben conto, nel concreto, di come si debba operare.

Prima fase, dunque, di definizione di un fabbisogno; quindi approvazione formale di un piano di interventi; assestamento, poi, di questo piano di interventi, alla luce di due fattori principali, il primo dei quali è la verifica di fattibilità degli interventi principali, in considerazione dei tempi residui disponibili. Nel 1995, ad esempio, avevamo ipotizzato un certo tipo di interventi, che avremmo potuto realizzare se avessimo avuto una legge a fine 1995, ma certamente non potevamo più realizzare avendo avuto una legge nella seconda metà del 1997.

Altro elemento di revisione e aggiustamento dinamico del piano, oltre alla verifica di fattibilità, è il soddisfacimento di esigenze di programmazione, inizialmente non sufficientemente previste. In particolare, cito quelle relative alla sicurezza ed alla protezione civile, che per motivi vari nelle prime stesure del piano, erano un po' sacrificate e sottodimensionate, mentre sono state poi via via affinate: la questione è oggetto di una delle vostre domande conclusive e mi riservo di metterla a fuoco nel prosieguo con più precisione.

Su queste basi si è definito, discusso, approvato, un complesso piano di interventi. La legge della Repubblica ci ha consentito di dar corso a questo piano di interventi a partire dal luglio del 1997. Se non ricordo male, nel marzo del 1997 noi avevamo approvato una versione avanzata del piano di interventi. Il periodo 1997-1999 è il periodo di attuazione del piano (si fanno, cioè, le cose previste); il 1999 è l'anno in cui ci si

dedica, in particolare, alla predisposizione organizzativa e gestionale; tutto il 2000, fino all'epifania del 2001, è il periodo di svolgimento degli eventi.

Questa è la scadenza temporale, anche se ho ommesso diversi passaggi: ma sono stato già fin troppo lungo. Se vorrete, però, vi darò altre precisazioni su come si è arrivati a definire il piano di interventi, come si è sviluppata la sua attuazione, come si lavora per quanto riguarda la predisposizione organizzativa e gestionale: problema enorme, perché noi attendiamo per il 2000 a Roma una cifra variabile tra i 24 ed i 29 milioni di visitatori, in base alle stime più aggiornate. Si tratta di un impegno straordinariamente rilevante. La città di Roma già oggi vede – è il dato conclusivo del 1998 per il solo comune di Roma – 14 milioni di presenze turistiche soltanto nelle strutture alberghiere, quindi ha una ricettività cospicua; ma è evidente che la stessa natura dei visitatori, che saranno pellegrini, e non pochi saranno poveri, impone strumenti di accoglienza differenziati. Dunque la sfida organizzativa è altrettanto complessa di quella di predisposizione infrastrutturale, alla quale ci siamo dedicati nei primi anni.

Per quanto riguarda, allora, la prima questione posta, cioè il coordinamento tra i vari soggetti, posso dire che abbiamo avuto un coordinamento nell'elaborazione del piano e un coordinamento nella sua approvazione, tra i diversi livelli istituzionali; esiste un coordinamento per l'attuazione del piano degli interventi, che ammonta a circa 3.500 miliardi di lire, per l'intera regione Lazio e per diversi organi istituzionali (ma su questo punto voi disponete delle relazioni periodiche dell'ufficio per Roma capitale, che vi hanno dato conto regolarmente degli ammontari e della ripartizione di tali risorse); e c'è una collaborazione interistituzionale per l'organizzazione e quindi per la gestione.

La funzione del Commissario si colloca a questo punto. Voi avete il testo del decreto del Presidente della Repubblica, che individua i compiti precisi del Commissario e del suo ufficio. Questo ufficio ha una pianta organica di quindici persone, ma dispone effettivamente soltanto di nove unità. Stiamo facendo un lavoro straordinario con un nucleo ristrettissimo di personale: approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che ne fanno parte e che spesso lavorano con orari molto particolari.

Il Governo è coinvolto, dal punto di vista organizzativo, attraverso la Commissione nazionale per Roma capitale ed il Giubileo, che viene presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal ministro dei lavori pubblici, e la Commissione mista italo-vaticana, che cura i rapporti bilaterali tra Italia e Santa Sede e che viene presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole Minniti.

Per quanto riguarda il livello regionale, grosso modo sono una cinquantina i principali soggetti istituzionali impegnati nell'attuazione del piano. Il sindaco di Roma ha una competenza di coordinamento, in quanto Commissario per il Giubileo, che – lo ribadisco – non assorbe le competenze istituzionali dei diversi soggetti per ciò che riguarda l'area romana.

In merito ai servizi di accoglienza, debbo dire che si tratta in particolare di quelli che riguardano la direttiva che, per quanto concerne l'organizzazione dell'Anno Santo, il Commissario straordinario ha emanato nel dicembre 1998. Essa individua le responsabilità, per quanto attiene ai compiti organizzativi nell'ambito del territorio romano, in questi termini: il prefetto per la sicurezza; l'Agenzia per il Giubileo per la parte di organizzazione civile dei grandi eventi; il prefetto per la protezione civile; l'AMA per l'igiene urbana; la regione Lazio per la sanità; il comune di Roma per la mobilità locale; l'Agenzia per il Giubileo, che ha stipulato a tal fine una convenzione con la Santa Sede, per ciò che riguarda l'organizzazione ed il volontariato (tenete presente che alcune decine di migliaia di giovani saranno impegnati, integrando le strutture pubbliche: e i primi duemila saranno impegnati già il prossimo 2 maggio, nella giornata speciale della beatificazione di Padre Pio da Pietralcina, come primo esperimento dell'integrazione tra strutture pubbliche e volontariato negli adempimenti organizzativi); la regione Lazio per la ricettività; l'Agenzia per il Giubileo per la comunicazione locale; il dipartimento del turismo per comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale; l'Agenzia per il Giubileo, dal punto di vista della realizzazione, ed il prefetto, dal punto di vista del coordinamento, per la sala situazioni; il dipartimento per il turismo per il coordinamento dei rapporti con il territorio extraregionale.

Ho citato la sala situazioni perché mi pare un caso importante di collegamento interistituzionale. Si tratta in effetti di una struttura molto agile nella quale convergono tutte le informazioni delle diverse sale operative di tutte le istituzioni presenti sul territorio. È coordinata dal prefetto e raccoglie tutti i dati sugli eventi previsti nel calendario, predispone gli scenari per eventuali situazioni di emergenza, coordina le iniziative e le attività nel corso dei grandi eventi e, come dicevo, collega direttamente tutte le centrali operative. Ne fanno parte i rappresentanti del Commissario straordinario, del Comitato centrale della Santa Sede, del Ministero della difesa, della protezione civile, della questura, dei carabinieri, della guardia di finanza, della regione, della provincia di Roma, del Gabinetto del sindaco e della polizia municipale (per quanto riguarda il comune di Roma), dei vigili del fuoco, delle Ferrovie, della Croce Rossa, dell'ANAS, delle Autostrade, degli Aeroporti di Roma, ed inoltre di Telecom, ENEL, Italgas, ACEA, AMA, ATAC, COTRAL e Centro del volontariato.

Come si vede, il livello necessario di integrazione non è soltanto figurativo, ma è operativo. Ci sarà un luogo fisico nel quale verranno scambiate ed aggiornate costantemente tutte le notizie. Altro esempio rilevante di collaborazione interistituzionale è quello dell'organizzazione delle giornate in cui si svolgeranno i maggiori eventi dell'anno 2000, che saranno quattro. La prima sarà la giornata del lavoro (1° maggio); poi avremo la giornata eucaristica, la giornata della famiglia e, nel periodo di Ferragosto, le giornate mondiali della gioventù.

Dalle cifre che ho citato sulla partecipazione di fedeli, pellegrini e visitatori all'Anno Santo, risulta a tutti chiaro che, se sarà complessa la gestione del «Giubileo quotidiano», diciamo così, le vere sfide le avre-

mo per quanto riguarda i grandi eventi concentrati. La giornata della gioventù, che in realtà si articola in circa una settimana, vedrà la partecipazione di un milione e mezzo di giovani. Si svolgerà con delle caratteristiche molto particolari: per capirci, mentre le giornate dedicate agli handicappati ed agli anziani presenteranno per noi dei problemi logistici molto seri, perché le persone dovranno venire assistite e dovrà essere previsto un sistema di mobilità organizzato, le giornate della gioventù vedranno, invece, secondo uno stile già collaudato in molte altre manifestazioni di questo genere che si tengono regolarmente, con la presenza del Papa, ragazzi preparati a venire in grandissima parte a piedi, facendo un vero e proprio pellegrinaggio. Di fronte ad una massa così imponente – si tratta dell'equivalente di circa la metà della popolazione residente nella città di Roma – la scelta è stata quella di far svolgere queste giornate nel periodo di maggior svuotamento della città, cioè nella settimana del Ferragosto; ma è evidente comunque che si tratta di una sfida particolare, che reggeremo anche perché i giovani verranno a piedi e saranno preparati a percorrere a piedi l'itinerario di avvicinamento all'area di Tor Vergata.

Quanto appunto al discorso relativo all'area di Tor Vergata, qui c'è un altro esempio della collaborazione interistituzionale: per darvi un'idea della situazione, la decisione di localizzare le giornate, con le adunanze di massa, nell'area di Tor Vergata è stata presa in base a tre motivazioni di fondo ed il coordinamento è stato attribuito dopo un concerto che ha riguardato oltre cinquanta amministrazioni pubbliche: un lavoro, quindi, particolarmente difficile e delicato.

Perché si è scelto, dunque, il comprensorio di Tor Vergata? In un primo momento la Santa Sede aveva proposto l'area del santuario del Divino Amore, ben nota ai fedeli romani, che ha delle caratteristiche naturali molto belle, ma delle caratteristiche infrastrutturali molto critiche: tuttavia, proprio tenuto conto del fattore rappresentato dall'avvicinamento a piedi da parte dei giovani, si era dato sostanzialmente il via libera a tale localizzazione. Localizzazione che però si è poi rivelata impossibile perché i proprietari di alcune delle aree hanno in un secondo momento negato la disponibilità. Abbiamo dunque iniziato ad approfondire le ipotesi residue, sulla base, come ho accennato poco fa, di tre criteri: disponibilità di aree pubbliche, per evitare ogni forma di speculazione; legame dell'evento giovanile con il mondo degli studenti e dell'università; localizzazione decentrata. La disponibilità da parte della seconda Università statale di Tor Vergata ci è venuta incontro. Il compendio è immenso e può agevolmente ospitare, per le sue dimensioni, il numero di persone indicato; e voglio precisare, anche perché al riguardo si sono registrate alcune polemiche, che tutti gli affidamenti delle opere verranno fatti a seguito di gara d'appalto.

Ho citato questo come un tipico esempio di coordinamento interistituzionale perché se non avessimo promosso ripetute conferenze dei servizi sul tema della localizzazione dei grandi eventi per il Giubileo, difficilmente l'intervento di ciascuna delle amministrazioni avrebbe consentito la sintesi. Abbiamo incaricato dell'organizzazione, a seguito di un protocollo che unisce l'Università, titolare della responsabilità

dell'area, l'Agenzia per il Giubileo, che ha una specifica capacità organizzativa (e sarà il dottor Michele Civita, per conto dell'Agenzia, il coordinatore delle attività organizzative), ed il Provveditorato alle opere pubbliche, che, come sapete, è l'organismo dello Stato che fa capo al Ministero dei lavori pubblici e che ha queste competenze istituzionali.

Procedo nel dare risposta alle domande postemi, venendo alla terza: come ha funzionato la conferenza dei servizi? Complessivamente bene, debbo dire; va però ricordato che dalla conferenza dei servizi non abbiamo avuto alcuna accelerazione, rispetto alle procedure di legge. Ci tornerò successivamente, magari rispondendo a qualche altra domanda; voglio però ricordare che questo piano, così ampio, così concentrato nel tempo e coinvolgente decine e decine di amministrazioni, non ha avuto alcuna procedura speciale. La grande trasparenza della preparazione del Giubileo è legata proprio al fatto che abbiamo fatto ricorso alle procedure vigenti: con l'aggravante, anzi, che in molti casi le norme sono cambiate – è il caso della Merloni-*bis* e della Merloni-*ter* – via via che stavamo realizzando alcuni degli interventi.

Questa è una notazione importante. Abbiamo dunque avuto la conferenza dei servizi che ha dato un bilancio positivo; non sempre abbiamo avuto da parte delle amministrazioni pubbliche pareri in tempi rapidi; spesso abbiamo registrato atteggiamenti «silenziosi» da parte di alcune amministrazioni; fatte salve le soprintendenze, c'è stato un successivo pervenire di pareri contenenti prescrizioni, vincoli o condizioni rispetto all'*iter* attuativo. Ho però citato il caso della conferenza dei servizi nel caso di Tor Vergata, che ha approvato progetti per un ammontare di 224 miliardi, che sono in schiacciante maggioranza al di fuori dei finanziamenti per il Giubileo. Perché dico questo? Perché noi abbiamo attivato lo strumento della conferenza dei servizi facendo convergere su questa strumentazione tecnico-amministrativa finanziamenti propri di altre amministrazioni.

Questo è quello che ha fatto il Ministero dell'università, che ha dato la propria disponibilità per un finanziamento di circa 70 miliardi, che rientra nel programma ordinario di ammodernamento del comprensorio di Tor Vergata; e lo stesso ha fatto il comune di Roma, che ha preso dal proprio bilancio, per la realizzazione delle infrastrutture nell'ambito di Tor Vergata circa 80 miliardi. Il resto sarà a valere sul piano degli interventi per il Giubileo.

La quarta domanda riguarda il comitato di coordinamento. Diamo una valutazione positiva su tale comitato, che si riunisce all'incirca ogni due mesi. È inutile che vi dia conto dettagliatamente della sua composizione: sostanzialmente ne fanno parte i rappresentanti di tutti i ministeri coinvolti. Questo organo è stato insediato il 10 febbraio 1998, ha lavorato sul tema della localizzazione dell'area dei grandi eventi, sulle norme e accordi speciali, in particolare per quanto riguarda gli orari della città nel corso del Giubileo, ha raccolto proposte su modifiche di carattere normativo e finanziario relative alla gestione dell'anno 2000, ha affrontato le questioni relative alla disciplina del traffico attorno all'area di San Pietro, dove è maggiormente concentrata la serie dei cantieri. Ha tenuto varie riunioni, nelle quali sono stati discussi questi e numerosi al-

tri argomenti, tenendo regolarmente aggiornate le amministrazioni coinvolte. Ogni ministero ha designato, come ho detto, un suo rappresentante, che da parte sua ha provveduto a fare da tramite con la sua amministrazione.

Per quanto riguarda il comitato per la trasparenza, esso è stato istituito una prima volta nel maggio 1998, su iniziativa del Commissario, perché in un primo momento non era stato formalizzato in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha iniziato a lavorare, ha attivato una serie di audizioni, tutte pubbliche, ed ha avuto una seconda fase, a mio giudizio più soddisfacente, a seguito della nomina formale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta il 7 maggio scorso. Il Presidente del Consiglio ha nominato come membri di questo Comitato il senatore Fisichella, il professor Giovanni Conso, la senatrice Giglia Tedesco, il professor Gianfranco Ciaurro e il dottor Giovanni Moro. Si tratta di personalità a tutti note, di orientamento e di esperienza diversi, con il compito di «marcare stretto» tutte le amministrazioni e di trasferire all'opinione pubblica ogni risposta relativa a quesiti provenienti dalla stessa opinione pubblica, da associazioni e da cittadini che volessero avere qualsiasi tipo di chiarimento per quanto riguarda l'andamento dei lavori e dell'organizzazione del Giubileo.

Il comitato si è riunito undici volte e sta facendo un ottimo lavoro. Vorrei ringraziarne i componenti, perché è un lavoro svolto in chiave di completa indipendenza e gratuito. Con grande generosità ha ascoltato già gran parte dei protagonisti attuativi del Giubileo, da coloro che realizzano le opere alla Sanità, alla cultura, ai responsabili dei cantieri e così via.

La sesta ed ultima domanda riguarda la sicurezza. Come ho detto all'inizio, in un primo momento le tematiche della sicurezza erano probabilmente insufficienti quanto a previsioni di interventi nel piano. Sono state ora rafforzate, ma c'è un elemento di cui dobbiamo essere tutti noi consapevoli. Questo riferimento mi serve per concludere e per legare i due aspetti della preparazione del piano e della gestione. Perché il Giubileo è un evento straordinario? Perché dura più di un anno. Occorre tenere vigilanza e sistema dell'organizzazione al massimo livello di efficienza per più di un anno. È evidente che è difficile e delicato organizzare a Roma eventi del genere delle tre giornate che ci attendono e che saranno molto critiche: il prossimo 1° maggio, con la festa del lavoro ed il concerto rock organizzato dai sindacati a piazza San Giovanni, con alcune centinaia di migliaia di partecipanti; il 2 maggio con la doppia celebrazione per la beatificazione di Padre Pio, in San Pietro ed in San Giovanni; il 3 maggio (giorno lavorativo!) con un'ulteriore udienza. Tenete conto che sono giornate nelle quali, a Roma, sono aperti tutti i cantieri e la criticità che deriva, obiettivamente, in particolare in alcune aree della città, dalla simultanea presenza di lavori rischia di impattare severamente sullo svolgimento di queste manifestazioni.

C'è quindi un enorme lavoro organizzativo. Per darvi un esempio, noi abbiamo predisposto diciassette aree di parcheggio esterno per i pulman ed un sistema di afflusso regolamentato che speriamo funzioni. Abbiamo per la prima volta proposto al prefetto ed al provveditore la

chiusura delle scuole per la mattina del lunedì; è stata posticipata la partita di calcio Roma-Inter alla sera del lunedì; si sono insomma adottate, su proposta del Commissario, diverse misure tese ad attenuare ed alleviare i disagi ed i rischi di congestione che saranno molto realistici. Ma proiettate ora questo tipo di problematica, ed anche le problematiche della sicurezza, sull'arco di un anno: questo comporta la necessità di un'integrazione molto forte tra gli interventi; e ripeto che nelle relazioni che voi avete ricevuto c'è il quadro significativo di tali interventi: realizzazione di alloggi per le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza), che in parte dovranno essere fatte affluire da altre regioni; realizzazione negli aeroporti di un sistema di controllo dei bagagli, in chiave di prevenzione, ed allo stesso tempo sistemazione di telecamere per il controllo centralizzato in tutte le aree sensibili della città, e così via.

Non scendo nel dettaglio perché, come ho già detto, avete agli atti varie relazioni. Naturalmente sono pronto a rispondere ad ogni quesito specifico, signor Presidente, ma ritengo sia fondamentale che si comprenda che il Giubileo presenta due tipi di problemi: la realizzazione delle infrastrutture, che è molto complessa, e gli adempimenti organizzativi e gestionali, che durano per un anno. Non è che, passati i tre giorni di un grande evento, si può smobilitare: ci si deve invece preparare al successivo, che non necessariamente sarà più semplice e più lieve quanto ad esigenze da soddisfare.

Tale constatazione ci proietta sull'altro tema, del quale, se credete, potremo magari parlare successivamente: quello della gestione. Noi stiamo raccogliendo un quadro delle esigenze di tutte le amministrazioni, statali e locali, che coinvolgeranno in particolare, ad esempio, l'erogazione di straordinari. Pensate agli straordinari necessari per i ferrovieri, che dovranno assicurare convogli speciali; pensate all'igiene urbana (si dovranno fare pulizie nel corso della notte, si dovrà provvedere a situazioni molto particolari); pensate alla presenza delle forze dell'ordine; pensate a tutta una serie di esigenze che qui non voglio elencare dettagliatamente, ma che sono state monitorate e definite e che saranno l'oggetto di una integrazione, per le singole amministrazioni, dei fabbisogni gestionali nel corso dell'anno 2000.

Come si vede, appaiono anche qui collegate le due principali esigenze del Giubileo. Da un lato i lavori e la preparazione delle infrastrutture: non tutte sono grandi opere; molti sono gli interventi diffusi (pensate a quelli negli ospedali, nei dipartimenti di emergenza; pensate alla strutturazione dei luoghi di accoglienza). C'è dunque una quantità di interventi diffusi, che non si limitano a quelli più visibili; ma tutti questi si integrano fortemente, dall'altro lato, con le esigenze di gestione, che sono particolarmente complesse. Per questo, come vi ho detto, esistono strutture di coordinamento, compiti e responsabilità che sono stati identificati. Anche a tal fine, servono suggerimenti, proposte ed un dibattito trasparente. Si tratta infatti di problemi che accomunano tutti. Se l'Italia se la caverà, non sarà il merito di Tizio o di Caio, ma sarà una riuscita - o un insuccesso - del nostro paese nel suo insieme. Ed io rinnovo a voi il mio ringraziamento, proprio perché un costante monitoraggio del

lavoro che stiamo facendo ed anche una raccolta di segnalazioni, critiche e suggerimenti risulteranno per noi particolarmente preziosi, proprio per aggiustare il tiro e misurare ulteriori problemi ed eventuali soluzioni.

Se vi saranno delle domande specifiche, mi riprometto di darvi altre notizie, in particolare sulle procedure attuative, che è la cosa che mi sta più a cuore. Tuttavia, essendomi già fin troppo dilungato, ritengo di fermarmi qui.

PRESIDENTE. La ringrazio, sindaco Rutelli, per la concreta e significativa sintesi del lavoro che lei svolge con molta responsabilità ed impegno.

Passiamo ora al dibattito. Ha chiesto di parlare il senatore Lauro. Prego i colleghi che lo ritengono di iscriversi fin d'ora, in modo che, in un quadro di sobrietà «europea», potremo fare un buon lavoro.

SALVATORE LAURO. La ringrazio, signor sindaco, per la sua presenza.

Con il Giubileo è in gioco la credibilità di tutto il paese, anche a livello turistico. Il Governo ha cominciato, con l'audizione di alcune settimane fa, ad ammettere ritardi nella realizzazione delle opere. Ecco, io mi sarei aspettato che lei avesse parlato anche dei ritardi che si registrano per Roma.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Me lo chieda lei!

SALVATORE LAURO. Lo dico, al di là della domanda, proprio perché vi sono state già delle notizie ANSA, provenienti anche da lei, che dicevano che non c'è da preoccuparsi, perché cento opere sono già state ultimate. Io vorrei però far notare che invece ci risultano delle preoccupazioni, perché, di queste cento opere ultimate, solo quattro sono quelle del comune.

Parlando del settore dei trasporti, lei ha fatto prima riferimento alla mobilità locale: ebbene, mobilità locale significa comune. Guarda caso, anche nel settore dei trasporti, per quanto riguarda l'ATAC ed il CONTRAL, vi sono enormi ritardi. Sono in effetti a rischio, su 1157 miliardi stimati di interventi, circa 900 miliardi, che riguardano proprio il comune. Siamo preoccupati, dunque, perché non vorremmo che, di chiunque sia la colpa, alla fine ne vada di mezzo l'intero paese: ci troveremmo, in tal caso, in enorme difficoltà.

Il cittadino (non suddito!) romano, al di là delle opere straordinarie, lamenta che questa città è diventata invivibile. È disposto a fare uno sforzo perché effettivamente vi sia una rinascita della città, ma vuole anche essere tranquillizzato sul fatto che i rifiuti solidi urbani continueranno ad essere raccolti, che il problema dell'ordine pubblico sia in qualche modo affrontato. C'è il problema della manutenzione ordinaria delle strade. Sembra poi che Roma sia soltanto la cinta del comune, e non la città come area metropolitana. D'altra parte, da quando lei ci ha

chiarito che è il Commissario della città, e non dell'area metropolitana, questo dubbio ci allarma ancora di più.

Lei ha detto che tutto è stato fatto secondo criteri di trasparenza. Però, per quanto riguarda il riferimento alla legge Merloni, voglio replicare – anche se non è questa la mia domanda – che certe cose si sono fatte anche con lo «spezzatino», per evitare di dover procedere in base appunto alla legge Merloni. Mi riferisco, ad esempio, allo «spezzatino» di San Pietro, al raddoppio della galleria e delle rampe d'accesso al parcheggio. Il lavoro è stato diviso, in modo che gli interventi da parte dello Stato fossero inferiori al 50,1 per cento dell'ammontare, e così la gara non è stata fatta.

Ma, come ho detto, non voglio entrare in questa questione. Noi, piuttosto, vorremmo sapere se siamo o non siamo in ritardo. Se siamo in ritardo, infatti, questo può veramente essere un problema. Non vorremmo trovarci al punto che lei si presenta e dice che il Parlamento non ha approvato le norme idonee, così come è accaduto con il metrò chiamato Lamberto. Perché lei, oggi, ci ha spiegato che nel 1995 il Parlamento non ha mantenuto gli impegni. Allora vorremmo sapere, se c'è necessità di modificare delle leggi, quali interventi dobbiamo fare perché quello che paventiamo non avvenga.

Per quanto riguarda, invece, i trasporti – e concludo – chiedo di sapere per quale motivo si sta cercando di confondere il mercato turistico di Roma con l'emergenza Giubileo. Mi riferisco soprattutto al progetto di costituzione di un'«ATAC 2», dedicata al turismo. C'è poi il problema di attività turistiche, che si svolgono liberamente in tutta la Comunità europea (mi riferisco ai pullman turistici) e per le quali sembra invece si ponga, con l'evento Giubileo, una nuova interpretazione che andrebbe contro le libertà europee.

TARCISIO ANDREOLLI. Desidero anch'io unirmi alle parole del Presidente per complimentarmi con il sindaco e Commissario straordinario, il quale sta a mio avviso – pur con alcuni innegabili ritardi, dovuti anche a ritardi dello stesso Parlamento, che non ha approvato in tempo utile leggi idonee alla bisogna – portando avanti la preparazione più adeguata possibile a questo evento straordinario, che vede Roma, in modo particolare, sotto gli occhi di tutto il mondo.

Ciò premesso, voglio anch'io porre alcune specifiche domande. La prima riguarda questi ritardi, che vengono enfatizzati o minimizzati. Si riuscirà, comunque, a dare un'attuazione complessiva agli impegni che ci siamo assunti per rendere questa città più vivibile?

La seconda domanda è la seguente. Io credo che i cittadini di Roma siano anche disposti a sopportare – e stanno anzi già sopportando – dei disagi per gli eventi straordinari. Ma vi siete preoccupati, intanto, di verificare quanti degli interventi operati resteranno stabili, in modo da riuscire a far capire ai cittadini che i disagi di oggi, i disagi dell'anno prossimo, quando vi sarà l'evento giubilare, saranno compensati dai vantaggi obiettivi che la città trarrà da infrastrutture permanenti? In quale misura questo vantaggio sarà plausibile, sarà spendibile per la gente? Penso a due problemi particolari, cui lei ha già accennato, quello dei

trasporti pubblici e quello dei parcheggi, in vista dell'obiettivo di rendere più vivibile la città in modo permanente. Finito il Giubileo, infatti, la città ha diritto di vivere. Vorrei capire se questo sforzo straordinario sarà accompagnato da un risultato che, al di là degli eventi dell'anno 2000, che farà presto a passare, presenterà segni tangibili di un vantaggio effettivo per la città e per la sua vivibilità.

LUISA DE BIASIO CALIMANI. Ho trovato estremamente interessante la relazione del sindaco, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della concertazione. Siamo infatti abituati, in Italia, a farci in una certa misura guidare dagli eventi, anziché guidare gli eventi. Mi sembra dunque che ci troviamo di fronte ad una straordinaria inversione di tendenza, considerato il fatto che, come è stato detto, e come è stato anche voluto con grande determinazione, non sono state, forse anche qui per la prima volta, previste delle procedure speciali, come invece è avvenuto per i Mondiali, per le Colombiadi e per altri grandi eventi. Ciò dimostra che l'efficienza non ha bisogno di procedure speciali; e speriamo che sia un esempio anche per il futuro.

Due brevi domande. Dice il sindaco che la conferenza dei servizi non ha provocato alcuna accelerazione. Penso di aver capito male, nel senso che, se non vi fosse stato questo strumento, non dico che si sarebbe impantanato completamente questo grande evento del Giubileo, ma comunque si sarebbero registrati, io credo, ritardi irrimediabili. Consideriamo anche che forse l'unica accelerazione che abbiamo nella legge previsto, condiviso e voluto è stata quella dei venti giorni attribuiti alle soprintendenze ed il silenzio-assenso se non avessero risposto in tempo.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Purtroppo le soprintendenze «si riservano»: questo è il nostro problema! Il parere lo fanno arrivare dopo, e magari è negativo.

LUISA DE BIASIO CALIMANI. Comunque, nella legge noi abbiamo scritto questo principio per responsabilizzare maggiormente le soprintendenze e far loro capire che gli anni che di solito, o a volte, esse impiegano, sia pure per motivi giustificabilissimi, sarebbero stati deleteri se utilizzati anche in questo caso. Quindi, pur con tutte le colpe che il Parlamento ha avuto per non aver provveduto in tempi più rapidi all'approvazione delle leggi, sia per gli eventi del Giubileo a Roma che fuori del Lazio, la preoccupazione rimane quella delle opere (e per opere intendo qualcosa di più complesso di un singolo edificio): che non siano cioè concluse per l'inizio dell'anno giubilare. Questo per due motivi: perché non si potrebbero utilizzare e quindi la finalità per cui sono state concepite verrebbe meno; e perché si creerebbe un ulteriore problema nel momento in cui rimangono aperti i cantieri.

Chiedo quindi quali siano le opere più problematiche (se vi sono) e se vi siano degli strumenti per poter ovviare a tali inconvenienti.

La seconda domanda riguarda – quando si interviene dopo altri colleghi, naturalmente, certe cose possono risultare almeno parzialmente

già dette – i riflessi che possono avere questi 3.500 miliardi sul dopo-Giubileo. Sarà perché ho collaborato alla stesura di questi provvedimenti, ma per me è molto importante anche la parte che riguarda il riutilizzo futuro, successivo al Giubileo, delle opere. Si tratta di un aspetto estremamente importante, perché costruire qualcosa non di effimero, ma di duraturo, che possa servire anche in futuro, è un segno di grande maturità. E poiché ci presentiamo con l'immagine di Roma che rappresenta, per chi viene da fuori, l'immagine dell'Italia intera, questa sfida è particolarmente importante per chi ha saputo guidare con razionalità questo evento. Anche perché non c'è da tenere conto solamente dei visitatori e dei pellegrini, ma anche di quei cittadini che, da quando è iniziata la realizzazione delle opere e fino al termine dell'anno giubilare, soffriranno un po' di questa situazione.

DANIELE FRANZ. Anch'io ringrazio il sindaco di Roma Rutelli, che oggi è venuto a farci visita nella sua veste di Commissario straordinario del Governo; ed è, se fosse possibile sdoppiare le due figure, proprio a quest'ultima figura che io mi rivolgo. Notizie di stampa recenti – delle quali, naturalmente, chiedo conferma – hanno posto all'attenzione dei lettori una situazione non certamente paradossale, ma che andrebbe a rendere ancora più caotica la condizione della Roma del Giubileo: situazione che si verrebbe a creare, se ho letto bene (come credo), nella settimana dal 23 al 30 luglio. Dovrebbe trattarsi della settimana internazionale dell'orgoglio *gay*, che in maniera colorita ma provocatoria dovrebbe essere organizzata a Roma, tendenzialmente per contestare il Giubileo e, più in particolare, l'atteggiamento *retro* che la Chiesa cattolica ha sempre mantenuto nei confronti della comunità *gay*.

Va da sé che, visto che si tratta di una settimana intera, che avrà il suo culmine con la giornata dell'orgoglio *gay*, che presumibilmente dovrebbe cadere nel fine settimana, questo rischierebbe di determinare una situazione di contestazione, colorita, forse, ma pur sempre contestazione, nei confronti della Santa Sede, con conseguenti problemi tanto di ordine pubblico quanto di organizzazione, visto che l'ultima manifestazione della settimana dell'orgoglio *gay* ha visto la partecipazione contemporanea di circa duecentomila persone. Come è possibile, per evitare di creare dei problemi sia con la comunità *gay* italiana, sia per quanto riguarda il regolare svolgimento del Giubileo, riuscire a mediare tra questi due fattori, secondo il parere del Commissario? E come ritiene il sindaco, al quale adesso mi rivolgo, di comportarsi, qualora si dovesse porre il problema del patrocinio (problema che, a quanto mi risulta, sempre stando a notizie di stampa, già qualcuno avrebbe sollevato)?

GIORGIO BORNACIN. Innanzitutto io ringrazio il sindaco Rutelli per essere venuto qui. Mi fa piacere incontrarlo, anche perché lo ho eletto in qualche misura come mio sindaco di adozione, dato che passo più giorni a Roma, dove ho anche una casa in affitto, di quanti ne passo nella mia città. Sono quindi uno che vive i problemi dei cittadini romani. (*Commenti*). No, non ho detto che l'avrei votato: stavo dicendo esattamente il contrario! Comunque, vivendo nel centro storico...

PRESIDENTE. In qualche circostanza si può stare anche insieme.

GIORGIO BORNACIN. Certo. Ma mi rendo conto di alcuni problemi, ai quali lei stesso, signor sindaco, faceva riferimento, come quello del traffico o quello della pulizia della città, che ritengo particolarmente importanti e particolarmente gravi, ad esempio in questa zona del centro storico alle spalle di piazza Navona; e mi domando come problemi di questo genere possano essere risolti in occasione del Giubileo, che indubbiamente li accresceranno di molto, come lei stesso in precedenza ricordava.

Io vengo da una esperienza analoga alla sua, perché sono un parlamentare ligure ed ho vissuto, da consigliere regionale, per lunghi anni il problema delle Colombiadi del 1992: una manifestazione sulla quale c'è un contenzioso aperto ancora oggi, se è vero, come è vero, che non riusciamo a chiudere la Fondazione Colombo, dopo sette anni che le Colombiadi si sono concluse; che ha visto dei progetti approvati, finanziati e mai realizzati; ed io ricordo che stavo andando a Belluno con Vittorio Feltri e trovai un tratto di autostrada costruito con i finanziamenti delle Colombiadi! Io voglio molto bene ai veneti, per carità, però cosa c'entrassero le Colombiadi del 1992 con un'autostrada nel Veneto, sinceramente, non riesco ancora a capire.

Ecco, volevo farle una domanda, sindaco Rutelli. Lei prima ha detto che ha avuto, per quanto riguarda la conferenza dei servizi, atteggiamenti «silenziosi» da parte di alcune amministrazioni. Io, intanto, vorrei sapere a chi si riferiva e quali sono le amministrazioni che hanno tenuto atteggiamenti «silenziosi».

Lei ha lamentato – e forse giustamente – che il Parlamento ha impiegato moltissimo tempo ad approvare il decreto sul Giubileo; e dunque lei ha sostanzialmente imputato ai ritardi con cui sono giunti i finanziamenti decisi dal Parlamento i ritardi che si registrano da parte del comune di Roma. Io vorrei ricordarle che i Beni culturali, che hanno avuto i finanziamenti nel 1997, hanno praticamente esaurito gli interventi previsti. E vorrei anche ricordarle che nell'agosto 1995, sulla legge per Roma capitale, erano già stati finanziati alcuni interventi, tra cui quello famosissimo del cosiddetto Metrò C.

La domanda che volevo farle, allora, è questa. Vi sono, a quanto mi risulta, appaltati a questo momento 596 interventi su 782. Mi risulta anche che siano ad alto rischio, ossia nelle condizioni di non essere conclusi entro la data prevista, cioè a ridosso del Giubileo, addirittura 75 interventi. Vorrei sapere se ciò corrisponda a verità e quali ne siano le motivazioni.

Un'altra domanda che volevo farle, sempre riprendendo notizie apprese dalla stampa – e parlo di un organo qualificato come *Il Sole-24 Ore*, sempre molto attento e molto preciso – riguarda il cosiddetto lavoro nero. Secondo questo organo di stampa, infatti, nei cantieri del Giubileo sono state ispezionate 279 imprese, che impiegano 1.335 lavoratori, e sono state rilevate 213 irregolarità e 67 casi di lavoro nero. Ora, anche in riferimento a quello che lei aveva detto sulla sicurezza, mi piacerebbe avere una risposta in merito.

Io sono d'accordo con lei quando dice che Roma deve affrontare per un anno degli eventi straordinari, come quelli che si verificheranno da qui a qualche giorno con la beatificazione di Padre Pio. Lei, giustamente, ha fatto anche spostare al lunedì sera la partita prevista per quella domenica. Lei è laziale, io sono juventino, quindi non voglio rinnovarle un dolore, però voglio ricordarle che, ad esempio, in occasione della finale della Coppa dei campioni del 1996 non riuscii in alcuna maniera a trovare un taxi né per lo stadio né dallo stadio: tanto è vero che, con sommo piacere di mia moglie, andai a piedi dall'Olimpico a piazza Navona. Ma questo è capitato anche in occasione di altre manifestazioni sportive. Se riferisco questo problema ad un momento come quello del Giubileo, sinceramente comincio a preoccuparmi.

VITTORIO PAROLA. Roma non è Dusseldorf, sia per le dimensioni sia per l'importanza, ma anche perché ha una sua forte storicità. È sostanzialmente una città monocentrica, e per quanti sforzi si facciano per cercare di renderla un po' policentrica si incontrano difficoltà enormi: non va sui manuali come Dusseldorf, che è una città policentrica (ha quattro centri) e che quindi in qualche modo ha una vivibilità diversa. Del resto, le città si modificano molto lentamente. Probabilmente abbiamo avuto delle difficoltà nel dare attuazione al piano del 1962, per quanto riguarda l'asse Centocelle-Pietralata, che avrebbe potuto costituire uno sfogo rispetto al centro storico; e lo stesso sistema dei trasporti è forse un po' troppo diretto verso il centro della città.

Nascono anche da questa forma di Roma disagi forti per i cittadini, di fronte a tutte le grandi evenienze. Qualche volta, di domenica, partendo da Ostia cerco di andare a Fontana di Trevi e constato come sia difficile, in una normale domenica di sole, poter godere il centro di Roma, proprio in considerazione dell'affollamento che si produce. Credo che da questo punto di vista i disagi siano molto forti, rispetto ad un avvenimento come quello di cui ci occupiamo. Però si sta producendo un insieme di opere che serviranno la città oltre il Giubileo. Alcune di esse hanno grande rilevanza per il cambiamento e la modernizzazione della città. Da questo punto di vista, bisognerà mettere su un piatto della bilancia i disagi e sull'altro le opere. Superato il 2000, queste opere serviranno la città. Io non conosco opere che siano finalizzate esclusivamente al Giubileo, se non per alcuni eventi essenziali.

Ritengo dunque che l'amministrazione comunale di Roma sia impegnata in un'opera titanica. Logicamente, come in tutti i casi di opere di questo genere, si tratta di una scommessa. Ma sta lavorando bene, sta lavorando con difficoltà, considerato che il tempo è ristretto e dover coordinare senza disporre di strumenti di forte dirigismo è sempre molto difficile.

Ecco, di fronte a tutto ciò, ed esprimendo un giudizio positivo, volevo porre due questioni. Anzitutto vorrei che il sindaco approfondisse il problema del rapporto con la soprintendenza. Io, ad esempio, avevo fatto delle proposte, in materia di semplificazione delle procedure per la legge Bassanini, anche in materia di concessione delle autorizzazioni sui beni culturali. Debbo dire che in tale direzione si tentava di vincolare le

soprintendenze, in caso di diniego assoluto, a dare una motivazione. Questo provvedimento, che ha come prima firmataria la senatrice Prisco, sta per essere discusso sia alla Prima Commissione del Senato, sia in questa Commissione. Vorrei chiedere appunto al sindaco Rutelli cosa ne pensa di questo provvedimento, sulla base dell'esperienza fin qui acquisita attraverso il coordinamento per quanto riguarda l'area romana. Certamente lo conosce, so che è stato anche discusso. Del resto si tratta di una proposta, che pensiamo di riuscire ad arricchire, tenendo conto delle varie opinioni, però vorrei segnalare che anche su questo c'è un'attenzione particolare da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Senatore Gubert. Ne ha facoltà.

RENZO GUBERT. Signor Presidente, credo che il Senatore Bornacin abbia anticipato una parte delle domande. Abbiamo sentito alcune delle iniziative che sono state assunte per quanto concerne gli aspetti organizzativi. Capisco che si incontrano difficoltà: il compito assegnato al commissario è indubbiamente difficile, per cui non mi scandalizzo se ci sono problemi. Sono arrivato alquanto in ritardo, non ho ancora capito se alcune delle opere importanti non saranno completate nei termini. Si sente dire che alcune imprese non garantirebbero più il rispetto dei termini. In questo caso, se si trattasse di piccole opere sarebbe un discorso, se si trattasse di opere importanti il discorso sarebbe completamente diverso. È possibile prevedere fin da ora se ci saranno o meno difficoltà da questo punto di vista?

Alla fine dell'articolo 1 del provvedimento che dà i poteri al commissario, è previsto che quest'ultimo riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dei lavori pubblici circa le difficoltà. Chiedo al commissario se il contenuto delle comunicazioni, che ha eventualmente indirizzato per adempiere a questa statuizione, siano state sempre rassicuranti o se invece egli abbia segnalato un qualche elemento rispetto al quale il Governo si sia reso inadempiente.

Da ultimo, non ho apprezzato l'invito a non partecipare alle manifestazioni per la santificazione di Padre Pio. Credo che una città come Roma debba essere al servizio di questi grandi avvenimenti e che quindi debba attrezzarsi al meglio, e non invitare ad andare al mare, invece di venire a Roma per questo avvenimento.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi. Do ora la parola al sindaco di Roma, onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Ringrazio il Presidente e i membri della Commissione, che mi hanno rivolto molte domande. Cercherò di essere sintetico, ma anche di non eludere alcun quesito che è stato posto (almeno, ci proverò). Sono comunque domande assolutamente rappresentative delle preoccupazioni legittime e giuste e anche delle aspettative dei nostri concittadini. Rinnovo il mio ringraziamento per questa occasione di confronto e di dialogo.

Parto dalla prima domanda, che corrisponde alla penultima che mi ha rivolto il Senatore Gubert. Vorrei chiarire che nessuno di noi ha mai dichiarato che siamo tranquilli e beati e che i problemi non esistano. Noi abbiamo cercato di contrastare taluni atteggiamenti catastrofici obiettivamente sbagliati e infondati. Io rispetto anche l'opinione di chi ha un'attitudine negativa, preconcepita, per le sue libere motivazioni, tuttavia la responsabilità di chi è investito *pro tempore* del compito di cercare di risolvere dei problemi deve essere innanzitutto di dire la verità, quindi evidenziare eventuali problemi che obiettivamente dovessero presentarsi, ma anche di affrontarli e possibilmente di risolverli.

Penso che questo sia un atteggiamento che debba riguardare e coinvolgere tutte le istituzioni a tutti i livelli. Complessivamente questo abbiamo registrato. Voglio chiarire che nessuno di noi ha mai presentato un quadro di interventi così complesso, che integra le responsabilità di decine di amministrazioni, che si deve svolgere in un territorio circoscritto e in un arco così ridotto di due anni e mezzo, come una passeggiata scontata e senza problemi. I problemi ovviamente sono tantissimi, enormi, tuttavia noi siamo consapevoli che proprio questo atteggiamento di grande prudenza, di grande responsabilità, di spirito positivo, ci sta consentendo di risolverne moltissimi. Mi auguro che li risolveremo tutti, ma può darsi che qualcuno alla fine si rivelerà insuperabile.

Vengo subito alla domanda sulle opere a rischio, prendendo proprio il resoconto dell'Italconsult e segnalando che lo Stato italiano si è dotato, a seguito di una gara pubblica, di una struttura esterna di verifica e di monitoraggio sull'andamento dei vari interventi. Questa struttura deve riferire su centinaia di interventi complessi attraverso delle relazioni trimestrali, ma nel momento in cui tali relazioni sono fisicamente stampate già si sconta qualche piccolo sfasamento, perché sono passati quindici giorni e in questo lasso di tempo, quando abbiamo cantieri che sono sul filo delle settimane, qualcosa in positivo o in negativo può essere mutato.

Come si evince dalla prima relazione dell'Italconsult, quella presentata al 31 marzo 1998, cioè un anno fa, per quanto riguarda il Lazio e non Roma risultavano 23 interventi ad alto rischio. Nella seconda relazione, del giugno, questi stessi interventi si sono ridotti a tredici, si sono confermati nel numero di tredici nella relazione del 30 settembre 1998, si sono ridotti a sette il 30 dicembre 1998 e a sei il 31 marzo 1999. In definitiva, in riferimento agli stessi interventi segnalati ad alto rischio, il livello di rischio è diminuito per circa i tre quarti degli interventi indicati.

Nel frattempo però si sono aggiunti nuovi interventi, perché sono state iniziate altre opere e ad oggi sono stati individuati dall'Italconsult come ad alto rischio venti interventi principali. Non sto parlando di piccoli interventi, come può essere quello di tre o quattrocento milioni su un campeggio per il quale sia saltata la procedura urbanistica, perché un comune potrebbe riallocare un intervento di questo tipo che non si fosse rivelato fattibile. Da questa successione perché essa è l'indizio che, pur lavorando sodo, non è che anche gli interventi che sono giudicati da Italconsult a medio rischio siano scontati, perché ad esempio l'impresa

potrebbe fallire o potrebbe essere effettuato un rinvenimento archeologico totalmente inaspettato quando si lavora con tempi così stretti su tutti gli interventi la possibilità del rischio è *in re ipsa*, è nello svolgimento medesimo della preparazione dell'evento.

Voglio dire però che il lavoro sta procedendo. È stato chiamato in causa il comune di Roma. Vorrei illustrare la situazione in generale delle varie amministrazioni afferenti all'area romana, però il comune di Roma ha avuto assegnazioni per 141 interventi e 792 miliardi, di cui 121 sono già in corso, per una spesa pari a 670 miliardi. Gli interventi nel Lazio sono complessivamente 72 – non parlo di Roma, ma di tutta la Regione – ma quelli ad alto rischio di media e grande importanza sono attualmente venti. Essi sono elencati nella relazione dell'Italaconsult: scuola della polizia municipale, derivazione dell'*air terminal*, Piazza San Giovanni, Via Merulana, sicurezza dell'aeroporto di Ciampino, itinerari giubilari storici, caserma della guardia di finanza di Fiumicino, caserma dei carabinieri di Tor di Quinto, sottovia del Lungotevere, secondo lotto dell'Appia Antica, rampa del parcheggio del Gianicolo, secondo lotto della linea metropolitana A, Policlinico Gemelli, rifacimento della segnaletica stradale, stazione Tiburtina, ospedale Sant'Eugenio, primo lotto della metro A, autostrada Roma-Fiumicino, Ospedale Israelitico e linea La Storta-Cesano.

Gli ultimi sei che ho citato erano quelli che erano già considerati a rischio nel primo rapporto del 31 marzo 1998. Da allora però, ripeto, diciassette interventi, compreso quello delicatissimo relativo al raddoppio della galleria Principe Amedeo, sono passati tra gli interventi considerati sempre a rischio, perché i tempi sono quelli indicati, però ad un rischio più contenuto. Sappiamo certamente che alla fine possiamo non farcela a completare alcuni di questi interventi entro il 31 dicembre, però non dobbiamo considerare che il concetto di rischio, responsabilmente assunto dall'amministrazione pubblica, sia una certificazione di non fattibilità. Se ci trovassimo di fronte ad una certificazione di non fattibilità, avremmo infatti il dovere di sospendere questi interventi e di rifinanziarne altri. Questo è il punto fondamentale.

Stiamo parlando di cantieri e di procedure tutte avviate e in grande maggioranza in corso molto avanzato. In questo senso vorrei anche sottolineare che ci troviamo di fronte ad una procedura nuova rispetto al passato. Ricordava il Senatore Bornacin che alcuni interventi finanziati con le Colombiadi sono stati realizzati molto dopo la conclusione di questo evento ed in altra regione. Uno dei cinque saggi della trasparenza, il professor Ciaurro, che era fino a poco tempo fa sindaco di Terni, ha partecipato ad una delle riunioni della Commissione della trasparenza raccontando che nella sua città era appena iniziato il lavoro per un albergo costruito con i finanziamenti dei mondiali del 1990, questo in una riunione che si è svolta nel 1999!

Vorrei che ci rendessimo che non è possibile che accadano episodi analoghi, per come si sta operando adesso, con questo monitoraggio così severo, anche autocritico e molto attento, che non ha precedenti. Il provvedimento per gli interventi extra-Lazio è poi ancora più severo, tanto che prevede il dovere di definanziare, mentre

qui non c'è questo obbligo giuridico, bensì una indicazione di responsabilità.

Quello che stiamo facendo per cercare di concludere a fine 1999 la totalità o la grande maggioranza delle opere non ha precedenti in nessun programma di interventi pubblici nel nostro paese. Questo non è mai avvenuto e vorrei che venisse apprezzato dal Parlamento.

Voglio precisare che da parte mia non c'è stata assolutamente una polemica verso il Parlamento, ma c'è stata la consapevolezza dei nostri limiti. Noi per primi – parlo come sindaco – siamo consapevoli che guidiamo amministrazioni, che hanno tante inadeguatezze e tanti problemi, ma certamente la soluzione di essi non è stata certamente facilitata da un tormentato iter parlamentare del decreto. Non è una critica, sono stato parlamentare, quindi so bene che poi il Parlamento ha tante cose da fare e non sempre si può considerare scontato l'iter di un decreto-legge, però noi vi abbiamo dato adesso una nota secondo me molto significativa, sulla quale veramente pregherei di meditare, perché attiene proprio ai compiti del legislatore. Non prendetela assolutamente come una critica, perché tale non è. È assolutamente una considerazione obiettiva, serena, il più possibile positiva. Abbiamo calcolato in questo tipo di conteggio il numero dei passaggi necessari dal momento dell'avvio della procedura al momento della conclusione dei lavori. Si tratta di 43 passaggi principali. Non so in quale paese al mondo per realizzare un giardino – in alcuni casi si tratta proprio di questo – un intervento di manutenzione ordinaria, un rifacimento di una sede stradale, sono necessari 43 passaggi principali: all'interno di questi ce ne sono un'infinità, internalizzati dalle singole amministrazioni. Infatti ogni amministrazione, che deve portare il suo parere nella conferenza dei servizi, fa precedere a quell'atto riunioni, conferenze dei servizi interni, individuazione del responsabile del procedimenti.

Allora, abbiamo 43 passaggi per ogni medio intervento e abbiamo duecento giorni medi per l'avvio di un intervento per opere pubbliche di qualunque importo. Cerchiamo di accorciare con procedure d'urgenza interne alle amministrazioni.

Perché i lavori dell'Appia Antica sono a rischio, mentre prima non lo erano? Faccio un esempio, anche ve ne possono essere duecento. Vi riassumo l'iter. Vince la gara l'impresa CCC; la seconda classificata, la IAB, presenta ricorso al TAR e propone la sospensiva; il TAR la respinge; l'impresa appella al Consiglio di Stato; questo concede la sospensiva e impone al TAR di emettere entro sessanta giorni una sentenza di merito; il TAR nei tempi stabiliti emette la sentenza e dà torto all'impresa IAB; questa fa ricorso al Consiglio di Stato, che annulla gli effetti della sentenza del TAR. A questo punto sono passati mesi e mesi. Tenete conto che i lavori sull'Appia Antica sono importantissimi, perché si ricostituisce il tracciato della strada. Si tratta di tre interventi principali, uno tende a riunificare il tracciato superficiale che era stato tagliato appunto dal grande raccordo anulare. Si tratta di un intervento importantissimo, che comporta la costruzione di una galleria. Sono due lotti diversi, uno è in corso. Se andate a Porta San Sebastiano, potete vedere che è chiusa al traffico perché si sta effettuando il lavoro di pavimentazione.

L'altro tratto è fermo, quindi rischiamo di portare a conclusione l'operazione uno, quella più vicina al centro storico, l'operazione tre, quella sul raccordo anulare, ma di non realizzare quella centrale, perché è un altro lotto e l'intoppo procedurale non lo consente. L'amministrazione comunale ha dovuto prendere atto delle due sentenze, ha chiesto e ottenuto che l'impresa, che dopo tutto questo lunghissimo iter ha vinto il contenzioso, rilasciasse una lettera di impegno a terminare i lavori entro il 1999, con dei tempi serratissimi. A questo punto abbiamo approvato una nuova delibera e abbiamo attribuito la gara alla seconda classificata.

Dico questo per farvi un esempio di come un'opera non di straordinaria difficoltà possa diventare a rischio e solo per questo possiamo a distanza di otto mesi essere speranzosi e fiduciosi che l'intervento possa essere completato. Per le altre ci sono mille altre motivazioni.

Vi prego di guardare e leggervi lo schema che vi abbiamo dato sulle procedure amministrative e sull'indicazione dei 43 passaggi necessari, che in alcuni casi possono anche aumentare di numero.

Riguardo alla questione relativa ai poteri del commissario, ricordo che quest'ultimo non può interferire sulle competenze dell'area metropolitana, altrimenti interferirebbe sulle competenze di altri comuni che sono sovrane. Ci sono funzioni di coordinamento anche della provincia. È evidente che, poiché tutti i grandi eventi si svolgono nell'area del Comune di Roma, vi è una necessaria e anche mirata competenza.

Per quanto riguarda quello che l'onorevole Lauro definiva come uno «spezzatino», devo dire che questo non si è mai verificato. In nessun caso sono state frazionate gare di appalto, mai. Lei ha citato la galleria e il sottopasso: queste opere sono state affidate alla stessa impresa, che ha vinto la gara sulla base di trasparenti procedure soggette alla legge. In nessun caso, ripeto, vi è stato uno «spezzatino». Vi è un cofinanziamento per il parcheggio del Gianicolo, nel senso che è stato finanziato a metà dallo Stato italiano e per metà dallo Stato della Città del Vaticano, giacché insiste nell'area vaticana. Peraltro si tratta di un'opera di grande interesse per la città. Voglio ricordare che uno dei grandi problemi di Roma consiste nelle udienze papali del mercoledì. Quando si svolgono queste udienze all'Aula Nervi scoppia il caos nel quartiere. Un altro dei problemi seri è quello rappresentato dall'Ospedale Bambin Gesù, di rilevanza nazionale, che non ha parcheggio. La creazione di questo parcheggio in territorio vaticano è obiettivamente di interesse generale, oltre che della Santa Sede e quindi in questo caso vi è stato un cofinanziamento con le conseguenti procedure.

Ripeto e chiarisco, non ho mai affermato che il Parlamento non ha mantenuto gli impegni. Come tutti i soggetti pubblici ha incontrato gli ovvi problemi che si ritrovano nell'iter di una procedura complessa, qual è l'approvazione di definitiva conversione del decreto più volte emanato per quanto riguarda il Giubileo.

Chiarisco anche che non vi è, per quanto riguarda i *pullman* turistici, alcuna limitazione né in Italia, né a Roma nell'attività di trasporto collettivo. Come in molti paesi noi stiamo sperimentando prima e predisporremo poi limitazioni di traffico nel contesto urbano. Purtroppo so che ci sono delle esigenze di equilibrio e cercheremo di perseguirle.

Dobbiamo cercare di mettere d'accordo la richiesta delle guide turistiche, degli operatori, dei gestori del servizio dei *pullman*, i quali chiedono il massimo di libertà, con la richiesta dei cittadini residenti e in generale con l'esigenza funzionale complessiva, che ci impone forme di limitazione e percorsi prestabiliti per evitare il caos. Vi rendete conto che, nel caso in cui ci trovassimo di fronte a grandi eventi con partecipazione di centinaia di migliaia di persone senza disciplina e senza regolamentazione, ne verrebbe un danno anche per gli operatori turistici. Stiamo discutendo e siamo pronti a recepire eventuali suggerimenti.

Stiamo studiando un meccanismo che sia valido per tutti e lasci tra l'altro libero l'accesso agli alberghi per caricare e scaricare i bagagli. Questo servizio dovrà essere garantito e sarà garantito. Peraltro se su questo come su altri temi vorrete chiedermi supplementi di informazioni e chiarimenti anche nei mesi prossimi, vi manderò degli appunti e delle note scritte.

Sia il senatore Andreolli, sia l'onorevole De Biasio hanno sollevato delle questioni relative alla stabilità e alla durezza degli interventi. Vorrei rassicurare che tutti gli interventi previsti dal piano Giubileo saranno permanentemente utili. L'unico versante che si esaurisce in se stesso è quello relativo ai costi di gestione. Gli straordinari dei vigili urbani e delle forze di polizia certamente rappresentano un costo di gestione, che sarà aggiuntivo per l'anno 2000. Si dovranno acquistare dei maxischermi per le grandi adunanze, che dovranno rimanere nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche e potranno essere utilizzati anche per altre circostanze. Tutto il resto è incluso nel piano. Cito per esempio il tema dei trasporti, sul quale in particolare l'on. Lauro si era soffermato. Il piano dei trasporti prevede 800 miliardi di interventi e soltanto ATAC e COTRAL prevedono l'acquisto di 571 nuovi autobus, 18 nuovi tram, 5 nuovi convogli ferroviari in più per le ferrovie concesse. Si tratta di iniziative già espletate, di interventi che produrranno dei benefici già prima del Giubileo, perché molti sono già in rete nel trasporto pubblico cittadino.

Ci sono ancora delle domande dell'on. De Biasio relativamente alle conferenze servizi. Sono totalmente d'accordo con lei, le conferenze dei servizi sono state decisive e positive, non vorrei che ci fossero dubbi. Senza di esse non avremmo combinato niente, perché avremmo avuto solo la successione a cascata, invece le conferenze dei servizi hanno costretto tutti ad un momento unitario. C'è stato un equivoco che assolutamente correggo: ha ragione lei, si tratta di un giudizio positivo. Sottolineo il problema che alcuni pareri vincolanti purtroppo possono non essere espressi in sede di conferenza di servizi e non scatta per alcune amministrazioni - come ricordava correttamente il senatore Parola - l'obbligo di produrre nella sede di conferenza di servizi il proprio, per cui esse si riservano di produrlo successivamente.

Ci troviamo ora in una situazione in cui occorrerebbe porsi un famoso quesito, vale a dire se sia nato prima l'uovo o la gallina? La sovrintendenza archeologica sostiene che se non ha un *check* completo del territorio non può dire preventivamente se l'intervento è compatibile con l'eventuale rinvenimento di reperti archeologici. È evidente a tutti che in

nessuna città sulla faccia della terra è possibile disporre di un censimento in tal senso. A Roma, che ha una estensione di 130 mila ettari, quante centinaia di migliaia di miliardi costerebbe fare sondaggi o valutazioni preventive sull'intero territorio? È chiaro che si tratta di trovare un equilibrio anche qui su sondaggi, indagini, riscontro sulla letteratura scientifica e progettazione. Questa è la difficoltà che in molti casi abbiamo trovato e ci ha fatto perdere del tempo, però complessivamente debbo dare atto anche in questo caso di un comportamento di grande buon senso e complessivamente costruttivo di tutte le amministrazioni statali.

Per quanto riguarda la domanda concernente i benefici per la città... (*Interruzione*). In molti casi no, perché quando si doveva prevedere un silenzio-assenso, si è preferito non produrre un parere positivo e rinviare la decisione ad accertamenti ulteriori. Voi sapete che la procedura sostitutiva, che prevede una riunione del Consiglio dei ministri, non ha questa immediatezza scontata, quindi in questi casi abbiamo preferito aggiornare l'assunzione di una determinazione. Complessivamente il buon senso ci ha consentito di trovare tante soluzioni, però ho il dovere di dire che una maggiore certezza sarebbe necessaria (*Interruzione*).

Le conferenze dei servizi sono servite, sono state molto utili, come vi ho scritto, ma non sempre si registra uno spirito di collaborazione in partenza al cento per cento, come in molti casi abbiamo registrato. Siccome mi è stato chiesto di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, la dico. Alla fine il senatore Gubert mi ha domandato se io ho mai dato cenno di tutte le difficoltà: ne ho dato regolarmente cenno al Presidente del Consiglio, al Sottosegretario alla Presidenza, sia in relazioni sintetiche, sia in informative analitiche mensili.

Riguardo all'occupazione, sono state effettuate alcune stime dal dipartimento del turismo, che svolge un monitoraggio degli investimenti legati all'occupazione connessa al turismo, secondo le quali ci sono 25 mila occupati di cantiere nell'area romana, che diventeranno 20 mila occupati stabili dopo il completamento dei lavori, perché verranno impiegati nella gestione, nella manutenzione e nella conduzione delle infrastrutture realizzate che in molti casi sono musei, giardini e altre opere pubbliche che abbisognano di una gestione. A livello nazionale, impiegando naturalmente non solo i fondi della legge n.270 – la legge riguardante gli interventi extra Lazio, che si integra in molti casi con interventi di accoglienza, museali, infrastrutturali, alberghieri – ma anche molti altri interventi integrati, si arriva ad una stima che prevede 50 mila occupati di cantiere e – cito il dipartimento del turismo, il dottor Landi può darvi altre informazioni – 40 mila occupati a regime. Gli investimenti pubblici nazionali ora in corso vengono stimati in complessivi 10 mila miliardi.

Per quanto riguarda i cantieri che dovessero rimanere aperti, speriamo che questa sia una tipologia veramente minima. Voglio sottolineare che cento interventi sono già conclusi, quelli più semplici. Qui mi rifaccio ad una considerazione del senatore Bornacin a proposito dei beni culturali. È vero – ed è un onore del Ministero dei beni culturali – che la grande maggioranza di questi cento interventi già conclusi sono delle diverse amministrazioni di tale ministero. Voglio ricordare però che per

i beni culturali – senatore Bornacin – non vale la procedura che ho descritto prima. I 43 passaggi e i duecento giorni fino alla legge sul Giubileo non esistevano per i beni culturali. Infatti, l'amministrazione dei beni culturali ha proceduto per quanto riguarda i cantieri del Giubileo adottando una procedura diversa. Questo con la legge Merloni-ter non avverrà più, perché si è prodotto per la verità un allineamento ai tempi più lunghi: comunque si tratta di un elemento ulteriore di trasparenza deciso dal Parlamento, sul quale certo non mi pronuncio. Il Ministero dei beni culturali ha proceduto all'affidamento delle opere con il cosiddetto «cottimo fiduciario» ovvero all'affidamento dei lavori non a seguito di una procedura europea o di una procedura ordinaria, ma in base ad una lista di imprese fiduciarie individuate sull'esperienza. È una procedura giusta per certi versi, perché si tratta di lavori molto particolari, non di far asfaltare una strada, ma ad esempio di restaurare l'arco di Settimio Severo, quindi non vi è dubbio che un'impresa che si appresti ad effettuare un restauro di questo tipo con il *know-how* necessario per asfaltare un'autostrada, non è detto che quello sia nelle sue corde più sensibili. Ribadisco anche in questo caso il tema dell'equilibrio. Forse la maggiore trasparenza che è stata imposta dalla nuova normativa alle amministrazioni dei beni culturali è opportuna, ma anche una maggiore semplificazione dell'iter per le opere pubbliche ordinarie lo è altrettanto.

LUISA DE BIASIO CALIMANI. Lei ha detto che esistono 43 passaggi principali.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Ve li abbiamo indicati: non ha avuto il fascicolo?

LUISA DE BIASIO CALIMANI. Quali sono fra questi passaggi – se lei non li può indicare ora, può farlo successivamente – che secondo lei dovrebbero essere eliminati? Si sta compiendo un'esperienza, che potrebbe essere utile per il futuro.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Mi permetto di controproporre un confronto in sede di Commissione lavori pubblici, con i rappresentanti dell'ANCI, portando con spirito positivo l'esperienza pratica, serena o obiettiva, non ipercritica, delle autonomie (*Interruzione*).

Sarebbe un grandissimo risultato della nostra audizione quello di assumere un impegno di riflessione ulteriore, di proposta, per la semplificazione concreta delle procedure.

Riguardo la domanda dell'onorevole Franz concernente le giornate dell'orgoglio omosessuale, ho il dovere di dire che in un paese libero e democratico vi è piena libertà di espressione e manifestazione. Il mio punto di vista sin dall'inizio è stato di completo rispetto per un'espressione che coinvolge la sfera individuale e la libera associazione di cittadini, che a queste espressioni affettive e personali richiamano anche attività pubbliche. Naturalmente considererei inopportuno in questo conte-

sto un patrocinio ufficiale del Comune di Roma anche se il Comune darà tutta la sua più completa collaborazione per la buona riuscita organizzativa di questi avvenimenti, che comunque si dovranno svolgere sul territorio di Roma (*Interruzione dell'onorevole Franz*). La contemporaneità non la decido io, come lei può immaginare, e credo che non sia stata decisa casualmente.

DANIELE FRANZ. Non volevo assolutamente permettermi di esprimere nessun giudizio di merito sul fatto che determinate persone, in un regime di libertà speriamo crescente e non calante, vogliamo ribadire la loro legittimità a esistere come soggetti attivi, non solo nella sfera sentimentale ma anche IN quella dell'impegno sociale. Infatti, se lei ricorda, io ho parlato anche dell'impatto e del rispetto della comunità gay italiana e internazionale. Quello che invece mi lascia da pensare è che provocatoriamente questo mega-*happening* venga svolto a Roma in contemporaneità con il Giubileo e le chiedevo una valutazione sull'opportunità di questa contemporaneità, visto che la non casualità deriva proprio dal fatto di voler portare sicuramente in maniera pacifica e democratica, probabilmente anche colorita, una ferma voce di contestazione all'istituto Giubileo. Questo sta alla base della motivazione per cui Roma è stata indicata quest'anno e non per il prossimo o per quello prima. Spero che questo lo riconoscerà.

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Questo ci è ben chiaro e l'ho detto esplicitamente. Non vi è dubbio che la scelta è stata presa proprio per affermare queste posizioni nel contesto dell'attenzione internazionale verso l'evento del Giubileo. Noi avremo molte manifestazioni, come le abbiamo già avute. Credevo vi fosse anche oggi qualche manifestante.

Ritengo che il mio compito non debba essere quello di esprimermi sull'opportunità di svolgere manifestazioni che appartengono ai diritti costituzionali democratici di qualunque profilo esse siano, di opposizione, di critica alle istituzioni civili, anche di espressione di un diverso avviso nei confronti delle istituzioni religiose. Roma è una città democratica e ritengo che si debba ribadire questo concetto. Tocca naturalmente alle forze dell'ordine, al Prefetto, che avrà tutta la nostra collaborazione, individuare le forme che consentano che tali manifestazioni non diventino poi concretamente di ostacolo ad altri o che altri siano di ostacolo per questo.

Arrivo alle questioni sollevate dal senatore Bornacin su pulizia e spazzamento. Il problema è reale. Nella città il problema è serio, lo è oggi. Negli ultimi mesi si sono registrati obiettivamente alcuni progressi, ma siamo consapevoli di questo in una città che ha una pressione così forte di presenze. Ci sono alcune piazze a Roma che vengono spazzate tre volte al giorno e non basta lo stesso.

GIORGIO BORNACIN. Fate la multa a chi getta la carta per terra o sporca!

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Questo è abbastanza vero. Di molte se ne fanno alcune decine di migliaia, però sono soprattutto persone che vengono da altri paesi e non sono sempre efficienti. Il tema è reale e lo recepisco. Noi abbiamo circa 100 miliardi per 36 interventi nel settore dell'igiene urbana. Ci saranno, sul piano strutturale, nuovi stabilimenti di strutturazione e razionalizzazione delle sedi. Saranno realizzati circa 90 servizi igienici pubblici nelle zone giubilarie, tra fissi, autopulenti e ristrutturazione di impianti fissi. Sono previsti circa 14 miliardi di interventi per automezzi ed attrezzature: nuovi cassonetti, i cosiddetti automezzi *side loader* per la raccolta differenziata nel centro storico. Sono altrettanto previsti 1,4 miliardi per l'acquisto di spazzatrici da utilizzare nel centro storico per avere un intervento più capillare e più costante. Siamo consapevoli che la situazione è ancora insoddisfacente.

EUGENIO DUCA. Esistono tre questioni che particolarmente per i visitatori rappresentano elementi di criticità. La prima è rappresentata dal fatto che nel centro storico non esiste la raccolta differenziata e quindi nessuno sa dove deve gettare la carta. I visitatori non capiscono perché non esiste la raccolta differenziata e questo è un brutto ricordo che porteranno via da Roma. L'altra questione riguarda i motorini, sui quali si viaggia in due. Qui ci si dovrebbe richiamare alle multe altoatesine ! La terza questione è rappresentata dal fatto che i visitatori vengono a Roma con un certo spirito, non avendone mai visto le bellezze, poi vengono colpiti da questi elementi che riportano con sé, alle volte con un ricordo più negativo delle straordinarie bellezze che indubbiamente la città più bella del mondo ha.

GIORGIO BORNACIN. Il problema non è soltanto quello della carta, ma anche quello di dove mettere il sacchetto. In vista del Giubileo sono previste assunzioni da parte della ditta che provvede allo spazzamento?

FRANCESCO RUTELLI, *Commissario straordinario del Governo*. Sono già in corso alcune assunzioni.

La raccolta differenziata a Roma è in corso ed è attiva in tutte le circoscrizioni. Il problema è che non è possibile in molte aree del centro storico, perché i cassonetti della raccolta differenziata sono molto impegnativi. I negozianti di Via del Corso lasciano fuori le balle di cartone, che vengono ritirate di notte piuttosto velocemente. Non si può effettuare una raccolta differenziata nel centro storico, perché non ci sono né lo spazio fisico, né l'autorizzazione delle sovrintendenze all'installazione dei cassonetti nelle aree storiche e monumentali. Questo è il punto. (*Interruzione: «Altrove si collocano sottoterra»*). Per quanto riguarda questa soluzione, la invito a partecipare a qualche riunione con la Sovrintendenza a proposito degli scavi nell'area centrale. Il problema sicuramente c'è.

Segnalo al senatore Bornacin che per quanto riguarda la metro C, era stato stanziato un finanziamento di cinque miliardi per la progetta-

zione preliminare. Una linea di metropolitana si realizza in un paese molto avanzato in cinque-sei anni. L'idea di realizzare in quattro anni e mezzo, in una città come Roma, un tratto di metropolitana avrebbe potuto avverarsi se le risorse fossero state disponibili già nel 1995: poiché questo è avvenuto invece nella seconda metà del 1997, chi potrebbe costruire una metropolitana in due anni e mezzo con le realtà complesse che conosciamo? È un argomento che ritorna, lo si sente spesso, ma è inconsistente poiché tra l'altro la linea C è una metropolitana di oltre 30 chilometri, la cui tratta esterna è oggi in costruzione nei quartieri del Casilino e Torre Gaia, per la quale già nel corso del 2000 realizzeremo gli scavi archeologici preliminari: la costruzione in piena regola del tratto esterno inizierà nel corso dell'anno 2000. È una metropolitana che si realizzerà a Roma, ma avrebbe potuto già esserlo impegnando oltre il trenta per cento delle risorse del Giubileo, il che significava non fare altre cose che abbiamo fatto o che faremo, oppure se avessimo avuto i fondi necessari. Questi non c'erano. La linea C si sta comunque già facendo e si farà.

Il lavoro nero – che il senatore Bornacin solleva citando un'indagine che è stata fatta – è un tema serio e drammatico. Vorrei sottolineare quanto segue. Se noi avessimo in altre parti della nazione un livello di vigilanza sui cantieri quale si è registrato nei cantieri del Giubileo, penso che il nostro paese starebbe molto meglio. Sono state effettuate centinaia di controlli. In molti casi amministrazioni diverse hanno proceduto a controlli sullo stesso tipo di cantiere, tanto che il Prefetto – a seguito di un'utilissima riunione presso il Ministero del lavoro presieduta dal ministro Bassolino – adempiendo ad una richiesta che il commissario, ma anche il Comune, formalmente aveva rivolto già dal maggio 1998, ha assunto la funzione di coordinamento di tutti i soggetti che hanno compiti ispettivi. Di livelli ispettivi ce ne sono tanti: sicurezza del lavoro, ASL, rispetto delle norme contrattuali, eccetera. Dalle rilevazioni che lei ha citato, emerge un dato che io non voglio assolutamente minimizzare. È sufficiente che ci sia un lavoratore in nero perché noi ci dobbiamo ribellare e anzi reclamare il più severo degli interventi delle autorità competenti. Segnalo però che questo capillare sistema di interventi ha segnalato la presenza di cinque posizioni di lavoro irregolare su cento nei cantieri del Giubileo. Ripeto, ce ne dovevano essere zero, quindi nessuna minimizzazione, però mi chiedo se nell'edilizia privata e nei cantieri pubblici in tutta la nazione si registri il 95 per cento di lavoro regolare. La mia speranza è che ci sia il cento per cento, non è però la mia certezza.

Al senatore Parola ho già risposto per quanto riguarda le procedure e proprio le sue indicazioni concernenti la semplificazione procedurale mi trovano totalmente assenziente e collaborativo. Sono completamente a vostra disposizione in base a questa dolorosissima e complicata, però molto utile esperienza. La ringrazio per aver anche sottolineato l'avvio dell'iter di questa proposta di legge sull'area metropolitana, che a mio avviso dovrebbe procedere di pari passo con la ripresa del processo di riordino costituzionale e dunque di competenze, che non potranno che essere differenziate rispetto a quelle delle città metropolitane, come il

senatore Parola ha sottolineato. La vostra Commissione sicuramente si sta battendo affinché questo avvenga. Non siamo riusciti a costruire questo strumento costituzionale, anche perché avevamo preteso di ipotizzare città metropolitane tutte uguali, mentre è evidente che ognuna ha funzioni e competenze diverse.

Al senatore Gubert credo di aver già risposto in parte. Non sono in grado di dire quali opere non saranno completate. Certamente le assicuro che tutte le opere, che non avrebbero potuto essere completate, sono state definanziate. La grande maggioranza di queste peraltro viene portata avanti con procedure ordinarie. Per esempio stiamo portando avanti con finanziamenti nel bilancio ordinario del Comune anche le competenze del Comune di Roma, che non erano altrimenti realizzabili. Dobbiamo ricordare che non solo le amministrazioni locali, ma anche le Ferrovie, l'ANAS e altre amministrazioni statali stanno intervenendo nell'area romana con molti cantieri finanziati con legge ordinaria. Cito le Ferrovie. Queste ultime hanno da tempo stabilito un programma di interventi per oltre duemila miliardi, che si integra ottimamente con gli interventi di alcune centinaia di miliardi finanziati con la legge sul Giubileo. L'ANAS sta lavorando sulla terza corsia del raccordo anulare con undici diversi cantieri, di cui solo alcuni sono finanziati dalla legge sul Giubileo, gli altri procedono integrati con questi in base alle procedure e alle normative ordinarie.

Ringrazio molto per la domanda riguardante la partecipazione o meno all'evento della beatificazione di Padre Pio, perché mi consente di chiarire che non ho mai rivolto un invito a non partecipare. Ho rivolto invece un invito, credo responsabile, a prenotarsi perché non ci sarebbe peggior modo di partecipazione da parte di gruppi di preghiera fedeli a Padre Pio di quello caotico e non organizzato. Ad un certo punto abbiamo avuto una tale pressione e annunci di partenze di convogli, automobili private, *pullman* organizzati in maniera del tutto autonoma da singole parrocchie, che non veniva soltanto messa in questione la vivibilità della città, ma anche la possibilità stessa dei fedeli di assistere all'evento. Chi fosse arrivato in modo disordinato e disorganizzato non avrebbe potuto partecipare. Il mio invito, quindi, d'intesa con il Prefetto e con la Santa Sede, è stato di partecipare ad un sistema di prenotazione che consenta a tutti i fedeli di essere certi che, venendo a Roma, possano assistere all'evento in un modo ordinato. In questo senso credo che ci siamo assestati abbastanza bene e che le prenotazioni effettuate consentiranno ai fedeli di assistere, incontrando in entrambi i casi il Santo Padre sia in Piazza S. Pietro, sia in Piazza S. Giovanni.

Vorrei sottolineare che per questo evento avremo anche un'inedita collaborazione con le organizzazioni sindacali, che hanno acconsentito positivamente a riconvertire il palco del concerto *rock* del primo maggio in sede per la celebrazione della Santa Messa dell'indomani. È un fatto molto bello e significativo. Pensate quale sarà lo sforzo, che sarà compiuto dall'AMA, di cui si è parlato, perché finito il concerto della notte si dovrà procedere alla pulizia, all'igienizzazione e all'allestimento dell'altare e delle sedie. Ci sono tutta una serie di adempimenti, che verranno attuati nel cuore della notte, con un gioco di squadra molto po-

sitivo. Mi pare che il gioco di squadra tutto sommato sia la caratteristica del nostro lavoro. Come abbiamo sentito sin dal primo intervento, è un lavoro difficile, complicato e nessuno di noi lo presenta come un lavoro già risolto, però credo anche che il livello dell'integrazione operativa che abbiamo conseguito sia confortante e positivo. I problemi non mancheranno, gli intoppi non ci mancano come avete potuto constatare, però un po' di ottimismo non è solo doveroso, ma anche appropriato perché quando voi verificherete il lavoro effettuato per la preparazione del Giubileo e lo metterete al raffronto con quello che si è fatto per altri eventi speciali nel nostro paese, anche se non tutto sarà andato alla perfezione, risalterà una differenza totale per quanto riguarda i tempi, la trasparenza e l'efficacia degli interventi e soprattutto la non protrazione del piano degli interventi in un arco indefinito, che poi è un modo pessimo per onorare il compito che ci è stato assegnato dalle autorità competenti della Repubblica italiana.

Voglio ricordare che tutto ciò che è stato messo in piedi scade il 30 giugno 2001, quando non vi sarà più né il commissario, né l'Agenzia per il Giubileo e tutti dovranno liquidare i loro compiti, le loro funzioni e le loro competenze e quindi c'è un tempo serrato per il dopo, evitando che ci siano scie complesse. Il patrimonio di progettazione e opere che non fossero state concluse dovrà essere ereditato dalle amministrazioni pubbliche, perché tutte le situazioni sono state certificate e verificate e la Corte dei conti ne ha valutato la congruità. È stato effettuato un lavoro d'istruttoria, di controllo e verifica che non si è mai avuto: magistratura ordinaria, magistratura contabile, Italconsult per quanto riguarda la fattibilità tecnica, saggi per la trasparenza, attività ispettiva del Parlamento e degli enti locali. Mi pare che ci troviamo di fronte ad un processo che ha un tale livello di controllo, che ci aiutato perché ci ha permesso di evitare alcuni probabili o inevitabili errori.

PRESIDENTE. La ringrazio, sindaco, per l'ottima audizione, per il contributo che hanno dato i colleghi, ma soprattutto per le risposte di alta capacità gestionale e di grande managerialità fornite dal suo *team*, ma soprattutto da lei, che guida e rappresenta non dico soltanto Roma, ma un po' tutta l'Italia per la rilevanza che la città di Roma ha. La ringrazio nuovamente per il suo contributo e per gli elementi che successivamente vorremo chiedere.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Interviene il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi Camilli.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0096<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Variazione nella composizione della Commissione**  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0051<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Alessio Butti, in sostituzione della collega Adriana Poli Bortone.

**Comunicazioni del Presidente**  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0051<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che il Direttore Generale della Rai lo ha informato, con lettera del 22 aprile scorso,

so, che l'Azienda ha temporaneamente ricondotto alla responsabilità dei direttori di testata, per il periodo delle campagne elettorali, alcune trasmissioni ordinariamente attribuite alle reti. Invita i colleghi a riflettere su questa prassi, ed a formulare eventuali considerazioni sulle quali la Commissione potrà soffermarsi.

Con lettera in pari data, il Direttore Generale lo ha altresì informato di un progetto della Rai riguardante l'impiego di proiezioni e sondaggi in vista del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Anche in questo caso, ritiene che la lettera debba essere oggetto di attenta valutazione, in particolare da parte dell'Ufficio di Presidenza, il quale potrà sottoporre alla Commissione eventuali proposte di indirizzo alla Rai.

**Esame di una proposta di delibera per Tribune politiche ed elettorali, nonché indirizzi generali, riferiti alle elezioni europee, amministrative e regionali della primavera 1999**

(Esame e conclusione)  
(R050 001, B60°, 0029°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che la proposta di deliberazione in esame, predisposta dal relatore Jacchia, riporta anche alcuni contenuti di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Essa è stata oggetto di attenzione anche da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che l'ha esaminata, in particolare, nelle riunioni del 20 e 22 aprile scorso: il testo è stato già portato alla conoscenza dei componenti la Commissione, assieme alla comunicazione del termine per presentare eventuali proposte emendative, che era fissato alle ore 17 di ieri, lunedì 26 aprile.

Nel termine stabilito sono pervenuti 22 emendamenti. Come di consueto, la Commissione esaminerà dapprima ciascun emendamento, per pervenire successivamente all'approvazione del testo nel suo complesso, come eventualmente modificato.

Il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, si sofferma sui contenuti della proposta, che riguarda una tipologia assai differenziata di consultazioni elettorali. Nel volgere di poco tempo, difatti, sono previste le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, le elezioni del Consiglio regionale sardo, ed una consistente tornata di elezioni amministrative. In riferimento particolare a queste ultime, la sua proposta tiene conto dell'esperienza maturata dalla Commissione in circostanze analoghe, mentre la disciplina delle altre consultazioni è riferita anche agli elementi di peculiarità che sono propri di queste ultime. Raccomanda quindi la sollecita approvazione del testo.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che nella discussione odierna si possa

tener conto anche di una sua proposta emendativa, che per un disguido non è stata presentata entro il termine stabilito.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ritiene inopportuna una deroga del termine a suo tempo fissato, se non altro per evitare un precedente che potrebbe determinare incomprensioni nel futuro. Non ha alcuna difficoltà, peraltro, a che il relatore, avvalendosi delle proprie prerogative, possa far propria la proposta del senatore Bergonzi.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, dispone il passaggio all'esame del testo articolato, ed illustra l'emendamento 1.1, da lui stesso sottoscritto.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, si è dichiarato favorevole all'emendamento 1.1, pur sottolineando che il testo originario della proposta sarebbe stato comunque interpretato nel senso suggerito dall'emendamento, il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) si dichiara a sua volta favorevole, ma sottolinea l'assenza di un rappresentante del suo gruppo nell'Ufficio di Presidenza della Commissione, indicato dall'emendamento stesso come l'organo competente a definire talune questioni.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, assicura che, in riferimento a decisioni di particolare peso politico, consulterà anche i rappresentanti dei Gruppi, oltre ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione approva l'emendamento 1.1.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha illustrato il proprio emendamento 7.1, il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, si dichiara ad esso favorevole, ed il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, sottolinea che il medesimo risultato cui tende l'emendamento potrebbe essere conseguito considerando gli *spot*, illustrativi delle modalità di votazione, come compresi nel novero delle trasmissioni che rientrano nel calendario da approvarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ritiene che l'inserimento degli *spot* nel calendario non sia opportuno: in casi particolari, la Commissione conserva sempre un potere di intervento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della delibera in esame.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Antonio FALOMI (DS) ed Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, la Commissione approva l'emendamento 7.1.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha ritirato il proprio emendamento 7.2, il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, illustra il proprio emendamento 8.1, per il quale il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, esprime parere favorevole.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha invitato al ritiro dell'emendamento 8.1, che appare un vincolo non necessario posto all'attività della Rai, il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, lo ritira.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) illustra il proprio emendamento 8.2, l'approvazione del quale comporterebbe l'ammissione alle Tribune per le elezioni europee anche delle liste che si sono presentate in tre delle cinque circoscrizioni elettorali. Sottolinea quindi la valorizzazione delle forze politiche minori che tale soluzione comporterebbe, in un assetto normativo caratterizzato da un sistema elettorale proporzionale.

Il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, intende acquisire il parere dei Gruppi su questa rilevante proposta di modifica.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ricorda che la legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo non richiede una raccolta di firme per la presentazione di liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari, ovvero a parlamentari eletti con il simbolo della lista che intende candidarsi. Il medesimo soggetto politico può quindi presentare liste in ogni circoscrizione del territorio nazionale, senza dover sottostare a specifici oneri: e pertanto l'eventuale decisione di una lista di non partecipare alla competizione in alcune circoscrizioni non risulta condizionata da formalità gravose, ma il semplice frutto di una volontà politica. Invita pertanto il presentatore dell'emendamento a ritirarlo.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) si associa alle considerazioni del deputato Paissan, aggiungendo che la modifica proposta dal collega Castelli renderebbe più difficoltosa la gestione pratica delle Tribune.

Dopo che il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, si è a sua volta associato a tali considerazioni, il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ritiene di dover mantenere l'emendamento proposto, assieme al suo emendamento 9.1, che propone un'analogia modifica riferita alle conferenze - stampa. Ritira il proprio emendamento 8.3.

La Commissione respinge gli emendamenti 8.2 e 9.1.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, illustra il proprio emendamento 9.2, sul quale il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, esprime parere favorevole.

La Commissione approva gli identici emendamenti 9.2 e 9.3.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, illustra il proprio emendamento 9.4, con il quale si aggiunge, all'articolo 9, una norma destinata ad individuare l'ordine di successione nel tempo delle conferenze - stampa dei segretari di partito cui fanno riferimento le liste. La solu-

zione proposta riprende alcune indicazioni emerse nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 22 aprile scorso, sulle quali non si era tuttavia manifestata completa identità di vedute tra i Gruppi.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com) ritiene che l'ordine delle conferenze - stampa debba essere stabilito per sorteggio (come prevede l'emendamento che non ha potuto presentare nei termini), analogamente a quanto è già previsto per gli appelli al voto di cui al successivo articolo 10.

Dopo che il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) ha evidenziato alcune imprecisioni nella formulazione dell'emendamento 9.4, e dopo ulteriori interventi dei deputati Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) e Marco FOLLINI (misto-CCD), il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, consentendovi la Commissione, ne dispone l'accantonamento.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) illustra il proprio emendamento 10.1, che la Commissione successivamente approva.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) illustra il proprio emendamento 11.1, sottolineando che la facoltà di indicare, di volta in volta, una diversa sede Rai nella quale registrare alcune trasmissioni deve intendersi riferita solo a quelle che non comportano la presenza contemporanea di più forze politiche.

Dopo che il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ha ritenuto opportuno che tale limitazione sia specificata espressamente, dal momento che l'articolo 11 riguarda anche le Tribune, e non solo le conferenze - stampa, il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, fa presente che la compresenza di più forze politiche nelle Tribune rende di fatto impossibile il decentramento delle trasmissioni in più sedi.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha illustrato l'alternativa rappresentata dal proprio emendamento 11.2, che individua le sedi Rai di Roma e di Milano, il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, ritiene preferibile la formulazione del deputato Paissan, ed il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ritiene che l'emendamento 11.1 possa essere posto in votazione, risultando la Commissione sufficientemente illuminata dalle precisazioni testè emerse. La sua eventuale approvazione, peraltro, comporterebbe la preclusione del successivo emendamento 11.2.

La Commissione approva l'emendamento 11.1 Paissan: risulta precluso l'emendamento 11.2 Castelli.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha ritirato il proprio emendamento 11.4, la Commissione approva l'emendamento 11.3, soppressivo dell'intero comma 2 dell'articolo 11. Risulta precluso l'emendamento 11.5.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha illustrato il proprio emendamento 12.1, la Commissione lo approva.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) illustra il proprio emendamento 13.1, sottolineando che le ampie dimensioni della presente tornata elettorale rendono difficile l'estensione delle Tribune anche a comuni diversi dai soli capoluoghi di provincia. Si potrebbe tuttalpiù formulare un generico riferimento ai centri più popolosi.

Dopo un intervento del deputato Francesco STORACE, *Presidente*, la Commissione approva l'emendamento 13.1 nel testo originario, espressivo della lettera c) del comma 1.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha illustrato i propri emendamenti 13.2 e 13.3, sui quali il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, ha espresso parere favorevole, la Commissione li approva. Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ritira il proprio emendamento 13.4.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, illustra il proprio emendamento 17.1, che impegna la Rai a tener conto delle possibilità tecniche di ricezione anche all'estero delle trasmissioni elettorali. Questo emendamento intende inoltre temperare l'avvenuta soppressione del vincolo di utilizzare la Rete Uno, che è più facilmente captata all'estero, per una quota fissa di trasmissioni.

La Commissione riprende quindi l'esame dell'emendamento 9.4, in precedenza accantonato.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) propone una riformulazione dell'emendamento consistente nell'adottare il criterio della dimensione dei gruppi parlamentari per determinare, nelle trasmissioni, l'ordine di successione delle sole liste riferite ai gruppi stessi; l'ordine delle rimanenti liste potrebbe essere stabilito per sorteggio.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), *relatore*, ha sottolineato che tale soluzione recepirebbe in parte criteri suggeriti dal collega Bergonzi, il senatore Antonio FALOMI (DS) propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento 9.4.

Dopo che il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ha fatto presente che le componenti politiche del Gruppo misto risultano formalizzate soltanto in riferimento alla sola Camera dei deputati, il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, rappresenta l'opportunità di rimettere l'individuazione dei criteri di successione delle liste all'Ufficio di Presidenza.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com) ribadisce la validità del sistema del sorteggio, che dovrebbe riguardare tutte le liste che prendono parte alle conferenze - stampa, e sottolinea che le formazioni

politiche più interessate alla questione sono escluse dalla composizione dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento 9.4. Dopo un ulteriore intervento del senatore Salvatore RAGNO (AN), il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) rappresenta l'opportunità di esplicitare che l'ordine di successione delle liste nelle conferenze - stampa è inverso rispetto a quello risultante dalla consistenza numerica dei Gruppi e delle componenti politiche parlamentari.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) propone allora la seguente riformulazione dell'emendamento 9.4: «L'ordine di trasmissione delle conferenze - stampa è determinato dalla consistenza numerica, nel Parlamento nazionale, dei gruppi di riferimento di ciascuna lista, o delle componenti politiche dei gruppi misti ai quali ogni lista è a sua volta riferita. Le conferenze - stampa delle liste relative ai gruppi più numerosi sono trasmesse per ultime. L'ordine delle conferenze - stampa delle liste che non hanno gruppi o componenti parlamentari di riferimento, comunque presentate in tutte le cinque circoscrizioni elettorali, è individuato sulla base del sorteggio; tali conferenze - stampa precedono quelle delle liste cui sono riferibili i referenti parlamentari di cui sopra.».

La Commissione approva l'emendamento 9.4, nel testo risultante dall'ultima formulazione. Approva, con la prescritta maggioranza, l'atto di indirizzo nel suo complesso, come risultante dalle modifiche apportate. Autorizza il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento in titolo, e rinvia i successivi punti dell'ordine del giorno alla seduta che si riserva di convocare per giovedì 29 aprile, alle 13,30.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Avviso: i seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:**

**Esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai**

**di una proposta di deliberazione per l'avvio delle trasmissioni dell'Accesso su Televideo**

## ALLEGATO 1

## PROPOSTA DEL RELATORE

## TRIBUNI POLITICHE ED ELETTORALI ED INDIRIZZI GENERALI ALLA RAI PER LE ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE E REGIONALI DELLA PRIMAVERA 1999

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

## PREMESSO

*a)* che tra l'aprile e il giugno 1999 avranno luogo l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l'elezione del Consiglio regionale sardo, una tornata di elezioni amministrative ed alcune elezioni suppletive per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica;

## VISTI

*b)* quanto alla potestà generale di indirizzo della Commissione, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; quanto alla sua potestà specifica di emanare provvedimenti in occasione di elezioni, gli articoli 1, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; quanto alla sua potestà specifica di disporre Tribune elettorali e politiche, l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso della citata legge n. 103/1975; quanto alla sua potestà specifica di disciplinare i programmi che illustrano le fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*c)* quanto ai principi generali cui si conforma il servizio radiotelevisivo, l'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 103/1975 e l'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; quanto ai propri provvedimenti riferiti alla concessionaria del servizio pubblico, l'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato il 13 febbraio 1997;

*d)* quanto agli orientamenti specifici per la disciplina dell'attuale periodo, la propria deliberazione in materia di Tribune referendarie e di indirizzo alla Rai del 16 marzo 1999;

*e)* quanto ai propri precedenti in materia di elezioni europee, le delibere del 19 gennaio 1994, dell'11 maggio 1989, del 3 maggio 1984, del 19 aprile 1979;

*f)* quanto ai propri precedenti in materia di elezioni amministrative, le proprie delibere, da ultimo, del 6 ottobre 1998, 2 aprile 1998, 9 ottobre 1997, 13 marzo e 4 aprile 1997;

## TENUTO CONTO

g) per il procedimento di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, ratificato dalla legge nazionale 6 aprile 1977, n. 150; della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;

h) per le elezioni nella Regione sarda, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla legge regionale 9 dicembre 1997, n. 34;

i) per le elezioni comunali e provinciali, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

## RITENUTO PERTANTO

l) che l'intrinseco rilievo istituzionale degli avvenimenti di cui al punto a), e la loro coincidenza cronologica, consigliano l'emanazione di un unico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle relative Tribune politiche ed elettorali, nonchè i criteri cui conformare l'intera programmazione della società concessionaria del servizio radio-televisivo pubblico;

m) che, quanto ai criteri cui conformare l'insieme della programmazione radiotelevisiva, è opportuno che le disposizioni di legge e quelle della Commissione si applichino a far data dall'approvazione della presente delibera, prevedendo in particolare il divieto di partecipazione dei soggetti politici a trasmissioni di intrattenimento;

n) che, quanto alle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere specifiche Tribune elettorali nazionali, disponendo particolari modalità di trasmissione che tengano conto delle più diffuse modalità di ricezione della Rai negli altri Paesi dell'Unione europea;

o) che, quanto alle elezioni del Parlamento europeo ed amministrative, è opportuno illustrare con chiarezza e congruo anticipo le modalità di partecipazione al voto, dando in particolare notizia della possibilità dei cittadini italiani di votare all'estero e dei cittadini comunitari non italiani di votare in Italia;

p) che, quanto all'elezione del Consiglio regionale sardo, le caratteristiche del sistema elettorale consigliano una specifica differenziazione delle Tribune riservate alle liste da quelle riservate alle coalizioni; la prassi pregressa consiglia di limitare le trasmissioni all'ambito regionale;

q) che, quanto alle elezioni amministrative, la coincidenza con altri rilevanti impegni istituzionali consiglia di limitare le relative Tribune ai soli ambiti locali, nonostante il numero rilevante di elettori complessivamente interessati;

r) che, quanto alle elezioni suppletive della Camera e del Senato, la prassi pregressa e la coincidenza di altri rilevanti impegni istituzionali sconsigliano la predisposizione di apposite Tribune;

s) che le caratteristiche della tornata elettorale e la prassi pregressa, nonché l'orientamento già manifestato dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso, con la delibera approvata il 2 marzo 1999, richiedono di sospendere i Programmi dell'Accesso sia in sede nazionale, sia in sede locale;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

## TITOLO I

### INDIRIZZI RIFERITI ALL'INSIEME DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA

#### **Art. 1.**

*(Periodo di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano, ove non diversamente previsto, sino alla data del 27 giugno 1999.

2. Sulla base dell'esito del primo turno di votazione delle elezioni amministrative del 13 giugno 1999 la Commissione può stabilire, senza specifiche formalità, che alcune disposizioni della presente delibera non si applichino nel periodo compreso tra il primo turno ed il ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

#### **Art. 2.**

*(Presenze politiche nelle trasmissioni di intrattenimento)*

1. La presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento non è consentita.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per esponenti politici si intendono i soggetti individuati dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per trasmissioni di intrattenimento si intendono quelle che, secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia, non rientrano nei generi «informazione», «informazione parlamentare» e «notiziari».

#### **Art. 3.**

*(Criteri relativi alle trasmissioni)*

1. I responsabili delle trasmissioni radiotelevisive, nonché i conduttori ed i registi, ne assicurano la conduzione imparziale, in particolare

valorizzando in ugual modo la presenza degli eventuali soggetti politici, nonché le tesi, le opinioni e le circostanze politiche cui eventualmente si faccia riferimento. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

2. Nel corso delle trasmissioni diverse da quelle di intrattenimento individuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, sarà inoltre garantito il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

#### **Art. 4.**

*(Pubblicità)*

1. La RAI non trasmette pubblicità relativa a temi politici o elettorali.

#### **Art. 5.**

*(Sondaggi)*

1. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi demoscopici deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

2. In ogni caso la divulgazione di notizie relative ai sondaggi terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

#### **Art. 6.**

*(«Monitoraggio» delle trasmissioni)*

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

### TITOLO II

### ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

#### **Art. 7.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)*

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, la RAI predispone e trasmette uno *spot* televisivo

ed uno radiofonico, che illustrano le principali caratteristiche del sistema di elezione, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, ed agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli *spot* di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

### **Art. 8.**

#### *(Tribune per le elezioni europee)*

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai predispone e trasmette, in varie fasce orarie, un ciclo di Tribune elettorali nazionali, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra tre o quattro partecipanti. Sono ammesse al ciclo le liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni nazionali, salvo il caso di cui al successivo comma 5.

2. Il ciclo delle Tribune elettorali di cui al presente articolo è organizzato in modo che tutte le liste ammesse partecipino ad un uguale numero di Tribune, col minimo di tre. La ripartizione delle liste nelle Tribune è determinata con sorteggio, per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

3. In ogni Tribuna è presente un solo rappresentante per lista.

4. I partecipanti alle Tribune sono designati dal rappresentante nazionale di lista, di cui all'art. 11, quarto comma, lettera *a*) della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero dal presidente o segretario del partito o gruppo, di cui al quinto comma dell'art. 12 della stessa legge, qualora ricorra il caso di cui al quarto comma del medesimo articolo 12.

5. Le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione e «collegate» ad altre, ai sensi dell'art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in una delle Tribune alle quali partecipa la lista «collegata». purchè quest'ultima sia stata a sua volta presentata in almeno tre circoscrizioni.

### **Art. 9.**

#### *(Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)*

1. La Rai predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 8, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni.

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, ovvero il presidente o segretario del partito o gruppo, di

cui all'art. 8, comma 4, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica il comma 5 dell'art. 8.

3. Ogni conferenza-stampa ha la durata di venti minuti, ed è trasmessa sulla Rete Uno in orario serale. Ad essa prendono parte, oltre ai conduttori ed agli altri giornalisti eventualmente invitati, sino a due rappresentanti della lista.

#### **Art. 10.**

*(Appelli al voto per le elezioni europee)*

1. Nel periodo compreso tra lunedì 7 e venerdì 11 giugno 1999 la Rai predispose e trasmette in orario serale un appello televisivo al voto, riservato a ciascuna delle liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni.

2. Ciascun appello consiste in una trasmissione di tre minuti, cui interviene un rappresentante individuato con le modalità di cui all'art. 8, comma 4.

3. L'ordine degli appelli è determinato per sorteggio.

#### **Art. 11.**

*(Disposizioni comuni)*

1. Le trasmissioni di cui al presente titolo sono riprese e trasmesse da una sede RAI di Roma.

2. Tutte le trasmissioni di cui al presente titolo sono irradiate anche, per quanto tecnicamente possibile, negli altri Paesi membri dell'Unione europea. In particolare, alcune delle Tribune di cui all'art. 8 devono essere trasmesse sulla Rete Uno, in modo da garantire su tale rete almeno una presenza per ciascuna lista. Gli orari prescelti devono garantire percentuali significative di ascolto anche tra gli italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

### TITOLO III

### ELEZIONI AMMINISTRATIVE

#### **Art. 12.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Per le elezioni amministrative della primavera 1999, la RAI dispone e trasmette uno *spot* televisivo ed uno radiofonico che illustrano

le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, ed alla facoltà dei cittadini comunitari non italiani residenti in Italia di votare e di essere candidati.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso a partire almeno dal 1° maggio 1999, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

### Art. 13.

*(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali)*

1. Per le elezioni amministrative della primavera 1999, la RAI organizza e trasmette Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche riferite:

- a) alle elezioni provinciali;
- b) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia;
- c) alle elezioni comunali nei centri con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

- a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

#### TITOLO IV

#### ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE SARDO

#### Art. 14.

*(Trasmissioni e Tribune per l'elezione del Consiglio regionale)*

1. Per l'elezione del Consiglio regionale sardo la sede Rai di Cagliari predispone e trasmette nella regione, in varie fasce orarie:

- a) un ciclo di Tribune riservate alle liste;
- b) un ciclo di Tribune riservate alle coalizioni;
- c) un ciclo di trasmissioni che illustrino le caratteristiche della votazione.

2. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera *a)* del comma 1 le liste che risultano presentate anche nella circoscrizione regionale prevista dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni. A ciascuna trasmissione prende parte un rappresentante per ogni lista, il quale deve risultare candidato nella circoscrizione regionale, ovvero in una delle circoscrizioni provinciali. I partecipanti alle Tribune sono individuati dal Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico di riferimento della lista.

3. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera *b)* del comma 1 le coalizioni di più partiti o gruppi politici, previste dagli articoli 1, comma 4, e 20-*bis*, comma 4, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, nel testo modificato rispettivamente dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, e dalla legge regionale 9 dicembre 1997, n. 34. Le trasmissioni sono organizzate con la formula del confronto. I partecipanti sono individuati dai Presidenti o Segretari regionali del partito o gruppo politico di riferimento delle liste che compongono la coalizione.

4. Le trasmissioni che illustrano le caratteristiche della votazione, di cui alla lettera *c)* del comma 1, sono predisposte con le caratteristiche dello *spot*, e si riferiscono in particolare al sistema elettorale, alle modalità ed alle formalità necessarie per l'espressione del voto e la presentazione delle candidature. Esse sono trasmesse da data anteriore al termine per la presentazione delle liste.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ TITOLI

#### Art. 15.

*(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune)*

1. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche corrispondenti a quelle televisive di cui ai titoli III e IV, non deve diffe-

rire da queste ultime, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

2. Tutte le trasmissioni vanno in onda di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. La ripresa o la registrazione delle trasmissioni da sedi diverse da quelle di volta in volta indicate è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

5. Le ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari saranno comunicati anticipatamente alla Commissione.

#### **Art. 16.**

##### *(Programmi dell'Accesso)*

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni amministrative del 13 giugno e del Parlamento europeo, sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale sia in sede locale.

#### **Art. 17.**

##### *(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle trasmissioni, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, inclusa l'approvazione degli *spot*, dei calendari e dei criteri di ponderazione dei sorteggi.

**Art. 18.**

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione  
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA****Art. 1.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «la Commissione» con le parole: «il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza».*

**1.1** IL PRESIDENTE

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo la parola: «trasmette», aggiungere le seguenti: «in varie fasce orarie».*

**7.1** CASTELLI

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Lo spot di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione».*

**7.2** CASTELLI

**Art. 8.**

*Al comma 1, prima delle parole: «un ciclo» aggiungere le parole: «ogni settimana».*

**8.1** IL PRESIDENTE

*Al comma 1, sostituire le parole: «in tutte le cinque circoscrizioni elettorali», con le seguenti: «in almeno 3 circoscrizioni elettorali».*

**8.2** CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «ponderazione» aggiungere le seguenti parole: «da sottoporre alla valutazione della Commissione».*

**8.3**

CASTELLI

**Art. 9.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in tutte le cinque circoscrizioni elettorali», con le seguenti: «in almeno 3 circoscrizioni elettorali».*

**9.1**

CASTELLI

*Sopprimere al comma 3 le parole: «sulla Rete Uno».*

**9.2**

IL PRESIDENTE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «sulla Rete Uno».*

**9.3**

FALOMI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. L'ordine di trasmissione delle conferenze-stampa è determinato dalla consistenza numerica, nel Parlamento nazionale, dei Gruppi di riferimento di ciascun partito o gruppo politico al quale ogni lista è a sua volta riferita. Le liste relative ai Gruppi più numerosi sono trasmesse per ultime. Nel caso in cui non vi sia un Gruppo di riferimento, si ha riguardo al numero dei parlamentari che si candidarono con il medesimo contrassegno, e, in loro assenza, al numero di quelli presenti nel Parlamento europeo».

**9.4**

IL PRESIDENTE

**Art. 10.**

*Al comma 1, sostituire: «lunedì 7» con: «mercoledì 9»*

**10.1**

PAISSAN

**Art. 11.**

*Al comma 1, sostituire: «di Roma» con: «indicata dalla Direzione delle Tribune»*

**11.1** PAISSAN

*Al comma 1, dopo la parola: «Roma», aggiungere le seguenti: «e di Milano»*

**11.2** CASTELLI

*All'articolo 11, sopprimere il comma 2.*

**11.3** IL PRESIDENTE

*Al comma 2, sopprimere dalle parole: «in particolare, alcune delle Tribune...» fino alla fine del comma.*

**11.4** FALOMI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «di cui all'articolo 8», aggiungere le seguenti: «, da segnalare previamente alla Commissione,»*

**11.5** CASTELLI

**Art. 12.**

*Al comma 1, dopo la parola: «trasmette», aggiungere le seguenti: «in varie fasce orarie».*

**12.1** CASTELLI

**Art. 13.**

*Al comma 1, abrogare lettera c).*

**13.1** PAISSAN

*Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: «per quanto possibile»*

**13.2**

CASTELLI

*Al comma 4, eliminare la parola: «tendenzialmente».*

**13.3**

CASTELLI

*Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «da sottoporre alla valutazione della Commissione».*

**13.4**

CASTELLI

### **Art. 17.**

*All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «i calendari delle trasmissioni» aggiungere: «, che terranno tecnicamente conto della necessità di informare i cittadini residenti nei Paesi membri dell'Unione europea».*

**17.1**

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 3

**Testo definitivo**  
**(come modificato dagli emendamenti accolti**  
**nella seduta del 27 aprile 1999)**

TRIBUNE POLITICHE ED ELETTORALI  
ED INDIRIZZI GENERALI ALLA RAI  
PER LE ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE  
E REGIONALI DELLA PRIMAVERA 1999

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

## PREMESSO

*a)* che tra l'aprile e il giugno 1999 avranno luogo l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l'elezione del Consiglio regionale sardo, una tornata di elezioni amministrative ed alcune elezioni suppletive per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica;

## VISTI

*b)* quanto alla potestà generale di indirizzo della Commissione, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; quanto alla sua potestà specifica di emanare provvedimenti in occasione di elezioni, gli articoli 1, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; quanto alla sua potestà specifica di disporre Tribune elettorali e politiche, l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso della citata legge n. 103/1975; quanto alla sua potestà specifica di disciplinare i programmi che illustrano le fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*c)* quanto ai principi generali cui si conforma il servizio radiotelevisivo, l'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 103/1975 e l'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; quanto ai propri provvedimenti riferiti alla concessionaria del servizio pubblico, l'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato il 13 febbraio 1997;

*d)* quanto agli orientamenti specifici per la disciplina dell'attuale periodo, la propria deliberazione in materia di Tribune referendarie e di indirizzo alla Rai del 16 marzo 1999;

*e)* quanto ai propri precedenti in materia di elezioni europee, le delibere del 19 gennaio 1994, dell'11 maggio 1989, del 3 maggio 1984, del 19 aprile 1979;

f) quanto ai propri precedenti in materia di elezioni amministrative, le proprie delibere, da ultimo, del 6 ottobre 1998, 2 aprile 1998, 9 ottobre 1997, 13 marzo e 4 aprile 1997;

TENUTO CONTO

g) per il procedimento di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, ratificato dalla legge nazionale 6 aprile 1977, n. 150; della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;

h) per le elezioni nella Regione sarda, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla legge regionale 9 dicembre 1997, n. 34;

i) per le elezioni comunali e provinciali, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

RITENUTO PERTANTO

l) che l'intrinseco rilievo istituzionale degli avvenimenti di cui al punto a), e la loro coincidenza cronologica, consigliano l'emanazione di un unico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle relative Tribune politiche ed elettorali, nonché i criteri cui conformare l'intera programmazione della società concessionaria del servizio radio-televisivo pubblico;

m) che, quanto ai criteri cui conformare l'insieme della programmazione radiotelevisiva, è opportuno che le disposizioni di legge e quelle della Commissione si applichino a far data dall'approvazione della presente delibera, prevedendo in particolare il divieto di partecipazione dei soggetti politici a trasmissioni di intrattenimento;

n) che, quanto alle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere specifiche Tribune elettorali nazionali, disponendo particolari modalità di trasmissione che tengano conto delle più diffuse modalità di ricezione della Rai negli altri Paesi dell'Unione europea;

o) che, quanto alle elezioni del Parlamento europeo ed amministrative, è opportuno illustrare con chiarezza e congruo anticipo le modalità di partecipazione al voto, dando in particolare notizia della possibilità dei cittadini italiani di votare all'estero e dei cittadini comunitari non italiani di votare in Italia;

p) che, quanto all'elezione del Consiglio regionale sardo, le caratteristiche del sistema elettorale consigliano una specifica differenziazione delle Tribune riservate alle liste da quelle riservate alle coalizioni; la prassi pregressa consiglia di limitare le trasmissioni all'ambito regionale;

q) che, quanto alle elezioni amministrative, la coincidenza con altri rilevanti impegni istituzionali consiglia di limitare le relative

Tribune ai soli ambiti locali, nonostante il numero rilevante di elettori complessivamente interessati;

r) che, quanto alle elezioni suppletive della Camera e del Senato, la prassi pregressa e la coincidenza di altri rilevanti impegni istituzionali sconsigliano la predisposizione di apposite Tribune;

s) che le caratteristiche della tornata elettorale e la prassi pregressa, nonchè l'orientamento già manifestato dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso, con la delibera approvata il 2 marzo 1999, richiedono di sospendere i Programmi dell'Accesso sia in sede nazionale, sia in sede locale;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

## TITOLO I

### INDIRIZZI RIFERITI ALL'INSIEME DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA

#### **Art. 1.**

*(Periodo di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano, ove non diversamente previsto, sino alla data del 27 giugno 1999.

2. Sulla base dell'esito del primo turno di votazione delle elezioni amministrative del 13 giugno 1999 il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, può stabilire, senza specifiche formalità, che alcune disposizioni della presente delibera non si applichino nel periodo compreso tra il primo turno ed il ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

#### **Art. 2.**

*(Presenze politiche nelle trasmissioni di intrattenimento)*

1. La presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento non è consentita.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per esponenti politici si intendono i soggetti individuati dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per trasmissioni di intrattenimento si intendono quelle che, secondo la tipologia individuata dall'Os-

servatorio di Pavia, non rientrano nei generi «informazione», «informazione parlamentare» e «notiziari».

### **Art. 3.**

*(Criteri relativi alle trasmissioni)*

1. I responsabili delle trasmissioni radiotelevisive, nonché i conduttori ed i registi, ne assicurano la conduzione imparziale, in particolare valorizzando in ugual modo la presenza degli eventuali soggetti politici, nonché le tesi, le opinioni e le circostanze politiche cui eventualmente si faccia riferimento. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

2. Nel corso delle trasmissioni diverse da quelle di intrattenimento individuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, sarà inoltre garantito il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

### **Art. 4.**

*(Pubblicità)*

1. La RAI non trasmette pubblicità relativa a temi politici o elettorali.

### **Art. 5.**

*(Sondaggi)*

1. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi demoscopici deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

2. In ogni caso la divulgazione di notizie relative ai sondaggi terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

### **Art. 6.**

*(«Monitoraggio» delle trasmissioni)*

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla

presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

## TITOLO II ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **Art. 7.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)*

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, la RAI predispone e trasmette, in varie fasce orarie, uno *spot* televisivo ed uno radiofonico, che illustrano le principali caratteristiche del sistema di elezione, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, ed agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli *spot* di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

### **Art. 8.**

*(Tribune per le elezioni europee)*

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai predispone e trasmette, in varie fasce orarie, un ciclo di Tribune elettorali nazionali, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra tre o quattro partecipanti. Sono ammesse al ciclo le liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni nazionali, salvo il caso di cui al successivo comma 5.

2. Il ciclo delle Tribune elettorali di cui al presente articolo è organizzato in modo che tutte le liste ammesse partecipino ad un uguale numero di Tribune, col minimo di tre. La ripartizione delle liste nelle Tribune è determinata con sorteggio, per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

3. In ogni Tribuna è presente un solo rappresentante per lista.

4. I partecipanti alle Tribune sono designati dal rappresentante nazionale di lista, di cui all'art. 11, quarto comma, lettera *a*) della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero dal presidente o segretario del partito o gruppo, di cui al quinto comma dell'art. 12 della stessa legge, qualora ricorra il caso di cui al quarto comma del medesimo articolo 12.

5. Le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione e «collegate» ad altre, ai sensi dell'art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in una delle Tribune alle quali partecipa la lista «collegata».

#### **Art. 9.**

##### *(Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)*

1. La Rai predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 8, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni.

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, ovvero il presidente o segretario del partito o gruppo, di cui all'art. 8, comma 4, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica il comma 5 dell'art. 8.

3. Ogni conferenza-stampa ha la durata di venti minuti, ed è trasmessa in orario serale. Ad essa prendono parte, oltre ai conduttori ed agli altri giornalisti eventualmente invitati, sino a due rappresentanti della lista.

4. L'ordine di trasmissione delle conferenze-stampa è determinato dalla consistenza numerica, nel Parlamento nazionale, dei gruppi di riferimento di ciascuna lista, o delle componenti politiche dei gruppi misti ai quali ogni lista è a sua volta riferita. Le conferenze-stampa delle liste relative ai gruppi più numerosi sono trasmesse per ultime. L'ordine delle conferenze-stampa delle liste che non hanno gruppi o componenti parlamentari di riferimento, comunque presentate in tutte le cinque circoscrizioni elettorali, è individuato sulla base del sorteggio; tali conferenze-stampa precedono quelle delle liste cui sono riferibili i referenti parlamentari di cui sopra.

#### **Art. 10.**

##### *(Appelli al voto per le elezioni europee)*

1. Nel periodo compreso tra mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 1999 la Rai predispone e trasmette in orario serale un appello televisivo al voto, riservato a ciascuna delle liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni.

2. Ciascun appello consiste in una trasmissione di tre minuti, cui interviene un rappresentante individuato con le modalità di cui all'art. 8, comma 4.

3. L'ordine degli appelli è determinato per sorteggio.

**Art. 11.**

*(Disposizioni comuni)*

1. Le trasmissioni di cui al presente titolo sono riprese e trasmesse da una sede RAI indicata dalla Direzione delle Tribune.

## TITOLO III

## ELEZIONI AMMINISTRATIVE

**Art. 12.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Per le elezioni amministrative della primavera 1999, la RAI dispone e trasmette, in varie fasce orarie, uno *spot* televisivo ed uno radiofonico che illustrano le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, ed alla facoltà dei cittadini comunitari non italiani residenti in Italia di votare e di essere candidati.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso a partire almeno dal 1° maggio 1999, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

**Art. 13.**

*(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali)*

1. Per le elezioni amministrative della primavera 1999, la RAI organizza e trasmette Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche riferite:

- a) alle elezioni provinciali;
- b) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia;

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene conto della consistenza numerica della relativa popolazione.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

- a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

#### TITOLO IV

#### ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE SARDO

#### Art. 14.

*(Trasmissioni e Tribune per l'elezione del Consiglio regionale)*

1. Per l'elezione del Consiglio regionale sardo la sede Rai di Cagliari predispone e trasmette nella regione, in varie fasce orarie:

- d) un ciclo di Tribune riservate alle liste;
- e) un ciclo di Tribune riservate alle coalizioni;
- f) un ciclo di trasmissioni che illustrino le caratteristiche della votazione.

2. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera a) del comma 1 le liste che risultano presentate anche nella circoscrizione regionale prevista dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni. A ciascuna trasmissione prende parte un rappresentante per ogni lista, il quale deve risultare candidato nella circoscrizione regionale, ovvero in una delle circoscrizioni provinciali. I partecipanti alle Tribune sono individuati dal Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico di riferimento della lista.

3. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera *b*) del comma 1 le coalizioni di più partiti o gruppi politici, previste dagli articoli 1, comma 4, e 20-*bis*, comma 4, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, nel testo modificato rispettivamente dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, e dalla legge regionale 9 dicembre 1997, n. 34. Le trasmissioni sono organizzate con la formula del confronto. I partecipanti sono individuati dai Presidenti o Segretari regionali del partito o gruppo politico di riferimento delle liste che compongono la coalizione.

4. Le trasmissioni che illustrano le caratteristiche della votazione, di cui alla lettera *c*) del comma 1, sono predisposte con le caratteristiche dello *spot*, e si riferiscono in particolare al sistema elettorale, alle modalità ed alle formalità necessarie per l'espressione del voto e la presentazione delle candidature. Esse sono trasmesse da data anteriore al termine per la presentazione delle liste.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ TITOLI

#### **Art. 15.**

*(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune)*

1. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche corrispondenti a quelle televisive di cui ai titoli III e IV, non deve differire da queste ultime, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

2. Tutte le trasmissioni vanno in onda di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. La ripresa o la registrazione delle trasmissioni da sedi diverse da quelle di volta in volta indicate è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

5. Le ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che

ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari saranno comunicati anticipatamente alla Commissione.

**Art. 16.**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni amministrative del 13 giugno e del Parlamento europeo, sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale sia in sede locale.

**Art. 17.**

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle trasmissioni, che terranno tecnicamente conto della necessità di informare i cittadini residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, inclusa l'approvazione degli *spot*, dei calendari e dei criteri di ponderazione dei sorteggi.

**Art. 18.**

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione  
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B65<sup>a</sup>, 0036<sup>e</sup>)

Il Presidente Franco FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
deputato Filippo MANCUSO

*indi del Presidente*  
senatore Ottaviano DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari, a seguito del rinnovo della Commissione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° ottobre 1996, n. 509**

(R027 000, B53<sup>a</sup>, 0002°)

Il Presidente provvisorio, deputato Filippo MANCUSO, indice la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.

Comunica quindi il risultato della votazione: presenti e votanti 46; hanno ottenuto voti: Del Turco 37, Mancuso 2, Vendola 1, schede bianche 6.

Proclama pertanto eletto Presidente della Commissione il senatore Ottaviano Del Turco.

Il Presidente, senatore Ottaviano DEL TURCO, indice quindi la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione dei Vice Presidenti; presenti e votanti 47; hanno ottenuto voti: Vendola 23, Mancuso 20, Lumia 1, schede bianche 3.

Proclama eletti Vice Presidenti il deputato Nicola Vendola ed il deputato Filippo Mancuso.

Comunica poi il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari; presenti e votanti 47; hanno ottenuto voti: Lorenzo Diana 24, Curto 13, Carrara 8, schede bianche 2.

Proclama eletti Segretari il senatore Lorenzo Diana e il senatore Euprepio Curto.

Il Presidente, senatore Ottaviano DEL TURCO, dopo aver rivolto parole di ringraziamento per la rinnovata fiducia accordatagli, invita ogni Gruppo parlamentare a designare con sollecitudine il proprio rappresentante in Commissione, riservandosi di convocare la Commissione per martedì prossimo, 4 maggio 1999, alle ore 11.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Audizione informale del Presidente dell'Agenzia Sviluppo Italia, Prof. Patrizio Bianchi, in merito al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13,40 alle ore 14,40.

**SEDE PLENARIA**

*Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Giannicola Sinisi, indi il Ministro per i beni e le attività culturali, Giovanna Melandri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Esame e rinvio)

(R139 b 00, B31<sup>a</sup>, 0029<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE, *relatore*, (DS-U) fa presente che il provvedimento in esame si inserisce nella serie di interventi normativi in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Si tratta di un provvedimento correttivo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale si apportano modifiche alla composizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ricorda che l'articolo 160 del decreto legislativo n. 112 prevede al primo comma che sono conservate allo Stato le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, tra le quali si ascrive la materia dell'ordine pubblico. Lo stesso articolo 160 prosegue al comma 2 prevedendo che l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia. L'articolo 20 della legge n. 121 del 1981 istituisce quindi il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento in esame prevede che nella composizione dello stesso comitato figurino i sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Si intende in tal modo dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 59 che all'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede il raccordo di funzioni tra rappresentanze statali e rappresentanze locali. Si rafforza così il coordinamento tra amministrazione statale ed amministrazione locale in ordine al tema dell'ordine pubblico. Il provvedimento in esame prevede poi che possano essere convocati a riunioni del comitato anche i sindaci di altri comuni, qualora le questioni da trattare siano riferibili ai loro ambiti territoriali. Aggiunge che il testo del Governo nasce proseguendo la linea già tracciata dai numerosi protocolli d'intesa sottoscritti tra i prefetti ed i sindaci dei maggiori comuni. Ritiene non condivisibile la proposta della Conferenza unificata di trasformare il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica da organo ausiliario di consulenza del prefetto ad organo di concertazione. Reputa inoltre inopportuno riconoscere anche al presidente della provincia un ruolo all'interno del comitato visto che a tale organo non è attribuita alcuna funzione di polizia giudiziaria. Conclude invitando a riflettere sulla necessità di un chiarimento circa la previsione di una possibile integrazione dell'ordine del giorno del comitato. Occorre chiarire se l'integrazione debba avvenire prima della convocazione del comitato o anche successivamente.

Il senatore Renzo GUBERT (UDR), fa presente l'inopportunità della previsione secondo cui i sindaci dei comuni capoluogo di provincia

possano partecipare al comitato qualora ne facciano richiesta mentre per i sindaci degli altri comuni la presenza alle riunioni del comitato è lasciata alla discrezionalità del prefetto. Ravvisa in tale previsione una disparità di trattamento ingiustificata.

Il deputato Giacomo GARRA (FI), premettendo che la materia oggetto del provvedimento in esame è disciplinata anche dal provvedimento di modifica della legge n. 142 del 1990 in corso di esame, reputa opportuno chiarire che la pronuncia della Commissione sul provvedimento presentato dal Governo non preclude ulteriori scelte del Parlamento.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), concorda con la finalità del provvedimento in esame ma esprime perplessità sulla disparità di trattamento tra sindaci dei comuni capoluogo di provincia e sindaci di altri comuni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Esame e rinvio)

(R139 b 00, B31<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA, *relatore*, (PPI) fa presente che il provvedimento in esame provvede al riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in attuazione della delega prevista dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, in particolare della previsione della lettera b) del primo comma dell'articolo 11 che prevede il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, tenendo conto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 14 di detta legge. Segnala i più rilevanti elementi di novità rispetto alla normativa vigente che verrebbero introdotti con l'adozione del decreto legislativo in esame: a) la previsione di uno Statuto adottato dal Consiglio Nazionale. Lo statuto, sia pur tenendo conto dei vincoli e criteri direttivi contenuti nella bozza del decreto legislativo provvederà a disciplinare la struttura dell'ente, in modo particolare in relazione ad alcuni aspetti che vengono esplicitamente rimandati allo statuto (norme sull'organizzazione periferica, procedure elettorali, compiti, composizione e criteri di funzionamento del «Comitato Nazionale Sport per tutti», costituzione di una Commissione sportiva di garanzia); b) una diversa articolazione e composizione degli organi. L'introduzione di una rappresentanza di atleti e tecnici nel Consiglio Nazionale costituisce l'attuazione di una previsione esplicita (almeno per gli atleti) della Carta olimpica. Per quel che riguarda la Giunta l'introduzione di ineleggibilità per i Presidenti di Federazione e altri componenti del Consiglio ed incompatibilità per i compo-

nenti degli organi federali innova profondamente rispetto alla situazione vigente, risolvendo peraltro il nodo controllori-controllati da tempo messo in evidenza come elemento di disfunzione nella vita del CONI. Tra gli organi è inoltre previsto il Comitato Nazionale per lo sport per tutti, mentre non riveste più la qualifica di organo il Segretario Generale; c) un diverso procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e della Giunta. In luogo del Consiglio nazionale opererà infatti un apposito collegio composto oltre che dai componenti del Consiglio Nazionale da una rappresentanza delle Federazioni, mantenendo sempre il vincolo di una presenza di atleti e tecnici; d) un mutamento della natura giuridica delle Federazioni. Esse cessano infatti di essere organi del CONI, trasformandosi in associazioni riconosciute, con una personalità giuridica di diritto privato, il cui riconoscimento è subordinato a quello a fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale; e) diverse disposizioni relative al personale. La bozza di decreto legislativo prevede il trasferimento alle federazioni ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993 del personale del CONI che presta servizio presso le federazioni stesse. Tale previsione andrà peraltro valutata alla luce del successivo accordo intervenuto tra Governo ed organizzazioni sindacali, secondo il quale il Governo si è impegnato a modificare questo specifico punto del decreto.

Il dibattito sviluppatosi sia nella sede parlamentare sia attraverso interventi sulla stampa specializzata ha visto in modo particolare la contestazione della bozza di decreto da parte di esponenti delle minoranze parlamentari sotto due profili generali: la possibilità di utilizzare la delega prevista dalla legge n. 59 del 1997 per il riordino del CONI e il giudizio che le previsioni della bozza di decreto costituiscano un indebolimento della autonomia del mondo sportivo ed in particolare del massimo organismo rappresentativo costituito dal CONI.

Sul primo punto, almeno in sede parlamentare, non è stata contestata la possibilità dell'utilizzo della delega nel caso specifico del CONI e non sarebbe stato possibile affermare il contrario in considerazione della previsione generale della lettera b) comma 1 dell'articolo 11 della Bassanini che esclude solo gli enti di assistenza e previdenza. Osserva che le contestazioni sono relative al fatto che i contenuti della bozza di decreto legislativo intervengono su aspetti organizzativi dell'ente estranei alle finalità dell'esercizio della delega desumibili dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997. Fa presente che la delega prevista dall'articolo 11 è stata utilizzata ormai in molteplici casi senza incontrare particolari obiezioni non solo con enti come l'ENEA e l'ASI, ma anche con enti come il C.N.R., per il quale l'esercizio della delega si configurava di particolare delicatezza dovendosi conciliare le esigenze di buona amministrazione con il rispetto dell'autonomia del mondo scientifico. In tutti questi casi la delega è stata utilizzata con ampiezza, intervenendo sulla struttura e organizzazione degli enti. È piuttosto da sottolineare che proprio la lettura della relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del CONI per gli ultimi esercizi finanziari evidenzia come una serie di comportamenti nella gestione dell'ente che hanno portato a esplicite censure da parte della Cor-

te dei conti derivano proprio dal nodo non risolto del rapporto controllori/controllati che caratterizza l'attuale struttura del CONI, dalla complessa natura giuridica delle federazioni, dalla mancata definizione di criteri trasparenti nel settore della promozione dello sport di base, ecc. Ne deriva perciò che le previsioni della bozza di decreto tese ad intervenire anche su questi aspetti rientrano pienamente nei criteri generali che stanno alla base della delega.

Il secondo punto concernente il rispetto dell'autonomia del mondo sportivo incontra una allargata sensibilità in tutte le forze politiche. In proposito va osservato in via preliminare che si sta comunque parlando di un ente pubblico e di un ente pubblico che ha una gestione corrente di circa 3.500 miliardi di lire annui, per il quale evidentemente non può immaginarsi una rinuncia dello Stato a fissare delle regole generali per l'esercizio di così rilevanti funzioni di interesse pubblico e l'amministrazione di una ingente quota di denaro pubblico. Ancora si potrebbe obiettare che il ritardo ultradecennale di un adeguamento della normativa del più importante ente sportivo italiano alla realtà dello sport odierno non è valso ad innescare, come sarebbe stato auspicabile, un processo di «autoriforma». Il punto dirimente appare però un altro. In nessun modo le previsioni della bozza di decreto legislativo producono una restrizione dell'autonomia dell'ente rispetto alla situazione vigente, con ciò rispettando l'indirizzo espresso in un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione al Senato della legge Bassanini-quater che ha impegnato il Governo stesso a far sì che il decreto legislativo si attenga all'obiettivo del mero riordino dell'ente, salvaguardandone l'autonomia e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione ed approvazione dello statuto, nella formazione ed approvazione del bilancio e nella gestione amministrativa. Non solo occorre ricordare che viene introdotto per la prima volta lo statuto come carta fondamentale dell'ente, con più ampi spazi di autonomia rispetto al passato, segnando quindi un avanzamento in direzione della valorizzazione della capacità di autogoverno del mondo dello sport. Di più questa affermazione trova conforto da un raffronto tra le minuziose prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 157 che regola attualmente l'ordinamento e l'attività del CONI e le più larghe previsioni del proposto decreto legislativo. Va sottolineato che per nessun aspetto può rilevarsi un allargamento diretto od indiretto dei poteri del Governo; al contrario introducendo più ampi processi democratici nella formazione degli organi se ne accresce la rappresentatività e l'autorevolezza. Reputa poi opportuno richiamare un altro aspetto: il riordino del CONI interviene in materia certamente rilevante, ma che non esaurisce le necessità di una innovazione normativa nel settore sportivo, che provveda ad una più idonea regolamentazione di un fenomeno che coinvolge milioni di cittadini e rilevanti interessi economici e sociali. La recente approvazione di una più severa normativa nel campo del doping è certamente un fatto positivo, ma ad esso è necessario che segua l'approvazione da parte del Parlamento di altri provvedimenti da tempo all'esame, a partire dalla legge di disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. Solo così si potrà dire di

aver costruito una cornice legislativa adeguata alla rilevanza del fenomeno sportivo. Alla luce di queste considerazioni generali sottopone all'attenzione della Commissione alcune osservazioni su specifici punti della bozza di decreto che, in vista degli elementi informativi che saranno offerti dagli interventi del Governo e dalle audizioni programmate e dallo svolgimento del dibattito generale, potranno trovare definizione nella proposta di parere. È stato già messo in rilievo la novità positiva di una autonomia statutaria dell'ente entro una cornice di regole essenziali; mantenendo questo indirizzo è da valutarsi la possibilità di eliminare talune prescrizioni: ad esempio l'obbligatorietà della costituzione di una commissione sportiva di garanzia, con modalità peraltro lasciate alla definizione statutaria, o un eccesso di determinazione sui requisiti del segretario generale dell'ente, in considerazione del fatto che tale figura non assume più la caratteristica di organo. Inoltre, nella definizione dei compiti del consiglio si è tenuto conto di un indirizzo che riserva alla giunta i compiti di amministrazione attiva e di definizione degli indirizzi generali dell'ente, attribuendo al consiglio piuttosto compiti di controllo e di garanzia. Occorre peraltro valutare se non possa rientrare nelle competenze del consiglio l'approvazione del bilancio preventivo oltre che di quello consuntivo, consentendo al massimo organo rappresentativo una valutazione ex ante della programmazione dell'ente. La previsione tra gli organi del Comitato nazionale sport per tutti è stata oggetto di una differenziata valutazione nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali. Le regioni contestano infatti la creazione di tale organo, ritenendolo limitativo delle proprie competenze in materia, mentre ANCI, UPI ed UNCEM condividono la costituzione dell'organo, richiedendone peraltro una maggiore definizione dei compiti ed una presenza più articolata delle autonomie locali. La previsione comunque potrebbe considerarsi una soluzione ponte, in attesa della approvazione della normativa generale in materia di promozione sportiva. La previsione della «privatizzazione» delle federazioni risolve una questione oggetto di attenzione sia in dottrina che in giurisprudenza, realizzando così una più definita distinzione tra l'ente che resta pubblico e le federazioni che divengono associazioni riconosciute. Appare forse opportuna una migliore definizione dei compiti pubblicistici che restano in capo alle federazioni, dei loro poteri regolamentari e disciplinari, della loro unicità, ecc. In proposito è da valutare anche il problema posto dalle «discipline associate» che raggruppano un significativo numero di tesserati e rappresentano in taluni casi attività sportive riguardanti discipline olimpiche o riconosciute dal C.I.O., senza avere alcun titolo di rappresentanza negli organi del CONI. L'articolo 16 riguardante il personale è stato oggetto di una dura contestazione da parte delle organizzazioni sindacali cui ha fatto seguito un impegno del Governo a modificare tale articolo, prevedendo la possibilità da parte delle federazioni di continuare ad utilizzare personale del CONI, in considerazione dei compiti di interesse pubblico che esse continuano a svolgere. Deve essere perciò oggetto di valutazione il nuovo testo che il Governo ha assunto l'impegno di presentare. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'ente il CONI aveva richiesto che fosse esplicitata la possibilità di

costituire società o agenzie da esso controllate per l'esercizio di attività economiche attinenti le proprie funzioni; è da valutarsi se una simile previsione possa contribuire alla migliore gestione dell'ente e delle risorse economiche ad esso assegnate. Gli adempimenti per dare attuazione piena alla previsione del decreto legislativo presentano una notevole complessità, coinvolgendo l'intera organizzazione dello sport e con una procedura elettorale che nella sua prima attuazione comporta un insieme di adempimenti di non breve momento. Va valutata attentamente la tempistica prevista per la fase transitoria, tenendo conto delle scadenze olimpiche del prossimo anno che richiedono una attenta programmazione.

Il ministro Giovanna MELANDRI, fa presente che l'ordinamento sportivo ed in particolare la struttura del CONI non risultano più adeguati a rispondere alle esigenze dello sport. A tal proposito osserva che già il consiglio nazionale del CONI aveva istituito un gruppo di lavoro per riflettere sulle possibilità di riforma del CONI medesimo istituito cinquant'anni fa. Il provvedimento in esame che potenzia l'autonomia del CONI non esaurisce la necessità di una innovazione normativa di maggiore respiro che non è possibile realizzare attraverso lo strumento della delega. A tal proposito reputa opportuno promuovere una conferenza nazionale dello sport che stabilisca le linee guida da sottoporre alla valutazione del Parlamento ai fini della riforma generale del settore sportivo. Fa presente che il provvedimento in esame è stato emanato nel rispetto della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 che all'articolo 11 esclude dal riordino solo gli enti per l'assistenza e la previdenza. Gli elementi fondamentali della riforma sono da individuare nella garanzia che tutte le componenti del mondo sportivo possono dare il loro apporto all'attività di regolazione e di vigilanza del CONI, nell'adeguamento a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell'ente, nella distinzione tra ente e federazioni sportive realizzata attraverso il mutamento della natura giuridica di queste ultime, nel regime di ineligibilità ed incompatibilità per l'accesso agli organi dell'ente ed infine nel recepimento dei principi generali del decreto legislativo n. 29 del 1993 relativamente alla distinzione tra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione amministrativa. Fa notare che il tema dell'autonomia è da considerare centrale nel provvedimento in esame, nel pieno rispetto della Carta olimpica del C.I.O. A conferma di tale profilo fa notare che nella struttura del CONI non vi sono soggetti estranei al mondo dello sport; i soggetti esterni non possono così partecipare alle elezioni degli organi del CONI e delle federazioni sportive. Al CONI è riconosciuta un'ampia autonomia statutaria ed una potestà piena per il riconoscimento delle federazioni. A tal proposito osserva che a tutt'oggi ben trentasette federazioni su trentanove sono indicate dalla legge. Relativamente poi alla distinzione tra il CONI quale ente pubblico e le federazioni riconosciute come associazioni di diritto privato, fa presente che ciò consente di definirne con chiarezza i ruoli individuando nel CONI il soggetto regolatore del mondo dello sport e nelle federazioni i soggetti che hanno il compito della organizzazione e della diffusione. Precisa che le

federazioni mantengono il raccordo con il CONI che stabilisce la misura dei contributi e conserva il potere di vigilanza. La distinzione tra ente pubblico e federazioni consente così di superare la vecchia querelle giurisprudenziale. Fa notare che da più parti è stato sostenuto che sia necessaria la personalità di diritto pubblico anche per le federazioni al fine di evitare la presenza di altre federazioni nella stessa disciplina sportiva. Inoltre sembrerebbe che la natura privata delle federazioni indebolisca la capacità delle stesse di fare rispettare le regole. Replicando a tali obiezioni osserva che l'ordinamento internazionale sportivo prevede che esista una federazione per ciascuna disciplina sportiva: sarà il CONI pertanto ad individuarla. Quanto poi alle regole da far rispettare, fa presente che esse vengono accettate all'atto del tesseramento in virtù della clausola compromissoria. Rileva poi che il provvedimento in esame consente il superamento dell'identificazione dei controllori con i controllati. Si giustifica così la diversa composizione del consiglio nazionale e della giunta nazionale e le diverse funzioni di tali organi anche in merito alle decisioni in materia di stanziamenti finanziari. I presidenti di federazione non sono componenti della giunta proprio al fine di evitare la identificazione tra il soggetto controllore ed il soggetto controllato in merito alle sovvenzioni, situazione a tutt'oggi esistente. Relativamente alle funzioni del consiglio nazionale fa presente che si tratta di funzioni tipiche di un organo assembleare che ha una competenza di indirizzo a differenza della giunta che è organo di governo dell'ente. La giunta nazionale ha il compito di approvare il bilancio preventivo che è sottratto all'approvazione del consiglio nazionale proprio in considerazione del fatto che lo stesso consiglio è composto anche dai soggetti che ricevono sovvenzioni dal CONI. Il provvedimento prevede anche un regime di condizioni di ineleggibilità per i presidenti di federazione insieme al limite di due mandati, anche al fine di garantire un rinnovo della dirigenza sportiva. Relativamente poi all'allargamento della composizione del consiglio nazionale agli atleti ed ai tecnici sportivi fa presente che è demandato allo statuto la regolazione del procedimento per l'elezione degli stessi. Conclude relativamente al tema del personale del CONI. A tal proposito fa presente che successivamente alla deliberazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo in questione sono state avviate trattative sindacali che hanno portato al raggiungimento di un'intesa secondo la quale il CONI può continuare ad utilizzare il suo personale all'interno delle federazioni sportive.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0036<sup>o</sup>)

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), fa presente che in merito all'attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 relativo alla rifor-

ma del commercio stanno emergendo interpretazioni che per alcuni versi risultano in contrasto con lo spirito della riforma stessa. Propone pertanto di audire il rappresentante del Governo e i rappresentanti delle regioni proprio al fine di verificare lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, concorda con la proposta dell'onorevole Manzini e segnala anche l'opportunità di un'audizione del ministro per i lavori pubblici non solo in relazione alla questione dell'ANAS ma anche in relazione alla recente approvazione in via definitiva del decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

132<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

(3813) *PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo* (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(2968-B) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE che, ricordato il contenuto del disegno di legge in esame, propone la formulazione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(3746) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI illustra il provvedimento in titolo proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(3849) Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI, ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3836) Deputati RUBERTI ed altri - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE che, ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, rileva come dovrebbe essere valutata la congruenza della normativa ivi prevista con quanto disposto nei provvedimenti di attuazione della delega legislativa sulla riforma dell'amministrazione centrale dello Stato.

Interviene quindi il presidente Lino DIANA il quale, nel rilevare il carattere generico di gran parte delle previsioni contenute nel disegno di legge in titolo, ritiene che occorrerebbe valutare la opportunità di istituire il comitato di cui all'articolo 5 del disegno di legge in titolo.

Il senatore ANDREOLLI, nel condividere i rilievi mossi dal presidente Diana e dal senatore Pastore, ritiene che gran parte delle materie che il provvedimento in esame intende regolare, trovino già un'adeguata disciplina nella normativa vigente.

Su proposta del presidente DIANA, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI illustra il disegno di legge in titolo proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Interviene quindi il senatore PASTORE, che si interroga sulla opportunità di disciplinare con legge le singole modalità di etichettatura delle bevande.

Dopo un intervento del senatore MUNDI, che rileva come quella proposta sia un'integrazione di una legge già vigente, la Sottocommissione concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 APRILE 1999

**189<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la ricerca scientifica Giarda e Macciotta e per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(3886) Deputati BALOCCHI ed altri.** – *Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali, già approvato dalla Camera dei deputati. L'onere del provvedimento, non legislativamente predeterminato nell'entità, è secondo le valutazioni sintetiche presentate dal rappresentante del Tesoro alla Camera pari a 208, 197 e 196 miliardi per ciascun esercizio del triennio, con un profilo temporale variabile negli esercizi successivi fino ad un massimo di 251 miliardi nel 2006. Occorrerebbe avere conferma di tali valutazioni, tenuto anche conto che non sembrano essere considerati gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 2.

La clausola di copertura finanziaria prevede la soppressione di alcune autorizzazioni di spesa, individuando risorse pari a 208, 217, 257 miliardi in ciascun esercizio del triennio, con importi inferiori variabili negli esercizi successivi fino ad un nuovo massimo di 257 miliardi nel 2006; non risulta quindi chiaro per quale motivo l'articolo 9 faccia riferimento ad un onere permanente pari a 257 miliardi annui, quando tale importo non corrisponde – ad eccezione che per l'esercizio 2006 – ne agli oneri del provvedimento, né alle risorse degli esercizi successivi al

2001. In realtà, sia l'onere determinato dalle norme in esame, sia quello determinato dalle norme soppresse, che costituisce la copertura, presentano un andamento collegato allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con un massimo di circa 250 miliardi nell'anno di svolgimento dell'elezioni per il rinnovo delle due Camere. La riproduzione di questi andamenti nella clausola di copertura risulterebbe complessa; è stata quindi adottata, presumibilmente, una formulazione sintetica che sembra interpretabile nel senso che l'onere indicato per il terzo anno è il prevedibile onere massimo derivante dall'applicazione delle norme in esame. Ne consegue che le nuove norme non autorizzano una spesa annua permanente pari a circa 250 miliardi, come potrebbe derivarsi da un esame limitato alla prima parte della clausola di copertura; piuttosto, si tratta di un'autorizzazione di spesa permanente che determina, anche a regime, spese variabili, con andamento direttamente connesso allo svolgimento delle elezioni e con un massimo annuo superiore ai 250 miliardi. Ritiene opportuno rendere esplicita, nella formulazione del parere questa interpretazione.

Segnala, inoltre, che occorrerebbe acquisire indicazioni in ordine all'importo iscritto in bilancio, e quindi utilizzabile ai fini della copertura, in relazione alla legge n. 2 del 1997: al riguardo, ricorda che il meccanismo del 4 per mille prevede l'assegnazione di risorse in base alla indicazione dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 110 miliardi.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le osservazioni del relatore, evidenziando che la clausola di copertura indica sin dal terzo anno l'onere massimo del provvedimento; nel ricordare che l'onere risulta sicuramente inferiore negli anni in cui non si verificano simultaneamente più consultazioni, osserva che la quantificazione delle agevolazioni risulta comunque sovrastimata.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta, osservando che la formulazione della clausola di copertura deve essere interpretata nel senso che l'onere indicato per il terzo anno è il prevedibile onere massimo derivante dall'applicazione delle disposizioni stesse.

**(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la diffusione della cultura scientifica, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni in ordine alla sussistenza delle risorse di cui al decreto legislativo n.204 del 1998, utilizzate per la copertura e, tenuto conto che si tratta di risorse in conto capitale, valutare la natura delle spese

previste: segnala, peraltro, che l'articolo 3 prevede che almeno il 60 per cento delle risorse venga riservato al finanziamento ordinario di enti. In relazione all'articolo 5, rileva che l'istituzione del Comitato non comporta maggiori oneri – come previsto al comma 3 dell'articolo sostituito – nel presupposto che non vengano erogati gettoni di presenza o indennità e che il Comitato si avvalga per il funzionamento di strutture già esistenti.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura del disegno di legge, fa presente che la spesa per la ricerca viene classificata in conto capitale anche se destinata al finanziamento di oneri di personale.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, osservando che l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 5 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, nel presupposto che non siano erogati gettoni di presenza o indennità e che, per il proprio funzionamento, esso si avvalga di strutture già esistenti.

**(2793-ter) Emendamento al testo proposto dal Comitato ristretto: *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza***, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite

**(50) BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

**(282) CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

**(358) LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(1181) FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari*

**(1386) PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

**(2958) BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

**(3060) PALOMBO e PELLICINI.** – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore FERRANTE osserva che è pervenuto un nuovo emendamento al testo unificato, che riformula l'emendamento 1.306/1: si tratta di accertare se il riferimento all'invarianza della spesa, da garantire anche mediante riduzione degli organici complessivi, è sufficiente a superare le riserve espresse dal Tesoro sul testo iniziale.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario, sottolineando che la previsione della variazione di pianta organica non implica automaticamente una riduzione del personale in servizio.

Il senatore MORANDO, nel ricordare che la formulazione dell'emendamento è stata considerata idonea a superare le obiezioni di ordine finanziario su emendamenti presentati dal Governo stesso, ritiene che le considerazioni del rappresentante del Tesoro dovrebbero essere estese anche agli emendamenti già esaminati.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento prevede l'introduzione di un dispositivo diretto, escluso dall'ambito delle deleghe, e che la clausola ritenuta idonea per gli altri emendamenti esaminati non risulta, quindi automaticamente applicabile.

Il sottosegretario GIARDA rileva l'opportunità di prevedere la facoltà per l'Amministrazione di valutare la richiesta di revoca.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver ricordato che nei precedenti pareri la Sottocommissione, nell'utilizzare il termine «dotazione organica» ha sempre fatto riferimento al personale effettivamente in servizio, ritiene che tale interpretazione possa essere mantenuta anche per l'emendamento in esame.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 1.306/1 (nuovo testo), a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che esso sia riformulato al fine di inserirlo quale principio di delega nell'ambito del disegno di legge, nel presupposto che l'Amministrazione possa discrezionalmente valutare la richiesta di revocare il collocamento in quiescenza.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

*(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite: favorevole)*

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge, approvato dalla Camera, recante ratifica ed esecuzione delle Convenzioni

elaborate in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (tutela degli interessi finanziari delle Comunità, lotta contro la corruzione dei funzionari comunitari o stranieri). Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3594-bis) Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore FERRANTE rileva che il provvedimento deriva dallo stralcio di alcune norme dall'originario disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dello Statuto della Corte penale internazionale e concerne semplicemente la delega per l'attuazione di tale Statuto. Nell'ambito degli impegni previsti dalla delega, sembrano poter dar luogo ad oneri finanziari le lettere a), f) e g). Poiché detti oneri, secondo quanto affermato nella relazione tecnica a suo tempo trasmessa, devono rientrare nel limite complessivo di spesa dell'originario disegno di legge, si rileva la necessità di richiamare nel disegno di legge in esame la norma di copertura finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario GIARDA concorda con le osservazioni del relatore sottolineando la necessità di richiamare, quale limite per l'attuazione della delega, le risorse autorizzate in base all'articolo 6 del disegno di legge iniziale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito quale limite per l'attuazione della delega il riferimento alle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, nel presupposto che l'approvazione del provvedimento in titolo avvenga in un momento successivo a quello della ratifica stessa.

**(3746) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica in ordine al quale, per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul provvedimento.

**(3849) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997***  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore MORO osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica della Convenzione con l'Argentina per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale: per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul provvedimento.

**(3869) *Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO -, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993***  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore MORO osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica delle Risoluzioni concernenti la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale: per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul provvedimento.

**(3167-B) *Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni per l'istituzione di nuovi musei e altre modifiche alla normativa sui beni culturali, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Numerose modifiche recepiscono i rilievi formulati dalla Commissione bilancio della Camera o adeguano le autorizzazioni di spesa; occorrerebbe, peraltro, acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e sugli eventuali rilievi dell'articolo 10, comma 3.

Il sottosegretario GIARDA, rilevato di non avere osservazioni da formulare sull'articolo 10, comma 3, fa presente in merito all'articolo

14, comma 1, lettera *c*), che esiste una specifica disponibilità sulla quale è stato accantonato l'importo in esame.

Su proposta del Relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul provvedimento.

**(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo**

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge in materia di lavoro portuale, relativamente al quale è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli effetti finanziari del ricorso, nell'ambito del capoverso 5 dell'articolo 2, alle procedure di cui alla legge n. 223 del 1991, nonché della disposizione di cui alla lettera *c*) del capoverso 7 del medesimo articolo. Tra gli emendamenti pervenuti, segnala gli emendamenti 2.40 e 2.42 che sembrano comportare oneri non quantificati e non coperti, nonché l'emendamento 2.22, di tenore analogo alla disposizione di cui al capoverso 5 prima richiamata, di cui non sono chiari gli effetti finanziari. Relativamente all'emendamento 2.0.1, occorrerebbe che il Governo confermasse la capienza del limite di spesa richiamato; sull'emendamento 2.0.8, occorrerebbe infine acquisire indicazioni dal Governo circa l'eventuale perdita di gettito connessa con l'istituzione di un contributo già previsto nella legislazione vigente ma calcolato secondo modalità nuove.

Il sottosegretario GIARDA, non avendo rilievi da formulare sul testo, esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.40, 2.42, 2.22 e 2.0.8, mentre conferma la capienza del limite di spesa di cui all'emendamento 2.0.1.

Il Relatore propone di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 2.40, 2.42, 2.22 e 2.0.8, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

**(3529) FERRARI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso il 10 novembre 1998.

Il relatore MORO ricorda che la Sottocommissione, in data 10 novembre 1998, ha deliberato la richiesta di relazione tecnica per una valutazione degli effetti finanziari recati da alcune norme del disegno di legge, pervenuta in data 4 marzo. In relazione agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOP e IGP (articolo 6), la relazione tecnica valuta congruo l'importo di 100 milioni, nel presupposto che gli oneri previsti per la partecipazione alle riunioni facciano carico agli enti e agli organismi di provenienza dei membri designati. Per quanto riguarda l'articolo 8 (consorzi di tutela), la relazione tecnica rileva che poiché si tratta di organismi di diritto privato e non viene prevista l'erogazione di contributi, non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 9, viene precisato che gli organismi di controllo costituiti da autorità pubbliche o gli organismi privati autorizzati, non possono beneficiare di stanziamenti finanziari in base alla normativa comunitaria che, al fine di evitare misure distorsive della concorrenza, prevede che i costi dei controlli siano sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta. Occorre valutare se introdurre esplicitamente tali condizioni nel testo del disegno di legge. Per quanto attiene, infine all'articolo 12, la relazione tecnica evidenzia che si tratta di misure programmatiche, che non comportano maggiori oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA, confermando il contenuto della relazione tecnica, afferma di non ritenere necessario richiamare nel testo, relativamente all'articolo 9, condizioni già previste nella normativa comunitaria.

Il Relatore propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri previsti nell'articolo 6 per la partecipazione alle riunioni facciano carico agli enti e agli organismi di provenienza dei membri designati.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

**(2761) COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti**

(Parere alla 11ª Commissione: esame e rinvio; richiesta della relazione tecnica)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti. La Cassa di previdenza, privatizzata in attuazione del decreto legislativo n. 509 del 1994, può stabilire autonomamente, nell'ambito dell'equilibrio di bilancio, provvedimenti di variazione delle aliquote nel rispetto del principio del pro-rata; per la rivalutazione dei trattamenti spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1996, secondo quanto previsto dal disegno di legge in titolo, occorre quindi un provvedimento legislativo. Occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se tale intervento consente di mantenere in equilibrio la ge-

stione previdenziale; tenuto conto che la Cassa risulta comunque soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e del lavoro per le delibere in materia di contributi, si potrebbe riformulare la disposizione al fine di prevedere la possibilità di procedere, autonomamente e nell'ambito dell'equilibrio del proprio bilancio, alle rivalutazioni nei limiti previsti dal disegno di legge.

Il sottosegretario GIARDA, esprimendo in generale preoccupazione per la gestione previdenziale di molte Casse privatizzate, che sono sembrano soggette a potenziali squilibri finanziari, esprime l'avviso che debba essere richiesta una relazione tecnica con particolare riguardo agli esiti di specifici calcoli attuariali. Prospetta altresì l'opportunità di effettuare un'apposita indagine sulla materia.

Il Relatore conviene con il sottosegretario Giarda.

Il senatore AZZOLLINI esprime l'avviso che le disposizioni normative contenute nel provvedimento in esame non comportino direttamente problemi di copertura finanziaria.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto delle sollecitazioni del rappresentante del Tesoro, si impegna a rivolgere alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza una segnalazione in tal senso.

**(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso il 6 aprile.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo al fine di approfondire la richiesta del rappresentante del Governo di non esplicitare, in relazione alle coperture di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 2, la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, in quanto si intende provvedere alla nuova spesa nell'ambito delle risorse già a disposizione nell'apposita unità previsionale del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario GIARDA, dopo essersi soffermato sulle difficoltà derivanti dalla previsione esplicita della riduzione dell'autorizzazione di spesa, propone che sia introdotto nel disegno di legge un periodo che garantisca che gli impegni complessivi si mantengano nei limiti delle somme autorizzate dalla legge n. 344 del 1997.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che

sia inserito all'articolo 2, dopo il comma 8, un comma aggiuntivo che preveda che gli oneri derivanti dai commi 7 e 8, nonché dall'articolo 6 della legge n.344 del 1997, non devono superare gli importi autorizzati dal medesimo articolo 6.

**(580) LAVAGNINI ed altri.** - *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

**(3756) SPECCHIA ed altri.** - *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

**(3762) CAPALDI ed altri.** - *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

**(3787) GIOVANELLI ed altri.** - *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo unificato: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge quadro volto a ridefinire le competenze in materia di incendi boschivi. Per quanto di competenza, segnala che le attività di cui agli articoli 6 e 7 sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio e che l'articolo 9 prevede per i soggetti gestori delle aree naturali protette compiti di previsione e prevenzione senza prevedere l'assegnazione delle risorse necessarie. Osserva altresì che all'articolo 12 l'importo indicato deve valere quale limite di spesa, per cui sarebbe opportuno sostituire quindi la parola «valutato» con la parola «determinato». In merito all'articolo di copertura finanziaria, evidenzia, relativamente al comma 1, la necessità di individuare specificamente le unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi da trasferire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (eliminando altresì l'improprio riferimento al Corpo forestale dello Stato); relativamente al comma 2 dell'articolo 13, segnala poi l'esigenza di includere anche il riferimento all'articolo 9, nonché la necessità di prevedere una copertura finanziaria permanente, ovvero la soppressione dell'ultimo periodo.

Il sottosegretario GIARDA, premesso che in mancanza di una specifica copertura, le funzioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono che essere espletate sulla base di risorse disponibili su capitoli già esistenti, propone di sostituire all'articolo 7 la parola «garantiscono» con la parola «promuovono», nonché di riformulare il comma 4 dell'articolo 12 nel senso di precisare che per l'attuazione dello stesso articolo 12 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 2 miliardi. Nel concordare con i rilievi del relatore in merito all'articolo 13 suggerisce l'opportunità di prevedere al comma 1 il ricorso a un decreto del Ministro del tesoro, eventualmente, di concerto con i Ministri interessati e segnala, infine, con riferimento all'utilizzazione del Fondo speciale, che non esistono risorse preordinate allo scopo.

Il Relatore propone di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 siano soppresse le parole «sulla base dei rispettivi stanziamenti ordinari di bilancio» e le parole «anche tramite corsi di formazione rivolti agli educatori»; che all'articolo 7 siano soppresse le parole «nell'ambito delle risorse loro assegnate» e la parola «garantiscono» sia sostituita con la parola «promuovono»; che il comma 4 dell'articolo 12 e il comma 1 dell'articolo 13 siano riformulati nel senso suggerito dal Sottosegretario e che al comma 2 dell'articolo 13 sia incluso il riferimento all'articolo 9 e soppreso l'ultimo periodo.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 8,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15,30 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BALOCCHI ed altri. – Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (3886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SERENA. – Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale (1792).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (3686).
- BESOSTRI ed altri. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (3687).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- MARINI. – Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'Autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali (3956).
- e delle petizioni n. 36 e n. 455 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei*

*disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PACE ed altri. - Modifica dell'articolo 49 della Costituzione (3852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BESOSTRI. - Modifica dell'articolo 49 della Costituzione (3961).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei depu-*

*tati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).

- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).
- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribu-

- nale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997 (2754-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (2968-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 (3746).
  - Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3849).
  - Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale – IMO –, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (3869).
- 

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15*

### *Procedure informative*

Punto di situazione sugli indirizzi di pianificazione delle Forze armate:  
audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

### *In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3495).
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

*Affare assegnato*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Apertura in senso europeo della formazione militare.

*In sede deliberante*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
- BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).
- AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente il trattamento economico del personale militare in ausiliaria (3363).

- MANCA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sulla determinazione della misura dell'indennità di ausiliaria al personale militare (3364).
  - MANCA ed altri. - Norme concernenti il trattamento economico del personale militare in ausiliaria (3427).
  - LO CURZIO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardante il trattamento di quiescenza del personale militare in posizione di ausiliaria (3738).
- 

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 14,30*

### *Sui lavori della Commissione*

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423).

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
  - MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
  - BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
  - CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
  - RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
  - e della petizione n. 530 ad essi attinente.

## II. Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Valorizzazione della funzione del personale della scuola (3892).
- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi (1264).
- BONATESTA ed altri. – Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo (2068).

## V. Esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 20» (n. 419).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» (n. 420).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla disciplina dei lavori usuranti

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

---

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

## II. Esame del disegno di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c*) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

## V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 aprile 1999*).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

## VII. Esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
-

## COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 28 aprile 1999, ore 13,30

*In sede referente*

### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

III. Esame del disegno di legge:

- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (2968-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- PINTO ed altri - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

*Materie di competenza*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 13,30*

- I. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:
- Ordinamento della professione di sociologo (S. 3431) (*Approvato dalla XII Commissione della Camera dei deputati in un testo risultante*

*dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Calderoli; Battaglia e altri; Mussolini).*

II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (S. 3774) (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Proposta di documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 13,30*

Audizione del dottor Giorgio Grandinetti, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Parma.

Audizione dell'ammiraglio Renato Ferraro, comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 13*

I. Seguito dell'esame dello schema di decreto di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- II. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti**  
**gestori di forme obbligatorie di previdenza**  
**e assistenza sociale**

*Mercoledì 28 aprile 1999, ore 20*

*Procedura informativa*

Sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:  
audizione dei rappresentanti

- dell'Associazione bancaria italiana (ABI).
  - dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
  - della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).
  - dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
-

